CODICE

OSSIA

COLLEZIONE SISTEMATICA

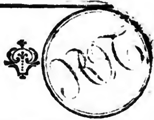
Di tutte le Leggi, ed Ordinanze emanate
ſotto il Regno di Sua Maeſtà Imperiale

GIUSEPPE II.,

tanto in affari ſecolari, quanto eccleſiaſtici
per tutti gli Stati ereditarj
*ſtampata in Vienna nel 1785.,
ed ora tradotta dal Tedeſco*

DA BARTOLOMMEO BORRONI

TOMO VIII.



IN MILANO. MDCCLXXXVIII.

Appreſſo Giuſeppe Galeazzi Regio Stampatore.
Con Approvazione, e Privilegio.

INDICE

Delle materie contenute in questo Tomo.

PARTE VIII.

Oggetti Camerali.

ARTICOLO I.

Affari di monetazione, e di miniere.

ARTICOLO II.

Affari concernenti la Posta.

ARTICOLO III.

Affari concernenti la Caccia, ed i Boschi.

ARTICOLO IV.

ARTICOLO V.

Oggetti circa de penſioni, le cauzioni; Affari di caſſa dell' *Arrha*, delle diete, e delle rimunerazioni.

ARTICOLO VI.

ARTICOLO VII.

ARTICOLO VIII.

ARTICOLO IX.

PARTE IX.

ARTICOLO I.

Ordinazioni per norma degli Ufficj dei Circoli, e di tutti i Regj Impiegati.

Fine dell' Indice.



TOMO OTTAVO.

PARTE VIII.



Oggetti Camerali.

ARTICOLO I.

Affari di Monetazione, e di Miniere.

Num. I.

Delle Monete false.

Decreto Aulico del primo, e 15. Febbrajo 1781.



I Caffieri dei Circoli, e Ricettori delle contribuzioni furono ammoniti di usare ogni maggiore attenzione nel ricevere qualche pagamento, poichè si è rilevato di avere i medesimi trasmesso un così detto gettone (*Rechenpfenning*), invece di un mezzo Sovrano d'oro.

Decreto Aulico de' 21. Febbrajo, e 8. Marzo 1781.

Nella Regia Cassa detta di Banco. in *Königgraiz* si è ricevuto una moneta di *Saxengotha* di 80. *Kreutzer*, invece di un così detto Tallero duro (*harten Thaler*), la quale moneta, fattosene il saggio nella Zecca, e la rispettiva calcolazione, fu trovata del valore di Fior. 1., e *Kr.* 21. Ciò essendo viene ordinato d'invigilare attentamente, ed in ispecie presso le Casse delle contribuzioni, ed altre Casse Imperiali Regie, sulle monete di simile specie, che si veggono da qualche tempo girare pel Paese, e si farà la più esatta perquisizione, ed un rigoroso esame di coloro,

che faceſſero qualche pagamento con qualcuna delle ſuddette monete, onde ſi venga ad iſcoprire da qual canale ſieno pervenute alle loro mani. (*)

Decreto Aulico 23. *Marzo*, *e* 11. *Maggio* 1781.

Eſſendochè fra i Talleri di Baviera, così detti Talleri di convenzione, i quali ſono attualmente in corſo, ſi è trovato, che alcuni ſono bensì d'argento, ma di una lega aſſai inferiore, ed altri composti di varie qualità di ſtagni, ſicchè que' primi non hanno di valore intrinſeco fuorchè dai 20. ai 30. *Kreutz.*, e gli altri non ſono di alcun valore, così reſta il Pubblico diffidato, ed avvertito di non più accettare una ſimile qualità di moneta, anzi al riceverſi di ſiffatte monete alterate, ſi ſpezzeranno, o ſi difformeranno con qualche colpo di martello, od in altra guiſa, ed in tal modo ſi reſtituiranno al Proprietario, affinchè la Plebe ignorante non abbia a reſtarne ulteriormente ingannata.

Decreto Aulico 30. *Luglio*, *e* 10. *Agoſto* 1781.

Siccome ſi veggono in corſo varie ſorte di Talleri falſificati, così rendonſi avvertiti i riſpettivi abitanti de' noſtri Stati, perchè ſi tengano in guardia ſul punto di tali monete; oltre di che ſi avrà occhio particolare ſui Vetturali foreſtieri, e ſpecialmente ſu quelli provenienti dalla Saſſonia, da cui tali monete nella maſſima parte vengono ſparſi in queſti Stati, e ſcoprendoſene alcuno, verrà arreſtato ſul campo, e ſe ne farà quindi la relazione a chi ſi dee. (**)

(*) Un tale avvertimento ebbe luogo anche in Boemia ſotto il dì 5. Giugno 1781., a motivo di una moneta di 20. *Kr.*, che girò nel Circolo di *Kaurzim*, e nella quale eravi appena veſtigio d'argento, e perciò non avea alcun valore.

(**) Con Decreto Aulico del dì 6., e 20. Settembre, in occaſione, che nell' Ufficio dell' Economato di *Presnitz* in Boemia è

Boemia addì 25. Agosto 1781.

Essendo stato ingannato un Negoziante di *Landscron* da un Vetturale sconosciuto, mediante una Cedola Bancale falsificata, che gli fu data pel valore di 1000. Fiorini per altrettante merci dall' ultimo comperate; quindi se ne rende avvertito il Pubblico, perchè vadi guardingo, e cauto nell' accettazione di tali Cedole. La suddetta falsificazione si conosce evidentemente, poichè dalla parte superiore furono scancellate, e raschiate fuori tanto le cifre stampate 1000., quanto il vocabolo (*Ein*) *uno*, ed anche il numero stampato in lettere (*Tausend*) *Mille*, essendovisi poi reimpresso con una stampatella dissimile da quella delle vere Cedole Bancali, ed inoltre fu insucidata a bello studio la Cedola medesima, per così meglio nascondere la falsificazione.

Decreto Aulico addì 24. Novembre, e 7. Dicembre 1781.

Viene avvertito il Pubblico, qualmente circolano alcuni Zecchini d' Olanda falsificati, i quali tanto all' aspetto, quanto all' impronto, non diversificano gran fatto dai veri Zecchini di questa specie, ma internamente sono composti d' argento con una lametta d' oro al di fuori, e però fattone l' assaggio nella Zecca, si trovò, che in parte erano del valore di un Fior., e 54. *Kr.*, ed in parte di soli 44. *Kr.* al pezzo. Cotesti Zecchini d' Olanda falsificati si potranno in certo modo conoscere da questo, che restano più sodi, e meno arrendevoli dei

A 2

---

entrato in Cassa un Tallero di Baviera falsificato, fu ordinato di usare ogni possibile diligenza per iscoprire coloro, per opera de' quali mettonsi in corso siffatte monete falsificate.

veri Zecchini, ed anche dal ſuono; ma il mezzo più certo a diſtinguerli ſi è il loro peſo, poichè, non eſſendo eſſi notabilmente più groſſi, altrimenti verrebbero a diſtinguerſi da ſe, non arrivano al peſo che di ſoli grani 17. circa, cioè meno ancora della quarta parte dei veri Zecchini.

Num. II.

Degli Zecchini Kremnitz.

Boemia addì primo Settembre 1781.

SI avverte il Pubblico, che non oſtante la mancanza delle due lettere K. B. con cui venivano marcati per l'addietro gli Zecchini Kremnitz: lettere, che ſotto il Regno di S. M. Giuseppe II. non vi ſi ſono più appoſte, debbano i detti Zecchini accettarſi, e ſpenderſi ſenza veruna difficoltà coll'aggio di *Kr.* 18.

Per andare incontro a qualunque difficoltà, che poteſſe naſcere circa i Zecchini Kremnitz, fu pubblicato il ſeguente avviſo in data di Vienna 6. Settembre, ed in Boemia 5. Ottobre 1781.

Avviso.

Si è ſtimato ſuperfluo di marcare gli Zecchini Kremnitz, coniati ſotto il Regno di Giuseppe II., colle ſolite due lettere K. B., i quali ſotto i Regni antecedenti ſi veggono appoſte dalla parte roveſcia, vicino all' immagine Reale. Il motivo di tale ommiſſione ſi è, che, ſiccome dall' incominciamento dell' odierno Regno tutti gli Zecchini di Nagibania nuovamente coniati, come pure tutti gli altri Zecchini Imperiali Reali, che ſono dello

ſteſſo valore, non hanno più per diſtintivo, come per lo paſſato, l' impronto della Madonna d'Ungheria, e l' immagine del Regnante in piedi, con appreſſo le due lettere N. B., ma hanno da una parte il ſolo Buſto di S. M., e dall' altra l' Aquila Imperiale Reale dell' Impero, così coteſti Zecchini di Nagibania vengono notabilmente diſtinti dai Kremnitz, ed anche ſenza le dette lettere K. B. egli è facile coſa il diſcernere gli uni dagli altri.

Sia pertanto alla pubblica notizia, e ſappia ciaſcheduno, qualmente gli Zecchini Kremnitz, anche ſenza la ſopraccennata marca K. B., ſono dello ſteſſo valore degli altri più vecchj aventi la detta marca, e che per conſeguenza debbano accettarſi, e ſpenderſi ſenza alcuna difficoltà, o renitenza, tanto riſpetto alla loro circolazione in generale, quanto nelle Caſſe pubbliche, al preſentaneo loro valore di 4. Fior., e 18. *Kr.* riguardo ai ſemplici, ed a Fior. 8., e *Kr.* 36. per i duplicati.

Num. III.

Dei mezzi Rubli della Ruſſia.

Decreto Aulico addì 6., e 24. *Ottobre* 1783.

I Mezzi Rubli della Ruſſia, alcuni de' quali ſono calanti, ed altri più o meno ineguali nell' intrinſeco loro valore, e che circolano però tuttavia nel Regno di Galizia, non eſſendo eſſi compreſi nella Patente delle monete dell' anno 1775., nè annoverati ad un corſo regolare, potranno circolare, ed aver corſo nel generale commercio al prezzo di *Kr.* 50., fino al dì primo di Maggio 1784., e non ulteriormente. A tale prezzo ſi dovranno pure accettare dal dì della preſente pubblicazione preſſo tutte

le Casse pubbliche, fino al sopraccennato termine, passato il quale non avranno più alcun corso, e si dovranno considerare come monete bandite.

Num. IV.

Dell' aumento delle Monete d' oro, e d' argento.

Addì 17. *Agosto*, *e primo Settembre* 1783.

SEbbene colla Patente monetaria in data de' 23. Marzo 1771. credevasi, che essendosi aumentato il valore delle monete d' oro si avesse anche sufficientemente provveduto, sicchè venisse impedita l' estrazione eccedente dell' oro da questi Stati, si è osservato ciò nullameno, che stante il valore dell' oro assai maggiore in paragone dell' argento nel commercio fuori Stato, riesca difficile l' introduzione dell' oro negli Stati ereditarj, e che per lo contrario troppo facile si renda l' estrazione del medesimo fuori Stato. Oltre di che essendosi osservato, che le monete d' argento, e segnatamente i Ducatoni de' Paesi bassi, ed i così detti Talleri della corona (*Kronenthaler*) non possono conservarsi in circolazione per gli Paesi ereditarj della Germania, per avere i medesimi nella circolazione generale degli Stati esteri un maggior valore, quindi per riparare ad un tale disavvantaggio, si è risoluto, ed ordinato di aumentare proporzionatamente il valore delle monete d' oro tanto del Paese, quanto di alcune delle estere, come pure le predette monete d' argento de' Paesi bassi, e segnatamente come segue:

Cominciando dal dì 15. Settembre di quest' anno gli Ungari Kremnitz, gli Zecchini del Ducato di Milano di nuovo conio, i Gigliati, ed i Zecchini di Venezia avranno il corso di Fiorini 4. *Kr.* 22.

Gli Zecchini Imperiali, e quelli di Baviera, e Salisburgo, essendo eguali a que' primi nell' intrinseco valore, e di buon conio, a Fiorini 4., e *Kr.* 20.

Gli Zecchini d'Olanda, e gli altri comunemente detti Zecchini ordinarj, giusta la costituzione, a Fiorini 4., e *Kr.* 18.

I Sovrani d'oro dei Paesi Bassi Austriaci, i doppj a Fior. 12., e *Kr.* 51., ed i semplici a proporzione, a Fior. 6., e *Kr.* 25., e mezzo.

Le Doppie di Milano, a Fior. 14., e *Kr.* 24., e le mezze a proporzione a Fior. 7., e *Kr* 11.

I Luigi d'oro di Francia, ossia le Armette a Fior. 9., e *Kr.* 12.

I Ducatoni de' Paesi bassi, a Fior. 2. e *Kr.* 32., ed

I Talleri della corona (*Kronenthaler*) a Fiorini 2, e *Kreutzer* 14.

Tutte le predette monete dovranno spendersi, ed accettarsi da chicchessia senza riserva, o difficoltà al sopraccennato prezzo, tanto nelle Casse Regie, od altre, quanto nel Commercio in generale, e ne' pagamenti delle cambiali.

Rispetto poi a tutte le altre monete d'oro, ed al loro corso, si osserverà ciò, che resta prescritto nella Patente 17. Agosto 1763., fermo stante il vigore delle Leggi veglianti rapporto al peso, ed al calo non troppo eccedente di tutte le monete in generale.

La Patente suddetta 17. Agosto 1783. è del tenore seguente.

„ Essendo Noi venuti in cognizione, che a motivo dell' eguale, o poco diverso valore delle monete estere d'oro con quelle del Paese, alcune persone interessate, ed avide soltanto di guadagno, si prevalsero dell'occasione d'introdurre una quantità di monete d'oro estere, per farne monopolio con monete d'argento, e di trasportare queste ultime in altri

Paesi, sicchè non facendosi minuta osservazione sulla proporzione di questi due preziosi metalli, si continua tuttora un sì dannevole monopolio, cambiando le monete d' argento colle dette monete d' oro; quindi per sradicare affatto un sì pregiudicievole abuso viene ordinato, che dal dì primo Novembre 1763. in avanti, tanto nelle Casse Regie, quanto nelle altre pubbliche Casse, siccome nel Commercio in generale, ne' pagamenti di Cambiali, od altri, le seguenti monete d' oro non sieno accettate, nè si possano spendere ad un prezzo maggiore di quello, che viene indicato in appresso, cioè

	Fior.	Kr.
1. I doppj Reali Luigi d' oro di Francia, vecchj	14	36
detti semplici	7	2
2. detti del Sole	8	34
3. detti delle due armi	8	37
4. Le Doppie di Spagna da quattro . .	28	25
dette da due	14	12
dette semplici	7	6
5. I Moidor di Portogallo da quattro. .	28	53
detti da due	11	34
detti semplici	5	45
6. I Testoni di Portogallo da due. . .	30	46
I Reali Testoni vecchj di Francia, semplici.	15	23
detti mezzi	7	41
7. I Carolini di Baviera, del Palatinato, e del Duca di Würtemberg . . .	8	52
detti mezzi	4	26
(*Tutti gli altri Carolini restano totalmente vietati.*)		
8. I Maxdor di Baviera, ma non gli spezzati	5	54

„ I mezzi Luigi d' oro, le mezze Doppie di Spagna, i mezzi Moidor, e gli ottavi; i quarti, e gli ottavi di Teſtoni, non meno che i mezzi Maxdor, ed in generale qualunque ſpecie di monete d'oro eſtere, minori del valore di uno Zecchino, non avranno più verun corſo preſſo le Caſſe pubbliche, e nemmeno nel comune Commercio. Si accetteranno però nelle Zecche da rifonderſi al prezzo come ſegue.

	Fior.	Kr.
I mezzi Luigi d'oro a	3	31. 1
Le mezze Doppie di Spagna a	3	33. –
I mezzi Moidor a	2	56. 1
I quinti di Moidor a.	1	7. 1
I quarti di Teſtoni a	3	52. 1
Gli ottavi di Teſtoni a	1	56. 1
I mezzi Maxdor a.	2	57. 1

„ Le Zecche medeſime reſtano pure incaricate di fare il concambio di tutte le altre monete d'oro eſtere, che ſono tuttora in corſo, pel valore prefiſſo: bene inteſo però, che nel cambio delle monete d'oro generalmente ſi debbano diffalcare pel calo di un grano, di un mezzo, od un quarto, *Kreutz.* 4., 2., od 1. a proporzione.

„ In quanto agli Zecchini di Venezia, e d'Olanda, ai Gigliati, ed agli altri così detti ordinarj, queſti rimarranno per ora, in conformità degli Zecchini di Baviera, e di Salisburgo, nel loro ſolito corſo riſpettivamente a Fiorini 4. *Kr.* 12., a Fior. 4. Kr. 7., e mezzo, ed a Fior. 4., e *Kr.* 10.

„ Riſpetto al peſo però ſia di queſte, che di tutte le altre ſopraccennate monete d'oro, come anche di quelle del Paeſe, ſi oſſerverà rigoroſamente quanto reſta preſcritto nella Patente 15. Settembre

1755., piochè dalla minima trascuratezza ne deriverebbero pur troppo dannosissime conseguenze.

„ Del resto poi è vietato il corso di qualunque altra sorta di monete d'oro, fuori delle sopraccennate in questa Patente, sotto la pena già prefissa. "

Dat. in Vienna addì 17. *Agosto* 1763.

Num. V.

Del peso dell' oro.

Boemia addì 18. *Agosto* 1781.

Siccome, nonostante la Patente emanata sotto il dì 17. Aprile 1771., si continua tuttavia a servirsi del vecchio peso di Praga, sebbene ciò sia contrario alle Leggi, così si è stimato opportuno di rinnovare la pubblicazione della surriferita Patente 17. Aprile 1771., la quale è del tenore seguente.

„ Giacchè mediante l' aumento delle monete d'oro pubblicato sotto li 23. Marzo anno corrente, si è procurato di dare alle medesime un corso proporzionato, così si avrà cura del pari, che da quì innanzi sia osservato il giusto peso di dette monete, stabilito colla sopraccennata Patente.

„ In considerazione di ciò è stato anche ordinato di stabilire il marco di Vienna nella più giusta proporzione con quello di Colonia, in guisa tale, che sei marchi di Colonia facciano appunto cinqui marchi di Vienna, incaricando pertanto le Zecche di non servirsi, sia nel monetare, che nei concambj dell' oro, o dell' argento, d' altro peso, fuorchè di quello fatto secondo il prescritto modello, e debitamente marcato degli Ufficj del bollo; il che avrà pure da osservarsi da tutti quelli, che negoziano d' oro, e d' argento negli Stati ereditarj.

„ Oltre di tutto questo fu pure ordinato di fare un peso da Zecchini perfettamente eguale al marco di Vienna, giusta il peso di un semplice Zecchino di 60. grani, il qual peso dovrà essere di figura rotonda con un pomello, ad oggetto che non sia soggetto ad attenuarsi. Per ciò che riguarda il peso dello Zecchino, così detto a mandorla, il quale si è introdotto per mero abuso, e che inoltre si è trovato essere alquanto leggiero, resta totalmente abolito, e messo fuori d'uso in tutti gli Stati ereditarj dal primo di Luglio di quest'anno in avanti, cosicchè la tolleranza accordata nella Patente 23. Marzo di un grano per le monete d'oro coniate di giusto peso, a motivo del cotidiano loro consumo, non avrà più luogo all'avvenire, fuorchè col peso nuovo dello Zecchino, debitamente marcato negli Ufficj del bollo.

Vienna 17. Aprile 1771.

Num. VI.

Delle monete antiche.

Boemia addì 14. Febbrajo 1782.

Tutte le monete antiche, che si troveranno negli Stati ereditarj di qualunque specie, o materia, verranno quindinnanzi trasmesse a Vienna, come si è praticato finora, perchè sieno riposte nel Regio Imperiale Gabinetto delle monete, al caso che non vi esistessero già prima.

Num. VII.

Dei Pezzi di miniere.

Grätz addì primo Ottobre 1783.

SEnza i debiti passaporti per parte dei Tribunali delle miniere resta rigorosamente proibito di trasportare fuori di Paese alcun pezzo, o materia di miniera, ossia pietra metallica.

Num. VIII.

Della così detta (Kostkanne).

Grätz addì 20. *Giugno* 1782.

IN occasione che si corrispondono i diritti di miniere, resta vietata la così detta (*Kostkanne*).

Num. IX.

Del lavoro nelle miniere, *ed altro*
(Bergwerke und Kuxen.)

I Monasteri restano autorizzati a far lavorare, e far lo scavo nelle miniere, come pure di comperare, e possedere porzione di esse (*Kuxen*). (*Vedi ciò che si è detto su tale proposito nel Tomo III.*)

Num. X.

Dei viaggi, che si fanno a Vienna in affari spettanti alle miniere.

Decreto Aulico addì 25. *Ottobre* 1782.

SIccome varj Artefici, e Minatori, ed anche altre persone civili, non ostante il divieto già abbassato, intraprendono tuttora de' viaggi a Vienna, e portando seco alcuni pezzi di miniere, e testimonianze in iscritto contrarie alle ordinazioni, presentano dei ricorsi sotto varj pretesti di miniere da loro nuovamente scoperte, ora per avere qualche anticipazione, ed ora per essere indennizzati tanto delle spese da loro fatte negli scavi delle suddette, quanto di quelle di viaggio, perciò resta ognuno avvertito, che ne' casi sopraccennati, ed in qualunque affare spettante alle miniere, debba egli trasferirsi da quì innanzi al più vicino Ufficio, o Tribunale di miniere, e fargli presente le sue occorrenze; ed allora soltanto si potrà aver ricorso a Vienna, quando dai rispettivi Ufficj, o Governi non se ne potesse avere alcuna concludente soddisfazione. In caso diverso egli verrà rimandato dalla Corte, e considerato come un Raggiratore (*Bebelliger*), e dovrà a propria colpa i danni, che avrà sofferti.

Num. XI.

Regolamento per i Tribunali delle miniere.

Patente data in Vienna primo Novembre 1781.

I Tribunali delle miniere sono esenti dall' osservanza dell' Ordine giudiziario generale, e serviranno loro di norma le seguenti Ordinazioni.

§. 1.

Restano da quì innanzi stabiliti alcuni Tribunali particolari per gli affari delle miniere.

§. 2.

Qualunque siasi quistione, o controversia riguardante le miniere, o cose spettanti alle medesime, restano assegnate senza eccezione ai detti Tribunali.

§. 3.

Anche quelle controversie, che nascessero circa i boschi riservati per le miniere, rispetto alle legna, od al carbone, ed al loro prezzo, al loro trasporto, e dei minerali, agli eccessi, od altro, saranno pure di spettanza dei già detti Tribunali proprj.

§. 4.

Come pure quelle processure giudiziarie, le quali sono di qualche entità, ed hanno immediata relazione colle miniere, come sono i sequestri, gl' inventarj, le stime, gl' incanti, le visite, ed altro simile.

§. 5.

Tutto quello, che riguarda il servizio degli Ufficiali effettivi presso le miniere, i Lavoratori, od altri interessati, la disciplina, le quistioni fra i medesimi, le ingiurie, od i fatti, tutto verrà giudicato dai detti Tribunali.

§. 6.

Se venisse intimato l' arresto personale ad alcuno degli Ufficiali, Lavoratori, od altrimenti interessati nelle miniere, spetterà ai Tribunali suddetti l' intraprendere gli esami.

§. 7.

In tutti gli altri affari non compresi ne' paragrafi antecedenti i detti Tribunali non dovranno immischiarsi nell' esercizio di giurisdizione, poichè tutti i detti Individui saranno soggetti a quel Giudice, cui, a tenore della loro condizione nobile, o plebea, sono soggette tutte le altre persone abitanti nel luogo medesimo; E però al detto Giudice sono devoluti gli affari concernenti le eredità degli stessi Ufficiali, Lavoratori, od Interessati nelle miniere, come pure il provvedere alle esecuzioni, e simili.

§. 8.

Tutte quelle cose, che riguardano la gente di servizio presso gli Ufficiali, Lavoratori, ed Interessati nelle miniere come sopra, non sono di spettanza dei Tribunali delle miniere, e però non dovranno prendervi alcuna parte.

§. 9.

Le cause di appello passeranno dai già detti Tribunali delle miniere ai loro proprj Tribunali d' appellazione espressamente eretti.

§. 10.

In causa di revisione gli affari passeranno dai detti Tribunali d' appellazione alla Camera Aulica per gli affari di monetazione, e di miniere.

§. 11.

Cotesti Tribunali di prima, e seconda Istanza, come anche la Camera suddetta nelle processure di revisione dovranno attenersi scrupolosamente all' Ordine giudiziario generale del di primo Maggio 1781. Ne' seguenti punti poi è piaciuto a S. M. di spiegare l' ulteriore sua Mente.

§. 12.

In ordine al §. 15. dell' Ordine giudiziario generale, sulla domanda fatta, se presso i Tribunali delle miniere (sieno questi istituiti nelle Città, oppure in Campagna) debba procedersi in iscritto, o verbalmente, si dichiara che si abbia d'osservare ciò che fu prescritto nel detto §. 15. su tale proposito per i paesi di campagna.

§. 13.

Toccante il §. 62. non potrà mettersi in campo dai Tribunali delle miniere altra contro-lagnanza, fuorchè quella che riguardasse un oggetto, il quale a tenore della presente costituzione fosse sottoposto alla giurisdizione dei Tribunali delle miniere. E però non si ammetterà egualmente da verun altro Giudice alcuna contro-lagnanza, che riguardi, giusta questa Legge, qualche affare spettante ai Tribunali delle miniere.

§. 14.

Fra i casi espressi al §. 65. sono anche da annoverarsi quelli, che riguardano il raffinamento dei metalli (*Markscheidung*), le ghiajate (*Kiesung der Gaenge*), i filoni, ossia cavità (*Kluefte*), le mine proseguite liberamente (*freigefahrene Zechen*), e le così dette (*Grubenfeldvermessung*). In tali circostanze si useranno le precauzioni già accennate per gli casi singolari nelle Ordinazioni spettanti alle miniere.

§. 15.

Circa il §. 72., in caso di costruzione di miniere, si osserverà a puntino, per ciò, che concerne l'adattamento delle cave, (*Grubenfeldverschienung*), le

lo ſpaccio della vena (*Gängaufrichtung*), ed in iſpecie gli Argani permanenti (*Währzüge*), quanto reſta preſcritto nelle Leggi pubblicate in affari di miniere.

§. 16.

Sul §. 80. fu ordinato, che quando accada una comparizione per qualche credito in oggetti ſpettanti, in virtù delle preſenti ordinazioni, alla giuriſdizione dei Tribunali delle miniere, la detta inſinuazione debba bensì regiſtrarſi nel protocollo preſſo il Giudice del concorſo, come ſpiegaſi al §. 79; ma il creditore abbia poi a rivolgerſi al Tribunale delle miniere, ed ivi provare la legittimità del ſuo credito, ed i diritti, in virtù de' quali egli crederà di eſſere collocato nell' una o nell' altra claſſe, in caſo di oppoſizione per parte del Patrocinatore della maſſa.

§. 17.

In ordine al §. 189. ſarà libero alle Parti, in occaſione di viſite da intraprenderſi in oggetti contenzioſi ſpettanti alla giuriſdizione dei Tribunali delle miniere, di proporre al Giudice, in affari di miniere, anche de' Periti foreſtieri, non oſtante che ve ne foſſero ſul luogo di quelli Periti di permanenza, ma non ſi potrà per queſto obbligare il Giudice ad ammettere la detta propoſizione.

§. 18.

In merito al §. 198. i Periti ſaranno bensì tenuti alla più pronta ſpedizione delle copie riguardanti il riſultato delle loro viſite, ma reſterà però riſervato alle Parti, qualora non poteſſero terminarſi le dette minute all' iſtante, di potere partirſi dalla viſita, anche prima che ſiane terminata la relazione.

§. 19.

Ciò, che si è detto al §. 248. rapporto ai protocolli delle società commercianti, avrà lo stesso effetto anche in ordine ai Periti Lavoratori (*Gewerkschaften*) e simili.

§. 20.

Toccante il §. *269.* converrà osservare, che le Parti compajano personalmente il giorno destinato a tentare un amichevole componimento; ma se v' intervenisse un Procuratore, in tal caso la proroga del termine, sul punto degli esibiti progetti d' accomodamento, non si potrà concedere senza la libera intelligenza d' ambe le Parti, ed una volta soltanto; ed il Procuratore verrà obbligato a produrre una ampia Procura in iscritto per la trattativa di un amichevole aggiustamento. Che se non ostante la proroga del termine non potesse aver luogo alcun aggiustamento, non si passerà più ad altro tentativo d' accomodamento nella lite.

§. 21.

Rispetto al §. 270. fu ordinato, che nelle cause spettanti ai Tribunali delle miniere non sia permesso alle Parti di scegliere alcun Giudice compromissario, od Arbitro, se non qualora esse intendano di desistere da qualunque ulteriore lagnanza; e però niuna delle Parti potrà opporsi alla decisione del Giudice, od Arbitro, nè verrà ascoltata, fuorchè nel caso di un inganno evidente, dal che ne viene in conseguenza, che il §. 274. non è applicabile ai casi soggetti ai Tribunali delle miniere.

§. 22.

Sul tenore del Capitolo XXVIII. si dichiara,

che fra i Beni semoventi debbano bensì comprendersi le rendite delle miniere già verificate dai conti ristretti col fine del Trimestre, ma non potrà però comprendervisi alcuna porzione di miniera, i metalli, le scorte, o gl' istromenti spettanti alle cave, ed agli edifizj, e nemmeno il danaro contante, o le vettovaglie, od altro destinato alle spese, al mantenimento, od alla continuazione del lavoro.

§. 23.

Rapporto al §. 294. resta stabilito, che, rispetto agli Edifizj o Luoghi, ove si prepara, o si fonde il metallo, od altro qualunque siasi laboratorio, in cui non può sospendersi il lavoro, debbano le Parti, giusta il termine prefinito al §. 293, convenire sul campo senza prescrizione di termine alla posizione del sequestro, e farne la proposta al Tribunale, in difetto dovrà il Giudice attenersi al tenore del §. 295. a danno comune delle Parti. Del resto per ciò, che concerne il tempo della debita produzione de' conti sullo stabilito sequestro, invece del termine prefinito al §. 297. si osserverà quello, che resta prescritto nelle Leggi spettanti alle miniere.

§. 24.

Tutto ciò, che si è detto, tanto al §. 302., quanto negli altri paragrafi dell' Ordine giudiziario generale circa le sentenze, le giudiziali ordinazioni, o gli accomodamenti da registrarsi nei Protocolli Civici, (*Stad-oder-Grundbuch*) s' intende anche lo stesso circa i Protocolli presso i Tribunali delle miniere, per quello, che concerne gli affari di loro giurisdizione.

§. 25.

Circa il §. 311. si dichiara, che quando l' ese-

cuzione non riguardasse alcun credito relativo alle miniere, o che non fosse espressamente registrato nei libri dei Tribunali delle miniere, in tal caso il creditore non potrà assicurare il suo credito sopra i generi, od istromenti delle miniere, se non qualora al Reo mancassero altri mezzi di soddisfare il suo creditore. Non potendosi quindi concedere alcuna esecuzione sopra le miniere, o porzioni di esse, egualmente non potrà aver luogo veruna speciale esecuzione sopra i materiali, le provvisioni, gli stromenti, od altre cose spettanti al lavoro delle medesime.

§. 26.

In ordine ai §§. 305, e 342., fu ingiunto, che trattandosi di Beni spettanti alle miniere, si dovrà ogni volta assegnare al Messo di giustizia, per parte del Tribunale delle miniere, un Perito in affari di mineralogia.

§. 27.

Rispetto al §. 376. fu ordinato, che presso i Tribunali delle miniere non debbansi osservare altre Ferie, fuorchè ne' giorni di Domenica, di altre feste di precetto, e in quelli di pubbliche preghiere.

§. 28.

Per ciò, che riguarda il tenore del Capitolo XXVI. dell' Ordine giudiziario generale, si dichiara, che quando una giudiziale Ordinazione si riporti onninamente ai Periti lavoratori, (*Gewerkschaften*) la consegna, invece di farsi ai medesimi, si farà al Regolatore, od Amministratore delle cave nella propria sua abitazione, e qualora non si trovasse nel luogo del Giudizio, ciò dovrà succedere presso gli Edifizj, oppure in mancanza di questi

feguirà nelle Fabbriche, ove fi lavora il minerale, e ciò in prefenza dell' Ufficiale, od Ifpettore dell' Edifizio medefimo, reftando poi a carico dell' Amminiftratore, o Regolatore delle cave di renderne intefi i Periti lavoratori (*die Gewerken*).

§. 29.

Chiunque ama di effere ammeffo all' Avvocatura preffo i Tribunali delle miniere dovrà fottoporfi agli efami preffo i Tribunali d' appellazione deftinati per gli affari delle fteffe miniere in tutto ciò, che concerne le medefime, non meno che preffo i Tribunali locali di effe, come refta prefcritto al §. 411. dell' Ordine giudiziario generale.

§. 30.

Quando un Avvocato prende ad affiftere alcuno in una caufa fpettante alle miniere, bafterà ch' egli fia munito di Procura, come fpiega il §. 416., fottofcritta dall' Amminiftratore, o Regolatore delle cave, o da quello autorizzato dalla Profeffione alla informazione della cofa.

§. 31.

Se alcuno bramaffe di effere ammeffo in qualità di Giudice, fermo ftante quanto refta prefcritto fu tale propofito al §. 430., dovrà anche produrre gli atteftati, e le teftimonianze della fua perizia, e cognizione negli affari fpettanti alle miniere, e fottoporfi ai rifpettivi efami preffo i Tribunali delle medefime.

§. 32.

In tutto il refto poi, di cui non fi è fatta menzione in cotefti paragrafi, fi dovrà offervare efattamente tutto ciò, che refta prefcritto nell' Ordine

giudiziario generale del primo Maggio 1782., anche presso le Istanze, od i Tribunali delle miniere, e perciò tutte le Leggi anteriori, gli usi, od altro, s' intendono da quì innanzi abolite, e di niun vigore. Rapporto poi alle cose non comprese nel già detto Ordine giudiziario, e nemmeno nel presente Regolamento, si dovrà seguire immancabilmente quanto si contiene nel Regolamento generale emanato intorno agli affari delle miniere.

Vienna addì 3. *Aprile* 1783.

A coteste Ordinazioni furono aggiunte per i Paesi dell' Austria le seguenti istruzioni.

§. 1. Ne' Paesi dell' Austria non vi saranno altri Tribunali di prima Istanza in affari di miniere, fuorchè i seguenti, cioè

Nella Stiria per tutto il Distretto dell' Austria inferiormente, ed al di là del Fiume *Ens*. A questo Tribunale è stata assegnata una sostituzione in *Annaberg*.

In *Eisenarzt* per tutto il Distretto d' *Inneberg* nella Stiria.

In *Vordernberg* per tutto il Distretto di *Vordernberg* nella Stiria.

In *Klagenfurt* per tutto il Distretto della Carintia con nove sostituzioni, cioè nel Circolo superiore

a) in *Bleiberg*,
b) in *Paternion*,
c) in *Kanalthal*
d) in *Keunberg*
e) in *Raibl*, ed
f) in *Villach*, e pel circolo inferiore
g) in *S. Veit*,

h) in *Huetenberg*, ed

i) in *Feldkirchen*.

In *Idria* per tutto il Distretto della Carniola, di Trieste, e di Gorizia, con una sostituzione in Lubiana.

In *Schwaz* per tutto il Distretto del Tirolo, e di *Vorarlberg*, con le seguenti sostituzioni, cioè a *Prixlegg*, a *Keutzbeuchel*, ad *Ahren*, a *Lienz*, a *Klaussen*, a *Pergine*, a *Windischmaterei*, ad *Imst*, a *Gossensass*, ed a *Storzeing*.

In *Freiburg* per tutti i Paesi anteriori dell' Austria.

§. 2. I confini di giurisdizione de' suddetti Tribunali di prima Istanza furono già stabiliti nella Patente primo Novembre 1781. ai §§. 2. 3. 4. 5. e 6., e però non potranno oltrepassarsi nè punto, nè poco, e rispetto all' esercizio di essa, o d' altro si dovrà osservare l' Ordine giudiziario generale, e la Patente del primo Novembre 1781.

§. 3. La giurisdizione, e l' attività dei Tribunali di sostituzione si estende in ciò soltanto, che avanti di essi si debbano produrre le lagnanze in voce, ove dalla tardanza possa temersi qualche danno, per impetrarne le necessarie interinali provvidenze; e che cotesti Tribunali sostituiti possano essere delegati dai Tribunali, cui sono soggetti, alla istruzione di un processo, o ad altre processure giudiziarie, in caso, che le Parti fossero troppo lontane dal Luogo, ove sono eretti i Tribunali primarj, o, che lo ricchiegga la puntualità della giustizia, oppure che ciò convenga pel maggiore comodo delle Parti stesse, senza interruzione dell' Ordine giudiziario.

§. 4. Toccante le tasse giudiziarie, dovranno i Tribunali delle miniere, e gli altri sostituiti, seguire il Regolamento delle tasse del dì primo

Novembre 1781. , colla limitazione che le dette tasse in affari di giustizia non si esigeranno altrimenti , fuorchè a tenore della quarta classe .

§. 5. Le cause d'appellazione passeranno dai Tribunali delle miniere esistenti nell' Austria inferiormente , ed al di là del fiume *Ens* ; al Tribunale d'appellazione eretto in Vienna per l' Austria inferiore , e da quelli stabiliti nella Stiria , Carintia , Carniola, Gorizia, nel Tirolo , e nelle sue dipendenze (*Vorarlsbergen*) , a quello esistente in *Klagenfurt* per l' Austria interiore , e superiore , e da quelli finalmente destinati per l' Austria anteriore le cause si riporteranno al Tribunale d' appellazione di *Freiburg* .

§. *6.* In caso che la sentenza dei Tribunali d'appello fosse contraria a quella della prima Istanza , la revisione spetterà al supremo Tribunale di giustizia di Vienna , e con questa posteriore prescrizione si viene a deviare dal tenore della Patente del primo Novembre 1781. al §. 10. , sul punto concernente gli affari in causa di revisione .

Pel regno di Boemia per ciò , che riguarda gli affari di miniere , furono eretti i seguenti Tribunali .

Vienna addì 10. *Luglio* 1783.

Il primo fu eretto in *Joachimsthal* pel Distretto di *Saaz*, *Ellbogen* , *Leutmeritz* , e *Pilsen* , unitamente al Distretto di *Eger* . A questo Tribunale furono sostituiti anche i seguenti , cioè

a) a *Bleistad* ,

b) a *Platten* ,

c) a *Gottesgab* ,

d) a *Aberthan* , e *Beringen* ,

e) a *Presnitz* , e *Weipert* , *Sonnenberg* , *Sebastianberg* , *Kupferberg* , ed *Hauenstein* ,

f) a *Katharinaberg*, e *Klostergrab*,
g) a *Komotbau*,
h) a *Schlakenwald* con *Schonfeld*, e *Lanterbach*, ed
i) a *Miess*.

Il secondo in *Przibram* pel Distretto di *Beraun*, *Pracbin*, *Kakonitz*, e *Kaurzim*, cui è stato assegnato un Tribunale di sostituzione in *Eule*, e *Knien*.

Il terzo trovasi in *Kuttenburg* pel Distretto di *Czaslau*, *Becbin*, *Cbrudin*, *Königgratz*, e *Bunzlau*. La giurisdizione si estende oggidì da *Kuttenberg* anche al Distretto della Moravia, e della Slesia, fino a che la fabbrica delle miniere non vi prenda un maggiore avanzamento.

Le istruzioni, che furono loro date, concordano nella massima parte colla Patente antecedente.

I §§. 2. 3., e 4. sono perfettamente conformi agli antecedenti.

§. 5. Le cause d' appellazione passeranno da tutti i suddetti Tribunali al Tribunale Regio d' appellazione esistente in Praga.

Il §. 6. è pure conforme all' antecedente.

ARTICOLO II.

Affari concernenti la Posta.

Num. I.

Dei Licenziati militari.

Boemia addì 13. *Dicembre* 1780.

I Maestri delle Poste prenderanno, per quanto sia fattibile, al loro servizio i Licenziati indeterminati del Militare, in qualità di Postiglioni, perchè si esercitino nel cavalcare, bene inteso che tanto per la loro accettazione, quanto pel congedarli di

nuovo, debbasi ogni volta farne il rapporto agli Ufficj dei Circoli.

Num. II.

Della Patente per le Poste.

Addì 24. *Ottobre* 1782.

LA Patente pubblicata per gli affari delle Poste in data degli 8. Febbrajo 1772., resterà nel pieno suo vigore, con una maggiore, e più chiara spiegazione del §. 9.

La sopraccennata Patente degli 8. *Febbtajo* 1772. *è del tenore seguente.*

§. 1.

„ Eccettuato negli affari di Corte, o Dicasteriali, a niuno sarà lecito di consegnare alla Pósta Cofani, Scatole, Casse, od altro simile, che aggravano di troppo la Posta ordinaria, e la fanno anche ritardare, nè ai Maestri di Posta l' accettarli, ma dovranno per ciò servirsi dei così detti carri di Posta (*Postwagen*), o di particolari Staffette. Non sarà egualmente permesso ad un Passeggiere il viaggiare colla Posta ordinaria, fuorchè presentandosi agli Ufficj del Corriere maggiore.

§. 2.

„ I Maestri di posta non sono soggetti ad alcuna prestazione di lavoro (*Robot*) fuorchè a que' servizj dovuti alla loro abitazione, od ai fondi rispettivi.

§. 3.

„ Tutti quelli, che si servono della Posta, sia

cavalcando, che altrimenti, chiunque essi sieno, non potranno in verun conto prendere, o condurre seco alcuna Posta ordinaria, o straordinaria, che trovassero nell' una, o nell' altra stazione già pronta alla partenza, restando rigorosamente ingiunto ai Passeggeri di guardarsi bene da qualunque minaccia, o dalle vie di fatto verso gli Ajutanti delle Poste, Postiglioni, od altri Impiegati, e di dare ansa ad altre contese, poichè per qualunque via di fatto, percossa, ferita, od altro, al Passeggiere non sarà somministrata altra Posta, ma verrà inoltre castigato come si dirà al §. 5. tanto in danaro, che nella persona. Del resto egli è rigorosamente proibito ai Viaggiatori di fornire i loro domestici, o servitori, che siedono d' avanti, di alcuna frusta, o bastone per battere i cavalli, e molto meno il Postiglione. I Maestri di posta per lo contrario saranno solleciti di servire i Passeggieri colla maggiore puntualità, e a dovere, facendoli condurre alla prossima stazione in un trotto disteso, e continuato, semprecchè il cammino, ed il tempo lo permettano, poichè in caso di lagnanza il Maestro di posta soggiacerà ogni volta alla pena di 10. Fiorini.

§. 4.

„ Tutti i Maestri di posta sono esenti dall' alloggiare la Truppa, e da qualunque altro peso personale: il quale privilegio però non si estende per le altre case di loro ragione; e qualora esercitassero nella Casa della Posta qualche civica professione, saranno soggetti a tutte quelle imposizioni, che porta seco la professione medesima, e non saranno d' altro esenti fuorchè dai quartieri in natura, od in danaro.

§. 5.

„ Niuno oserà servirsi della forza per avere

uno, o più cavalli, e molto meno di trattare la gente con parole ingiuriose, minaccie, e percosse, sotto pena del risarcimento de' danni, e del pagamento di 100. Fiorini; ed in tali casi i Magistrati dovranno prestare ai Maestri di posta ogni possibile assistenza.

§. 6.

„ Qualora fosse necessario un maggior numero di cavalli di quello, che il Maestro di posta è obbligato di avere, in tal caso i luoghi vicini, ed in ispecie gli Ufficj dei Circoli presteranno ai medesimi ogni possibile ajuto, obbligando i Cittadini, e Sudditi, ed anche i Vetturali del paese a fornire mediante pagamento i Maestri di posta dei cavalli necessarj, restando questi autorizzati a dedurre ai Sovventori, per una posta semplice *Kreutzer 6.* per ogni cavallo; per una posta, e mezzo *Kr. 9.*, e *Kr.* 12. per due poste.

§. 7.

„ Tutti i passi, e le strade di posta dovranno lasciarsi aperte, ed essere conservate in buon essere. Succedendo poi che venissero rovinate dalle acque, o dai cattivi tempi, in modo che la Posta non potesse passarvi comodamente di giorno, o di notte, in tal caso restano autorizzati i Postiglioni di servirsi delle strade laterali, ed anche rompendo, ed attraversando le siepi, ma ciò non avrà luogo che negli estremi bisogni.

§. 8.

„ Niuno potrà oltrepassare alcuna stazione di posta, e rispetto al bagaglio, questo verrà calcolato in ragione di Libbre 40. fino alle 60. per ogni cavallo.

§. 9.

„ Non sarà lecito ad alcun Vetturale, Cavalcante, o Messo, di ammassar lettere, e distribuirle; e resta vietato anche agli stessi Viaggiatori il prender seco alcuna lettera, o pacchetto, sotto pena di un Fiorino per ogni lettera, e di 4. Fiorini per ciascun pacchetto.

„ Resta pure proibito ai Messi, o Vetturali, di distorre dalla Posta i Viaggiatori, di portare cornetta da Postiglione, o di tenere alcun cambio di cavalli.

„ Anche ai Viaggiatori non sarà permesso di distoglierst dalla Posta, durante il loro viaggio, e di servirsi di qualche altra occasione. "

Schiarimento ulteriore del predetto §. 9.

a) Non sarà permesso nè ai Vetturali, Messi, Nolegiatori, od altri, nè agli stessi Passeggieri, viaggino essi con cavalli da posta, o con altri presi a nolo, di fare il cambio de' cavalli sul cammino della posta, fuorchè nel caso che il Viaggiatore avesse già corso sei poste cogli stessi cavalli noleggiati, oppure che si fosse trattenuto per lo spazio di tre giorni in un luogo, o che volesse trasferirsi a un sito fuori della strada maestra, ove non fosse alcun corso regolare di posta. S' intende però da se, che chi viaggia coi proprj cavalli debba anche farne il cambio con altri cavalli di sua proprietà, e non già con cavalli forestieri.

b) Ciò essendo resta non solo proibito agli stessi Vetturali, Carrettieri, o Messi di cambiare cavalli, ma anche di consegnare Vetture, dentro il corso di sei poste, ad altri Vetturali, per l' ulteriore traslocamento, come pure resta a questi ultimi vietato l' accettazione delle dette Vetture, e l' ulteriore loro traslocamento.

c) In egual guisa egli è vietato ai Vetturali forestieri, i quali conducono qualche Viaggiatore ne' Paesi di S. M. I. di poter cambiar cavalli, se non dopo di aver fatte sei poste in questi Stati.

d) Qualora un Vetturale avrà condotto il Viaggiatore, che lo ha accordato, al luogo destinato, oppure ad un luogo discosto sei poste da quello della partenza, resterà bensì in libertà del medesimo di caricare alcun altro Viaggiatore nel suo ritorno, ma non potrà già cambiare i cavalli dentro il corso di sei poste.

e) Del resto poi, rispetto ai castighi da darsi ai Contravventori di quanto resta quì prescritto, consisteranno questi, giusta il praticato per l'addietro, nella confisca dei cavalli, restando autorizzato il Maestro di posta più vicino, da cui verrà sorpreso il Contravventore, a fare staccare i cavalli medesimi, ed in tali casi ogni Magistrato, o Giudice dovrà prestargli la più pronta, e valida assistenza.

§. 10.

Se le circostanze, od il bisogno richiedessero di doversi erigere nuove stazioni di posta, oppure di trasferire le già esistenti dall' uno all' altro luogo, si dovrà assegnare ai Maestri di posta un Quartiere conveniente, ed una Stalla capace pel servizio della posta, eccetto che essi ne fossero diggià provveduti del proprio, siccome anche si procurerà di facilitare la compra dei Fondi rispettivi.

Num. III.

Dell' amministrazione di Giustizia, e dei Diritti per gli Vetturali.

Austria addì 25. *Maggio* 1781.

OVe la necessità, od il vantaggio del Pubblico non lo esigesse, non si procederà così facil-

mente nel dare ragione ai Vetturali, ma si dovrà aver sempre di mira la sussistenza dei Maestri di posta, che si trovano quà, e là in circostanze non troppo favorevoli, dovendo questi, a norma della Patente, essere protetti, e sostenuti in tutte le cose di equità, e ragionevoli; affinchè non abbiano a succedere delle deformità contro lo spirito della Patente stessa.

Num. IV.

Dei viaggi di Corte (Hofreisen).

Decreto Aulico addì 20. *Dicembre* 1782.

PEr ottenere il risarcimento de' cavalli, sieno essi de' Particolari, o de' Vetturali, o Contadini, i quali avessero sofferto qualche detrimento, o che fossero stati rovinati ne' viaggi della Corte, si dovranno in avvenire osservare le stesse regole, che furono prescritte in simili casi per gli Maestri di posta. E siccome le Ordinazioni emanate su questo oggetto consistono in ispecie, che qualora un cavallo venisse a perire, in occasione di viaggi della Corte, debba il Magistrato, ossia il Superiore del Luogo, cui se ne dovrà far tosto il rapporto, prendere in maturo esame il caso, le antecedenti circostanze, l'età, ed il prezzo del cavallo, costituire avanti di se il Maestro di posta rispettivo, ed il Postiglione, cui ha servito il cavallo, coll'intervento di uno, o più Maestri scorticatori (*Schindermeister*), ed osservare con attenzione il cavallo rovinato, poichè, senza le dette pratiche, e giustificazioni, non potrà aver luogo alcuna bonificazione; perciò si dovrà indicare ogni volta, se il cavallo sia effettivamente caduto sul posto, oppure fra lo spazio di 24. ore,

che in questo frattempo non siasi più fatto uso del detto cavallo, o se sia stato danneggiato soltanto colla cavalcatura, sicchè non possa più servire alla posta, ad oggetto che dalle circostanze si possa giudicare della maggiore, o minore bonificazione. Lo stesso metodo si osserverà anche per rapporto ai cavalli de' Particolari, Vetturali, o Contadini, che avessero sofferto nei viaggi della Corte, o che fossero andati in malora, tanto rispetto agli esami da farsi, quanto circa la rispettiva bonificazione.

Num. V.

Delle Lettere pesanti.

Vienna addì 28. *Dicembre* 1782., *e* 8. *Gennajo* 1783.

Resta libero ai Proprietarj dei Pieghi, o Lettere pesanti, cioè contenenti qualche cosa di peso, che giungono colla posta, di portarsi eglino stessi personalmente all'Ufficio della posta a levarle, o di servirsi a tale oggetto di una persona fidata mediante una ricevuta sottoscritta da rilasciarsi all' Ufficio medesimo, oppure di farsele portare in propria casa dai Portalettere, qualora ve ne sieno. Ma in ogni caso chi riceve il piego, il pacchetto, o la lettera come sopra, sarà obbligato ad aprirli in presenza dell' Ufficio della posta, o dello stesso Portalettere, poichè in caso contrario il detto Ufficio non ne sarà ulteriormente responsale.

Decreto Aulico de' 28. *Aprile* 1783.

Tutte le dette Lettere, ossia Pacchetti pesanti, dovranno nell' atto della consegna essere pesati con diligenza, segnando sopra di essi il peso rispettivo, affinchè nel rilasciarli, o nel distribuirli si abbia a

farne

farne di nuovo l' incontro, e qualora vi si scorgesse qualche differenza, od altro segno, che facesse dubitare di essere stato aperto il pacchetto, se ne dovrà fare il rapporto, e prendere ad esaminare retrogradatamente, donde sieno pervenute le dette lettere, od i pacchetti pesanti. Tutti i Maestri di posta pertanto, i quali non aprono eglino stessi le valigie ordinarie, ma si fidano de' loro Scrittori, o d' altra gente, saranno tenuti, non potendosi scoprire il delinquente, a risponderne, e risarcirne il danno. (*)

Addì 28. *Aprile* 1783.

Chiunque scoprirà una frode seguita nelle dette lettere, o ne' pacchetti, come sopra, e potrà accertarsene, denunciando il Delinquente, oltre che sarà tenuto segreto, ed immune da qualunque castigo in caso di complicità, verrà anche premiato con 100. Zecchini di regalo.

(*) In data 3. Giugno 1783. fu ordinato, che possa bensì ommettersi di pesare, come fu prescritto di sopra, le già dette lettere, od i pacchetti; ma gli Ufficj di posta dovranno però assicurare le sopracoperte delle lettere continenti cambiali, ovvero cartelle di banco ec. con doppio sigillo al di fuori, imprimendovi, come si fa con tutti gli altri pacchetti, il sigillo della posta, in modo visibile, e facile a conoscersi, e sigilleranno anche attentamente gli stessi pacchetti alle estremità, e nel mezzo, come pure la funicella delle valigie da ambe le parti; cotesti sigilli dovranno essere visitati presso tutti gli Ufficj di posta, osservando se sieno tuttavia in buon essere, nell' atto che si apriranno, e qualora vi si scoprisse qualche difetto, o lesione, ne faranno tantosto la dovuta indicazione ne' rispettivi Orarj.

Num. VI.

Dei Portalettere.

Per l'Austria addì 6. Dicembre 1781.

IL divieto pubblicato in data 25. Luglio 1778., che i Portalettere non possano fare alcun accordo coi Vetturali pel trasporto di provvisioni per parte dell' Ufficio delle vettovaglie, resta da oggi in avanti abolito.

Num. VII.

Dei casi criminali, e di concorso.

Decreto Aulico addì 8., *e pubblicato in Boemia addì* 18. *Febbrajo* 1782.

POichè nelle processure criminali, e di concorso, nascono sovente dei casi, per cui conviene per la più pronta, ed esatta amministrazione della giustizia, aprire giudiziariamente alcune lettere provenienti forse per parte di qualche delinquente fuggiasco, o dirette ai Gridarj, così restano abilitati gli Ufficj delle poste a potere rilasciare in simili casi tali lettere ai Tribunali criminali, o di concorso, ogni qual volta esse venissero loro dai medesimi richieste, ritirandone però la ricevuta; ma in tali circostanze s' ingiunge ai sopraccennati Tribunali di giustizia di non punto abusare di cotesta concessione, sotto pena di rigorosa responsabilità, affine di non essere di pregiudizio alla pubblica confidenza, e però non avranno a chiederne la consegna, se non ne' surriferiti casi di una giudiziaria necessità.

Num. VIII.

Dei danari della Posta.

Per la Boemia addì 2. *Aprile* 1783.

TUtti i Cassieri subalterni dal dì primo Maggio 1783. prenderanno seco tutto il danaro della Posta, che si sarà incassato ogni Trimestre, e lo consegneranno alla Cassa Camerale di Praga, distintamente dal danaro delle contribuzioni.

Boemia addì 17. *Maggio* 1783.

I Capitani del Circolo comunicheranno in tempo le specificazioni, che verranno loro presentate dagli Ufficj della posta, circa il danaro incassato ogni Trimestre, ai Cassieri o subalterni, per la regolare, e giusta ricevuta del medesimo, e per poterne fare le rispettive quietanze, ingiungendo ai Maestri di Posta di doverne rassegnare l' importo, unitamente al conto, alcuni giorni prima della partenza de' sopraccennati Cassieri. (*)

Decreto Aulico addì 23. *Giugno* 1783.

Rispetto alla anticipazione di danaro (*Ueberschussgelder*) per le stazioni di poste, questo resta assegnato alle casse a tal oggetto destinate, ma circa il danaro convenuto, questo verrà corrisposto dalla Cassa camerale, e dalla Cassa generale delle poste. Affine però, che i Maestri di posta, i quali si annunciano per qualche anticipazione di danaro, non

---

(*) Nell' atto che gli Ufficj di Posta consegneranno il detto danaro all' Ufficio del Circolo, vi uniranno anche la necessaria controquietanza, ed una cedola esatta contenente la numerazione delle specie di danaro, che si consegna. Boemia 24. Giugno 1783.

abbiano a rimanere passivi verso la cassa, e che quelli all'opposto che sono creditori verso la medesima di qualche restanza possono proseguire nel servizio, saranno in diritto tanto gli uni, che gli altri di pagare o di esigere rispettivamente le loro restanze entro il medesimo Trimestre, giacchè un termine di 4. 5., od al più di sei settimane pare che possi bastare tanto alla Camera per la revisione de' conti, quanto ai Maestri di posta al rispettivo pagamento, od esigenza delle loro restanze, ma qualora ciò non avesse luogo, fuorchè nel prossimo venturo Trimestre, in tal caso quel tale Maestro di posta debitore, si dovrà considerare come passivo, e sollecitarlo al pagamento.

Decreto Aulico addì 11. *Settembre* 1783.

Gli assegni per i Maestri di posta, circa le restanze ai medesimi dovute, si faranno in avvenire alla Cassa generale delle poste di ciascheduna Provincia, piuttosto che alla Cassa camerale, affinchè da quella debba passare soltanto il sovrappiù (*Ueberschuss*) delle imposizioni delle poste alla detta Cassa camerale.

Num. IX.

Della Commissione Aulica delle poste.

Addì 3. *Aprile* 1783.

DAl primo di Maggio 1783. resta abolita la Commissione Aulica stabilita in Vienna per gli affari concernenti la Posta, colle seguenti condizioni.

Primo. Occorrendo che i Maestri di posta si rendessero colpevoli di qualche eccesso verso de' Viaggiatori, per cui fosse necessaria qualche istantanea providenza, si concede l' autorità agli Ufficj dei Circoli di procedere, in caso di precisa indocilità, contro i Maestri, ed Ufficiali di posta colpevoli, anche coll' uso della forza; coll' obbligo però dei medesimi Ufficj di farne quindi il rapporto al Governo della Provincia.

Secondo. Sarà della cura speciale dei Governi l' invigilare sulla conservazione delle strade di Posta, e di fare che i Maestri di Posta tengano a tale oggetto una viva corrispondenza cogli Ufficj dei circoli, affinchè per parte di questi ultimi si dieno le necessarie disposizioni pel più sollecito rimedio, od in casi gravi ne rendano intesi i rispettivi Governi.

Terzo. Toccante la manipolazione, l' interno Regolamento, ed i prodotti della Posta, si proseguirà in avvenire nella guisa stessa, che si è praticata finora; quindi ne viene, che le così dette carte delle lettere (*Briefkarten*), ed i Giornali si continuerà a spedirli immediatamente alla Camera Aulica de' conti, la quale dappoi rassegnerà alla Corte que' conti, che per l' addietro venivano trasmessi immediatamente alle Amministrazioni della Posta, concernenti il loro Distretto. Cotesti conti si trasmetteranno poi ogni Trimestre, cominciando dal dì primo Maggio 1783. dalla Cancelleria di Corte ai rispettivi Governi, affinchè da questi sieno formati gli estratti ripartitamente per ciascun Circolo, che gli si faranno tenere, perchè ogni Ufficio del circolo sappia la somma del danaro di Posta, la quale ogni Maestro di posta debba pagare alla Cassa del circolo prima del giorno 20. di ogni mese.

Num. X.

Della corrispondenza militare.

Addì 12. *Maggio* 1783.

I Giornali duplicati circa la corrispondenza militare *ex Officio* verranno bensì continuati anche all' avvenire, ma quegli esemplari (*Paria*), che dovranno sottoscriversi dal Militare, si conserveranno presso gli Officj delle Poste per loro giustificazione, o per gli usi ulteriori.

Addì 22. *Dicembre* 1783.

Le corrispondenze dei Reggimenti *ex Officio* in affari concernenti il Cordone, saranno esenti di porto, sia per la loro consegna, che per la distribuzione. Ciò nulla meno però i Comandanti dei Reggimenti terranno un esatto giornale di tutte le lettere di tale natura, che si consegneranno, o si riceveranno dalla Posta, per renderne intesa la rispettiva stazione di posta.

Num. XI.

Delle Poste doppie.

Addì 5. *Giugno* 1783

PEr maggior comodo dei Viaggiatori col mezzo della Posta, tutte le Poste doppie o le Poste, e mezzo, che si trovano negli Stati ereditarj della Germania ed Ungheria, verranno cambiate, e i due Maestri di posta, cui riguarda un tale cambio, intendendosela fra di loro, e facendo seguire il cambio a proprie spese, ne goderanno anche gli utili. In caso contrario si destineranno altri Maestri di

posta per l'erezione di nuove stazioni. E que' Maestri di posta, che ricusassero d'intendersela fra di loro, come sopra, perderanno tanto di corsa, quanto importerà il corso della nuova stazione. Potendosi anche da tre simili Poste formarne quattro, si daranno le necessarie disposizioni, perchè ciò abbia a seguire.

Num. XII.

Dei castighi per le tardanze.

Addì 28. *Ottobre* 1783.

QUe' Maestri di posta, i quali fossero causa, che alcun Viaggiatore, che corre la Posta, od una Staffetta, tardassero a giugnere al loro destino, oltre il tempo stabilito, non solo perderanno l'importo della corsa, ma soggiaceranno anche, senza alcun riguardo, alle pene già stabilite su questo proposito.

ARTICOLO III.

Affari concernenti la Caccia, ed i Boschi.

Num. I.

Dell' accettare alcuno nella Professione di Cacciatore, od al servizio del Pubblico per caricare le armi ne' luoghi, ne' quali si tira al segno, od anche al servizio di qualche Particolare;

(Jäger-und Büchsenspanner Aunahme.)

LE Leggi pubblicate 31. Agosto 1713., 15. Febbrajo 1726., 16. Agosto 1732, 23. Aprile 1746., e 15. Luglio 1754., prescrivono sotto il §. 15., che, eccettuati i Feudatarj, la Nobiltà, ed i

veri Cacciatori, non sia permesso ad alcuno, sotto pena di 20 *Scillini*, (*) o di quattro settimane d'aresto per gl' impotenti al detto pagamento, di vestirsi di verde all'uso de' Cacciatori, portando coltello, e corno da caccia; come pure col Regolamento pubblicato addì 5. Aprile 1754. in affari de' boschi, fu prescritto di usare ogni possibile attenzione per allevare in avvenire degli ottimi Cacciatori intelligenti de' boschi, e de' selvatici, e siccome niuno può essere dichiarato libero Cacciatore selvano (*Waldjäger*), nè ammesso per tale, e nemmeno può essere accettato in alcun servizio in qualità di Cacciatore de' boschi come sopra, fino a che non sarà riconosciuto abile dai veri Cacciatori, così resta egualmente vietato di accettare alcuno al servizio nelle foreste per caricare le armi in qualità di (*Büchsenspanner*), il quale non abbia già dato prova della sua abilità, nè di vestirlo da Cacciatore col coltello, e corno da caccia.

Num. II.

Degli eccessi, che si commetono ne' Boschi, e dei castighi stabiliti per gli medesimi.

Decreto Aulico 20. Aprile, e pubblicato in Boemia addì primo Giugno 1781.

COloro, che danneggiano i Boschi Regj, od altrimenti destinati per le miniere, verranno denunziati dai rispettivi Imperiali Regj Cacciatoti di caso in caso al Giudice del luogo più vicino; giusta il Regolamento de' Boschi pubblicato fino dall'

(*) Un *Scillino* equivale ad un di presso a soldi 10. di Milano.

anno 1754., e provato, o confessato il danno, se ne farà il rapporto all' Ufficio de' boschi, perchè ne segua la visita, e successivamente anche la stima rispettiva; ma siccome ai delinquenti potrebbe importar poco di risarcire con danaro le legna rubate, o i danni recati, così ne restano stabilite le pene, come segue:

	Fior.	Kr.
a) Colui, che ruberà un albero segaticcio, sarà condannato allo sborso di .	2	54
ed al lavoro di sei giorni.		
b) Pel furto di un albero grosso da far trave	1	45
oltre il lavoro di quattro giorni.		
c) Pel furto di un albero mezzano da far trave, oltre il lavoro di tre giorni .	1	15
d) Pel furto di un albero ordinario da far trave, due giorni di lavoro, ed .	1	—
e) Per un piantone da steccato, o da barriera, un giorno e mezzo di lavoro, e	—	45
f) Per un legno dolce, od una asse (*Schalholz*), (*Latten*), oltre il lavoro di un giorno	—	27
g) Pel furto di un faggio grosso . . .	4	30
ed otto giorni di lavoro.		
h) Per un faggio mezzano, sei giorni di lavoro, e	3	30
i) Per un faggio ordinario, oltre la pena di cinque giorni di lavoro . .	2	80
Ed ai sopraccennati castighi soggiaceranno i Contravventori per la prima volta ec.		

Quelli poi, che apportassero qualche danno di minore entità, sia alle frondi, ai pascoli, od allo strame, e simili, oltre al risarcimento del danno,

giusta la stima da farsi dal Regio Ufficio de' boschi, saranno anche puniti con un proporzionato lavoro personale. In caso di replicata contravvenzione, si duplicherà la pena prescritta, e ricadendovi per la terza volta il castigo corporale sarà triplicato, ed in ferri. Il prodotto di tali pene verrà impiegato a beneficio, e conservazione de' boschi. Qualora poi alcuno vi ricadesse la quarta volta sarà castigato colla Casa di correzione (*Spinnhaus*). Di tali pene si terrà un esatto protocollo presso i R. I. Ufficj de' boschi, cui tutti gli Ufficj economici presteranno ogni assistenza su tale proposito. Del resto il rifacimento del danno dovrà corrispondersi a misura de' fitti de' boschi alle volte maggiore, od anche minore, ma rispetto ai castighi corporali, questi avranno il suo effetto, come è stato prescritto. Ogni qual volta poi il delinquente si credesse aggravato dalle pene impostegli dal Ufficio de' boschi, gli sarà sempre libero d' implorare dall' I. R. Ufficio Superiore una visita di concerto, e la stima successiva, coll' intervento dell' Ufficio economico (*Wirtschaftsamt*). (*)

(*) Mediante Aulico Decreto in data 8. Novembre 1781., ed intimato in Boemia li 30. del detto mese, fu soggiunto, che la suddetta Normale per gli castighi come sopra non s' intende che per gli soli boschi riservati per le miniere, e non per tutti i boschi esistenti nelle Signorie Camerali.

In data de' 20., e 27. Settembre del detto anno 1781. Rispetto ai castighi dei Cittadini, e Minatori delle Città di montagna confinanti coi boschi, commettendo essi qualche eccesso ne' boschi, S M sul riflesso che tutte le pene pecuniarie sono dannose per gli Contribuenti, ha benignamente risolto, che siccome per gli eccessi, che si commettono ne' boschi Camerali, il Contravventore viene punito con pena corporale proporzionata al delitto, così cotesta Normale servirà anche per gli Cittadini, e Minatori delle Città di montagna.

Num. III.

Del Salvaggiume.

Addì 20., *e* 30. *Giugno* 1781.

AGli Ufficj economici, ed ai Cacciatori presso le Signorie Camerali resta indicato, che non si debba bensì custodire presso delle dette Signorie alcun salvaggiume in particolare, ma che non sia lecito egualmente di andarvi a caccia, fuorchè ne' tempi prescritti nella Patente 1743. per ciascuna sorte di salvaggiume, e segnatamente come segue.

„ I cervi, sia sui monti, che al piano, non potranno cacciarsi fuorchè precisamente dal dì 24. Giugno alli 24. Settembre, cioè dalla festa di San Giovanni Battista, a quella di S. Michele: bene inteso, che i cervi non siano minori di un così detto (*Zehner*), fra quali si vogliono eccettuati anche le femmine, che hanno riposto.

„ L' altro salvaggiume potrà cacciarsi durante la metà di Ottobre, Novembre, e Dicembre.

„ Del così detto salvaggiume nero (*das Schwarze Wild*); si potrà andare a caccia dalli 15. Ottobre fino alla festa dei tre Re, e dalla Purificazione della Madonna fino alla fine del Carnovale.

Rispetto alle capre selvatiche, ossia capriuole restane vietata la caccia a chiunque si sia; ma non così riguardo ai capriuoli, di cui è permessa la caccia nel corso di tutto l'anno.

„ Chi contravvenisse a questa Ordinazione, e ne fosse convinto, per un cervo, od altro salvaggiume cacciato fuori del tempo stabilito, sarà obbligato irremissibilmente a pagare 400. sessantine di *Meissel* (*), per un selvatico nero 200., per una

(*) *Meissel* piccola moneta, che equivale ad un di presso a 9. danari.

capra ſelvatica, oſſia capriuola 50. ſeſſantine. Come pure chiunque oſerà portarſi ſul Territorio foreſtiere con cani da caccia, pagherà la pena di 300. ſeſſantine di *Meiſſel*, ſenza alcun riguardo, e ciò quand' anche del ricorſo interpoſto preſſo del Giudizio delegato, ne foſſe ſtata partecipata la notizia alla Corte, poichè in tali caſi di pene pecuniarie, o di arreſto perſonale, non può avere altro effetto, che il devolutivo, ma non già il ſoſpenſivo. A tali pene ſoggiaceranno egualmente que' Feudatarj (*Obrigkeiten*), che ordineranno ai loro Cacciatori, o Contadini di andare a caccia contro coteſte Ordinazioni, o che ſapendolo lo diſſimuleranno.

„ In caſo poi, che il Contravventore foſſe una perſona nobile, od un Feudatario tale, che non aveſſe i mezzi di pagare le ſopraccennate pene, e nè anche mediante la vendita di qualche proprietà, verrà punito invece per la prima volta coll' arreſto di tre ſettimane, e del doppio per la ſeconda volta preſſo l' Ufficio del Circolo, oppure gli verrà tolto il diritto della caccia per ſei meſi, od anche per un anno intero, ſecondo le circoſtanze. La pena per un Suddito ſarà di tre meſi d' arreſto.

Num. IV.

Del fare il Carbone.

Auſtria addì 30. *Dicembre* 1782.

REſta abolita ogni limitazione, o legame riguardante la fabbricazione del carbone, e la taſſa per la vendita del medeſimo; e però ſarà lecito quindinnanzi a qualunque Proprietario di boſchi il fabbricare carbone, purchè non ſi oltrepaſſi quanto reſta preſcritto nel Regolamento concernente i detti boſchi.

ARTICOLO IV.

Affari concernenti gli Ebrei.

Decreto Aulico addì 19. *Ottobre* 1781.

AL maggiore vantaggio della nazione Ebrea, vuole S. M., che sia tolta da quì innanzi qualunque distinzione usata per l'addietro negli abbigliamenti, od altro degli Ebrei, e però resta abolita l'usanza delle maniche gialle presso il sesso maschile, e dei nastri egualmente gialli presso le femmine di stato tuttora libero. Gli Ebrei pertanto, comportandosi essi come conviene, ed in buona pace, non saranno punto molestati da chicchessia sul merito dei loro vestiti.

Boemia addì 2. *Novembre* 1781.

Affine di rendere gli Ebrei meglio educati, ed istrutti, fu ordinato quanto segue.

Primo. Fra il termine di due anni avvenire dovranno rinunziare alla loro lingua nazionale, e da ora in poi tutti i contratti, descrizioni, testamenti, conteggi, libri di negozio, testimonianze, e tutto ciò, che possa avere connessione colle materie giudiziarie, od anche fuori di Giudizio, dovrà essere concepito nella lingua del paese, sotto pena di nullità, e di nessuna giudiziaria assistenza, sicchè non sarà più lecito ai medesimi di far uso della loro lingua nazionale, fuorchè per ciò, che concerne il loro servizio divino.

Affine di assicurarsi sempre più dell' esatto adempimento di questa Legge, sarà bene, che presso le scuole generali degli Ebrei venga introdotta una scuola sul piede di quelle normali, sotto l' ispezione dei Direttori delle medesime: bene inteso di non porre il menomo ostacolo a tutto

ciò, che riguarda la loro Religione, ed il servizio divino.

Secondo. A tale oggetto verranno obbligati gli Ebrei, ove abbbiano già alcune scuole loro proprie, a mandare, senz' altra replica, alcuni abili Individui della loro Religione ai detti Direttori a misura del bisogno, e del numero delle scuole, per essere istruiti in qualità di maestri, e precettori. Rispetto poi alla cura, ed ispezione delle scuole ebree da stabilirsi sul piede delle scuole normali, ciò spetterà al Direttorio cristiano stabilito per tutte le altre scuole normali, il quale resta anche incaricato di assistere agli esami semestrali delle dette scuole normali ebree. Il Direttorio suddetto è pure incumbenziato, sentiti pria i capi degli Ebrei, di fare allestire i libri per le scuole ebree da leggere, od altrimenti scolastici, per quanto non si possa far uso di quelli già composti pei Cristiani, anzi affine di guadagnarsi sempre più la loro confidenza, si farà recare le lezioni estratte dai loro stessi libri morali, ed ommettendo tutto ciò, che può essere contradditorio, si atterrà per ciò, che riguarda il buon costume, alle regole generali della Filosofia morale.

Rispetto poi a tutti gli altri oggetti, come sono l'ortografia, la grammatica, la geografia, la storia, la geometria, e simili, per conservare l'uniformità, si farà uso anche nelle scuole normali ebree dei soliti libri scolastici; ma si avrà sopra tutto ogni speciale riguardo di astenersi da qualunque cosa, che concerna la Religione, i riti, e le loro orazioni, affinchè i genitori non abbiano motivo di levare via dalle dette scuole i loro figliuoli, e non debba andare a vuoto una sì salutare providenza.

Terzo. Quegli Ebrei, cui non è data l'occasione di mandare i loro figlj alle scuole ebree, sa-

ranno tenuti di mandarli alle ſcuole criſtiane per ivi apprendere a leggere, a ſcrivere, a far conti, ed altro.

Sarà pure permeſſo alla gioventù ebrea di frequentare le ſcuole ſuperiori preſſo le Univerſità degli Stati ereditarj.

Quarto. Sarà libero agli Ebrei il leggere qualunque libro ammeſſo dalla I. R. Cenſura; ma qualora eglino voleſſero introdurre nello Stato libri foreſtieri, giacchè in Praga evvi una ſtamperia ebrea loro particolare, dovranno chiederne ogni volta la licenza, e tanto i libri introdotti, quanto quelli impreſſi nella loro ſtamperia, verranno ſottopoſti alla reviſione della I. R. Cenſura.

Quinto. Per ciò, che concerne la limitata libertà degli Ebrei, onde procacciarſi il loro ſoſtentamento, è ſtato benignamente ingiunto quanto ſegue.

a) Si permette agli Ebrei la coltivazione dei terreni nel luogo ſteſſo, ove eſſi dimorano, e non già in tutti i luoghi di campagna, a loro beneplacito, con condizione, che i detti terreni ſieno preſi in affitto per 20., e più anni, e non altrimenti, e che tutti i lavori vengano fatti per mano degli ſteſſi Ebrei, ed in iſpecie ſui terreni incolti, ed anche coltivati, eccettuati però i fondi ſpettanti a' Sudditi contribuenti, e quando abbracciaſſero la Criſtiana Religione, potranno anche acquiſtarne legalmente la proprietà; ma ſiccome gli Ebrei non ſono conſcj dell' agricoltura, così per i primi anni potranno bensì prendere al ſervizio perſone Criſtiane, ma colla condizione, che non debbano pernottare preſſo di loro, ma preſſo gli ſteſſi Criſtiani. Sarà pure lecito ai medeſimi di provvederſi a tale oggetto delle beſtie da tiro, di fruire de' paſcoli riſpettivi, e di abitare nelle caſcine (*Chaluppen*): bene inteſo però, riguardo a queſt' ultimo punto, che il nume-

ro delle famiglie ebree, ſtabilito in ciaſcun luogo nel così detto anno decretorio, non abbia punto ad alterarſi.

b) Reſta pure conceduto ai medeſimi il carreggiare, non meno che

c) di apprendere qualunque profeſſione preſſo i maeſtri Criſtiani, ma riſpetto all' eſercizio delle medeſime, ciò non potrà aver luogo altrimenti, fuorchè a norma delle coſtituzioni veglianti, e delle civiche coſtumanze.

d) Lo ſteſſo s' intende anche rapporto all' eſercizio della pittura, ſcultura, come di qualunque arte liberale.

c) Viene del pari grazioſamente permeſſo agli Ebrei di lavorare nelle Fabbriche, per cui ſi richieggono macchine particolari, e diſpendioſe, e d' impiegarſi tanto nel commercio in grande, quanto nella mercatura minore, non altrimenti, e ſotto le ſteſſe condizioni, e i privilegj accordati ai Criſtiani, e ſenza limitazione, od eſcluſione dal negoziare al minuto, poichè da ciò ne ritraggono il principale loro ſoſtentamento, ed il vietarglielo ſarebbe lo ſteſſo che mandarli in rovina.

f) Sotto di queſta legge ſi comprendono anche le manifatture, che furono dichiarate libere, cioè il filare, il teſſere, fabbricare drappi di ſeta, e ſimili.

Boemia addì 2. Novembre 1781.

Affine di togliere di mezzo qualunque difficoltà, che poteſſe naſcere per parte degli Ebrei, in ordine ai favori accordati ai loro figlj, reſtano incaricati i Magiſtrati, e Capi dei luoghi, di intimare ſeriamente a tutti i Sudditi, che debbano conſiderare gli Ebrei, e trattarli come loro confratelli, deporre i pregiudizj, che dominano preſſo di alcùni, e ſpecialmente

mente presso la gente bassa di disprezzo verso la nazione ebrea: pregiudizj, che hanno dato pur troppo motivo a varie incongruenze, ed anche ad eccessi degni di punizione. S' insinuerà anche agli stessi Ebrei di comportarsi come conviene ad onesti, e bravi Cittadini, facendo loro comprendere sopra tutto, che i favori, che loro comparte S. M. non abbiano a renderli superbi a segno di commettere delle animosità, e molto meno degli eccessi, o degl' inganni, ma che all' opposto procurino di rendersi sempre più degni delle grazie della stessa M. S., mediante la regolare loro condotta come Cittadini onorati.

Per l' Austria fu ordinato su tale proposito quanto segue.

Vienna addì 11. *Luglio* 1782.

Dal momento, che S. M. I. prese le redini del governo una delle mire sue principali fu, che tutti i suoi Sudditi di qualunque nazione, o religione essi sieno, tosto che vengono ammessi, e tollerati ne' suoi Stati, debbano aver parte nella comune felicità, godere della libertà accordata dalle Leggi, e che non abbiano a trovare alcun ostacolo a procacciarsi in qualunque lecita maniera il proprio sostentamento, ed a promuovere l'industria in generale.

Siccome poi, dietro coteste massime di S. M., le Leggi veglianti, ed il Regolamento per la nazione Ebrea, in tutti gli Stati ereditarj, e specialmente in Vienna, e nell' Austria inferiore, non possono corrispondere in tutto, e per tutto alle Sovrane intenzioni, così vengono modificate, per quanto lo esige la varietà de' tempi, e le circostanze, nel modo seguente.

Primo. Egli è mente di S. M., che agli Ebrei abitanti in Vienna non sia già accordata per ciò, che concerne l'esteriore tolleranza, una libertà maggiore, ma fermo stante quanto già fu disposto, non sarà lecito ai medesimi di formare una speciale Comunità diretta da un capo della loro nazione, ma ciascuna famiglia godrà per se stessa, come per lo passato, della protezione delle Leggi municipali, in buona pace, a norma dei diritti di tolleranza ai medesimi concessa dalla Reggenza dell' Austria inferiore; non sarà concesso ai medesimi alcun pubblico servizio divino, nè pubbliche Sinagoghe, come pure resta loro vietato di erigere quì alcuna stamperia propria per l' impressione de' loro libri di preghiere, od altri libri ebraici, ma in tal caso dovranno indirizzarsi alla stamperia esistente in Boemia. Qualora poi volessero introdurre nello Stato da esteri Paesi alcuni libri ebraici, stante la generale proibizione su questo proposito, saranno tenuti ogni volta ad impetrarne l' assenso, e quindi sottoporre tutti i libri forestieri alla I. R. Censura, egualmente che tutti gli altri Sudditi.

Secondo. Colla presente Ordinazione non s' intende del pari di volere aumentato il numero degli Ebrei sì in Vienna, che in tutti gli Stati ereditarj in generale, e nemmeno di introdurre degli Ebrei forestieri nello Stato, senza un valido motivo, o qualche loro merito particolare; ma all' opposto egli è mente del Sovrano, che rispetto al loro numero, ed alle costumanze tutto debba rimanere *in statu quo*, giusta le pratiche veglianti oggidì quì in Vienna, ed in tutta l' Austria inferiore; colla avvertenza, che in que' Luoghi, in cui non hanno giammai abitato gli Ebrei, non possano neanche all' avvenire fissarvi lo stabile loro domicilio: eccettuato che alcune particolari circostanze richiedessero di dovere necessariamente deviare da questa Legge.

Terzo. Attesa cotesta limitazione di tolleranza, non sarà libero quindinnanzi ad alcun Ebreo di trasferirsi in Vienna dagli altri Stati ereditarj, affine di fissarvi il suo soggiorno, eccetto che se ne avesse ottenuta la licenza dal Governo dell' Austria inferiore. Gli Ebrei forestieri però dovranno impetrarne la permissione immediatamente da S. M.

Quarto. Per ottenere una tale permissione dovranno sì gli uni, che gli altri indicare sinceramente quali sieno i mezzi, cui eglino intendono appigliarsi, affine di procurarsi il loro sostentamento, e quale sia lo stato de' medesimi, unitamente a quanto possèggono, onde rilevare se abbiano mezzi sufficienti per disimpegnare le loro incumbenze, e di partecipare della quì accordata tolleranza; accennando inoltre al Governo dell' Austria inferiore cosa credono di poter corrispondere per la tolleranza, che loro si concede. Il Governo poi stabilirà l' importo del così detto danaro di tolleranza (*Schutzgeld*), in modo tale, che a tenore delle vantaggiose, o deteriorate circostanze delle persone tollerate, possa il detto importo, dopo un maturo esame, od aumentarsi, o diminuirsi.

Quinto. Mediante un tale pagamento resta autorizzato il contribuente a trattenersi in Vienna colla moglie, e co' figlj, i quali non esercitando nessuna arte, o negozio, vengano dal medesimo mantenuti: a godere della Sovrana protezione: a potersi dare al commercio accordato alla sua nazione; ed a praticare tutti i mezzi onesti affine di procacciarsi il vitto.

Sesto. Un tale favore non si estende però ai figli di un Padre tollerato, i quali fossero ammogliati, e cominciassero a far casa da se, e nemmeno per una figlia, la quale si maritasse con uno, il quale quì non fosse peranco tollerato, oppu-

re con un Ebreo forestiere. Ciascun Genitore sarà tenuto di notificare precedentemente cotesti matrimonj, e qualora il figlio volesse quì trattenersi dovrà corrispondere il pagamento speciale di tolleranza; oppure ottenendo la licenza di trasferirsi altrove, pagherà il così detto danaro di traslocazione (*Absahrtgeld*). Per un Genero però, che non sia peranco fra il numero dei Tollerati, e che intendesse di abitare quì, essendo un forestiere, dovrà impetrarne la permissione da S. M., e, se Suddito dei Paesi ereditarj, dal Governo dell' Austria inferiore, oppure qualora si avesse ottenuta la licenza di maritare una figlia con forestiere, si dovrà pagare la traslocazione (*Absahrtgeld*), a misura dell' importo della dote, che sorte dallo Stato.

Settimo. Ne' Paesi di campagna aperta nell' Austria inferiore resta come per l' addietro vietato agli Ebrei di abitarvi, eccettuato che volessero erigere qualche Fabbrica, od introdurre l' esercizio di qualche utile professione in una Terra, in un Borgo, in una Città di campagna, od anche in un luogo tuttora deserto, nel qual caso dovranno però chiederne il permesso al Governo, il quale ottenuto goderanno anche in campagna di tutte quelle prerogative, e libertà che godono gli altri della loro Religione nella Capitale.

I favori, che in virtù di queste nuove Ordinazioni si accordano alla nazione degli Ebrei, e per cui il Regolamento per essi pubblicato in data 5. Maggio 1764. viene ad assere di niun valore, sono i seguenti, cioè:

Essendosi preso per iscopo di rendere la nazione Ebrea più utile, e vantaggiosa allo Stato, principalmente mediante una migliore educazione, ed istruzione della sua gioventù, e coll' applicarla nelle scienze, nelle arti, e nelle professioni, così

Ottavo. Viene conceſſo, anzi ſi ordina agli Ebrei tollerati in ciaſcun luogo, non avendo ſcuole tedeſche loro proprie, di mandare i loro figlj alle ſcuole normali Criſtiane, od alle ſcuole Reali, per apprendervi almeno a leggere, a ſcrivere, ed a far conti. E quantunque nella I. R. Reſidenza non abbiano eglino alcuna Sinagoga loro propria, reſta però conceſſo ai medeſimi di erigere a proprie ſpeſe una ſcuola pei loro figlj ſul piede delle ſcuole normali, con Precettori della loro ſteſſa Religione. Quindi dovranno eſſi ſcegliere a tale oggetto tre giovani eſperti, e ſpedirli preſſo di queſta Direzione delle ſcuole normali, affine di apprendervi il metodo. Coteſte loro nuove ſcuole normali reſteranno per altro ſotto la ſteſſa direzione, e cura di tutte le altre ſcuole tedeſche, laſciando ai detti Direttori le neceſſarie diſpoſizioni, e ſegnatamente per ciò, che concerne la ſcelta de' libri morali. Si dovrà per altro far comprendere preventivamente agli Ebrei, qualmente S. M. ſia inclinata di non inquietarli nell' eſercizio della loro Religione, e nelle loro maſſime, e di laſciare libero ai medeſimi la compoſizione dei libri morali, colla ſola condizione, che debbano ſottoporli alla viſita, ed impetrarne l'approvazione dalla Suprema Direzione delle ſcuole.

Nono. Riſpetto alle ſcuole ſuperiori, ſiccome non fu mai vietato agli Ebrei il frequentarle, così una tale permiſſione reſta quì rinnovata, e confermata.

Decimo. Affine di facilitare loro i mezzi, ed ampliare la ſtrada a procurarſi il neceſſario ſoſtentamento, ſi concede ai medeſimi la facoltà di potere apprendere qualunque arte, o meſtiere, tanto quì, che altrove, preſſo di Maeſtri Criſtiani, ed anche fra di loro, e però potranno ſervire preſſo dei detti Maeſtri Criſtiani in qualità di garzoni (*Lehrjungen*), o lavorare in qualità di giovani (*Geſellen*), ed i Pro-

fessionisti Cristiani potranno accettarli senza veruna difficoltà; il che però non dee intendersi per un obbligo nè per parte degli Ebrei, nè de' Cristiani, lasciando ad amendue le Parti la libertà d'intendersela, e convenire insieme come più loro piacerà.

Undecimo. Inoltre resta la Nazione ebrea abilitata bensì generalmente a potere esercitare liberamente ogni sorta di mestiere, ma non già a godere dei diritti di cittadinanza, e maestranza, poichè ne rimangono esclusi, e per conseguente non potranno oltrepassare il presentaneo costume di quì: bene inteso però che debbano, egualmente ai Cristiani, impetrarne prima l'assenso, se in Città da cotesto Magistrato, e se in Campagna dalla Reggenza, ossia dal Governo dell'Austria inferiore, assenso, che a tenore delle circostanze potrà loro accordarsi, od anche negarsi; su di che sarà riservata al Supremo Magistrato Aulico l'ultima cognizione della cosa, come si costuma presso dei Cristiani in caso di implorati privilegj. Anche la pittura, la scultura, e qualsivoglia altra arte liberale potranno gli Ebrei esercitarle egualmente che i Cristiani.

Duodecimo. Si lascia pure totalmente libero a tutti quelli, che professano la Religione ebrea di darsi a qualunque ramo di commercio non soggetto ai diritti di Maestranza, e restano anche in diritto di esercitare il commercio in grande sotto le medesime condizioni, e libertà, concesse ai Sudditi Cristiani.

Decimoterzo. Essendo stato sempre concesso agli Ebrei di erigere delle Fabbriche, e di promuovere le Manifatture, quindi si rinnova loro una tale licenza, perchè sieno sempre più animati a proseguire in siffatti impegni generalmente vantaggiosi.

Decimoquarto. Si concede di più ai medesimi, ad oggetto di impiegare i loro capitali con sicurez-

za, di poter fare degli imprestiti sopra Beni stabili, ossia sopra le così dette realità, senza che sieno obbligati a farsi registrare nei catastri (*sich einschätzen zu lassen*).

Decimoquinto. Stante i moltiplici mezzi di guadagno procurati agli Ebrei, ed attesa la somma connessione, che ne deriva coi Cristiani, vuole il buon ordine delle cose, che si abbia a conservare la reciproca confidenza, e però resterà da quì innanzi abolita non solo la lingua, ma anche la scrittura ebraica, oppure il così detto Gergo, ossia miscuglio di lingua tedesca, ed ebraica, sicchè ne sia tolto assolutamente l'uso di tale lingua in tutti gli atti pubblici, tanto in giudizio, che fuori, dovendosi invece servire d'oggi in avanti della Lingua del Paese; anzi per impedire tutti i raggiri, che potessero usarsi, per deviare da questa Ordinazione, scusandosi col dire, ciò non essere sì tosto fattibile, si accorda loro il termine di due anni avvenire dalla data di questa Patente, colla dichiarazione, che spirato il detto termine, tutti i contratti concepiti in Lingua ebraica, od anche scritti soltanto con caratteri ebraici, saranno invalidi, e nulli.

Decimosesto. Per facilitare, ed aprire tutte le strade possibili agli Ebrei per sostentarsi, anche per parte della loro gente di servizio, si permette a' medesimi di poterne prendere in loro ajuto tanta, quanta sia loro necessaria ne' proprj affari, non solo della loro Religione, ma anche de' Cristiani, coll'obbligo però di dover rassegnare al Governo, non già ogni Trimestre, come per lo passato, ma una volta all'anno, un esatta relazione, in cui siano specificate oltre il numero della gente componente la propria famiglia, ed altri della stessa Religione, anche tutte le persone di servizio col nome, cognome, età, e religione di ognuno. La

gente di servizio di nazione ebrea alloggierà presso dei respettivi Padroni, o Capi di famiglia, i quali dovranno anche essere garanti, che le medesime non abbiano ad esercitare alcun mestiere, o professione vietata agli Ebrei non tollerati. Giova quindi sperare, che sotto il pretesto della gente di servizio, non si darà ricovero permanente ad Ebrei forestieri, nè si oserà deludere gli ordini Sovrani proibitivi su tale materia con qualche inganno, poichè ciò venendosi a scoprire, i Contravventori saranno rigorosamente puniti.

Decimosettimo. Già s' intende da se, che coteste persone di servizio di nazione ebrea, siano di stato libero, oppure avendo famiglia, tanto il marito, quanto la moglie, e i loro figlj già cresciuti in età, abbiano il diritto di esercitare qualche arte, o professione, o di servire, sia nella stessa casa, sia presso di altri Ebrei, poichè senza essere al servizio di alcuno, od altrimenti tollerati, non sarà loro concesso di potersi quì trattenere.

Decim'ottavo. In virtù della presente Ordinazione resta anche tolta la finora usata limitazione delle case destinate specialmente per gli Ebrei, e però sarà quindinnanzi permesso agli Ebrei tollerati di prendere a pigione le abitazioni loro tanto nella Città, che ne' Sobborghi.

Decimonono. Resta niente meno abolito totalmente il consueto dazio personale (*Leibmaut*), che pagavano gli Ebrei forestieri, essendo libero ai medesimi di trasferirsi di tempo in tempo nella Città residenziale liberamente, a motivo dei loro interessi, senza che sieno obbligati a procurarsi l' alloggio, ed il mantenimento soltanto presso gli Ebrei tollerati, od i così detti bettolieri (*Garköchen*) della loro Religione, e così potranno col loro danaro provvedersi di quanto loro abbisogna, sì per l'alloggio, che pel man-

tenimento, od altro, ove più piacerà ai medesmi. Rispetto poi all' indennizzamento di quelli, che esigevano il detto dazio personale dagli Ebrei, resterà riservato agli stessi Fittori d' intendersela col Corpo degli Ebrei, perchè venga loro corrisposto un equivalente meno gravoso che sia possibile.

Vigesimo. Ma siccome è già stato dichiarato, che il numero delle famiglie Ebree quì domiciliate, non abbia ad aumentarsi; quindi è, che gli Ebrei forestieri, che quì giungano, dovranno, subito arrivati, annunciarsi presso il Governo dell' Austria inferiore, indicando quali interessi abbiano, ed il tempo, di cui abbisognano per darvi passo, ed aspettarne dal detto Governo l'assenso, o forse anche una limitazione di termine, spirato il quale, o dovranno partire, oppure impetrarne una proroga. Coloro, i quali vi si trattenessero, o senza averne avuta la permissione, od al di là del termine prefinito, o che si tenessero celati, verranno rintracciati, presi in arresto, e scortati fuori del paese. Ciò stante sarà a carico del Governo dell' Austria inferiore di fare invigilare attentamente dalla gente della Polizia circa l' esatta partenza di cotesti Ebrei forestieri; anzi per la più facile esecuzione di quanto sopra, restano incaricati tanto i Cristiani, che gli Ebrei, presso de' quali i forestieri prenderanno alloggio, a doverne rassegnare il già prescritto rapporto al Governo, anche dentro dello stesso giorno.

Vigesimoprimo. Da ciò ne viene in conseguenza, che cotesti forestieri non possono essere considerati nel loro traffico, o commercio, e nemmeno per ciò, che concerne i mezzi di procurarsi il vitto, egualmente agli altri Ebrei quì domiciliati, e tollerati; e però non possono essere qualificati a fare negozio di quelle merci, che sono

concedute soltanto ai Negozianti, che ne hanno il vero diritto, ed agli Ebrei quì tollerati. Per ciò, che riguarda poi il negoziare girando di casa in casa per la Città (*haufiren*), od in campagna, resta sì agli uni, che agli altri rigorosamente proibito, sotto pena della confisca delle merci.

Vigesimosecondo. Per lo contrario sarà libero ai detti Ebrei forestieri ne' tempi delle Fiere di potere far traffico di tutte quelle merci, delle quali è generalmente permessa l'introduzione, e fuori dei detti tempi di mercato potranno negoziare egualmente, ma soltanto con quelle merci, le quali ciascun estero negoziante ha il diritto di poter vendere. Egli è egualmente conceduto ai medesimi, come a qualunque altro, di poter far compra di merci non vietate da spedirsi fuori Stato, non meno che di accettare commissioni di qualunque merce, di cui è permessa quì l'introduzione, di ogni genere, e materiale di Fabbriche, ancora greggio, e non lavorato, giusta i diritti accordati a tutti i Negozianti, e Professionisti. Si guarderanno però bene di rilevare delle cose rubate di qualunque specie, o di prestar mano al loro celamento, poichè in tali casi essi verranno puniti con ogni rigore, a tenore delle Leggi.

Vigesimoterzo. Anche le tasse duplicate tanto giudiziarie, quanto di Cancelleria, che gli Ebrei erano tenuti corrispondere per l'addietro, sono onninamente abolite.

Vigesimoquarto. Tutti i segni, e le distinzioni usate finora presso gli Ebrei, come sono il portar la barba, il non uscire ne' giorni di Domenica, ed altre feste comandate prima delle ore 12., od il non potere trasferirsi in luoghi di pubblico divertimento, e simili, saranno da quì innanzi assolutamente aboliti. Anzi ai Negozianti all'ingrosso,

ed ai loro figliuoli, come pure alle persone di maggior riguardo (*Honoratiores*) si concede la facoltà di portare la spada.

Vigesimoquinto. Siccome in virtù delle Ordinazioni, e de' privilegi presenti, la Nazione Ebrea viene ad essere considerata a un di presso eguale ai forestieri di qualunque altra Religione; quindi è che dovrà anche osservare scrupolosamente tutte le Leggi municipali tanto politiche, o civili, quanto le giudiziarie, alle quali saranno soggetti egualmente che gli altri abitanti, come pure alla giurisdizione del Governo, e de' rispettivi Tribunali in qualunque affare politico, o giudiziario. Sperasi pertanto, che i detti Ebrei non abuseranno della grazia di S. M., che non apporteranno alcun pubblico disturbo, o dispiacere, mediante raggiri, od inconvenienze contrarie al buon regolamento, che non impediranno giammai l'esercizio della Cristiana Religione, e molto meno che mostreranno per essa, o pe' suoi seguaci, il menomo disprezzo, poichè un empio di tal fatta verrà punito col massimo rigore, ed anche scacciato, a tenore delle circostanze, da tutti gli Stati di S. M. I. (*).

Addì 19. Dicembre 1781.

D'oggi in avanti cesseranno totalmente il così detto dazio personale (*Leibmaut*), le tasse duplicate,

---

(*) In data di Vienna 12. Giugno 1782. fu soggiunto, che quegli Ebrei forestieri, che giungono a Vienna, debbano, in virtù della Patente antecedente, annunciarsi senza alcun fallo presso la Cancelleria di Governo dell' Austria inferiore, e segnatamente presso del Commissario a tal effetto destinato nella così detta Casa Provinciale dell Austria inferiore (*n: ö: Jerdkeus*), affine di ottenere la permissione di trattenervisi, indicando i loro affari, e qualunque altra circostanza, di cui venissero interrogati; in caso contrario coloro, che trascurassero d'impetrare la licenza come sopra, verranno presi in arresto, e scortati altrove fuori di Paese

ed il pagamento per le cedole di paſſaggio, e ritorno, o per pernottare, le quali taſſe ſi corriſpondevano dagli Ebrei, a differenza degli altri abitanti Criſtiani. (*)

Addì 31. Dicembre 1781., ed in Boemia addì 28. Gennajo 1783.

La Commiſſione eretta per gli affari degli Ebrei ſi dichiara del tutto abolita; E però tutti gli oggetti, che erano di ſpettanza della detta Commiſſione, ſi porteranno in avvenire innanzi al Governo della Provincia.

Boemia addì 11. *Gennajo* 1782.

Anche nel Regno di Boemia ſarà permeſſo agli Ebrei ne' tempi de' mercati di abitare nelle Città, tanto di giorno, che di notte, egualmente ai Criſtiani; E però verrà tolta loro una tale proibizione, contraria alla libertà dei mercati, ed al libero commercio accordato agli Ebrei, in tutte quelle Città ove per avventura ſuſſiſteſſe. Si eccettuano però le Città di montagna (*Bergſtädte*), le quali non ſono da comprendervisi, fino a che non venga altrimenti ordinato.

Auſtria addì 2., *e* 10. *Gennajo* 1783.

Gli Ebrei degli Stati ereditarj della Germania, e del Regno di Boemia, come anche della Galizia, eſſendo muniti di atteſtati degni di fede, firmati,

---

(*) Il dazio detto di Buda, che ſi è pagato finora dagli Ebrei, come pure quello così detto di telleranza ſopra le merci, reſtano aboliti dal primo Agoſto 1782., ed invece di queſt' ultimo verrà ſoſtituita una contribuzione perſonale di un Fiorino per ciaſchedun Ebreo, il quale ſi trasferiſca nel Regno d' Ungheria, e che non abbia nel detto Regno alcuno ſtabile domicilio. Decreto Aulico addì 11. Luglio 1782.

cioè dai rispettivi Capitani dei Circoli, o Magistrati delle Città, cui dee essere unita anche la loro descrizione personale, potranno entrare nella Ungheria, e sortirne liberamente, e la consueta tassa di un Fiorino per l'ingresso non verrà corrisposta, fuorchè dagli Ebrei forestieri, qualunque sia l'oggetto della loro gita in detto Regno, sieno essi pupilli, od in maggiore età. E se alcuno tentasse di deludere cotesta contribuzione verrà punito per la prima volta col triplicato pagamento della medesima, ed in caso di reiterata mancanza con un rigore assai maggiore.

Boemia addì 8. Febbrajo 1783.

Quelle Leggi, che impongono di castigare quegli Ebrei, che si uniscono in matrimonio senza averne ottenuto l'assenso, verranno pubblicate in ogni Sinagoga non solo adesso, ma anche ogni anno, ad oggetto, che se qualche Ebreo nazionale si trasferisse fuori Stato, ed ivi si ammogliasse senza il dovuto assenso, per cui avesse quindi ad esserne responsale, non possa esimersi dal castigo, scusandosi d'ignoranza.

Boemia addì 22. Ottobre 1783.

In tutte le scuole ebree, ove si suole dare il nome, e la benedizione alle femmine che nascono, si dovranno tenere de' Registri regolari, ne' quali i così detti Cantori delle scuole (*Schulsinger*) dovranno scrivere il nome delle femmine nate, per rassegnarne la specificazione col fine dell'anno al Rabbino del Circolo, ed al rispettivo Rabbino della Comunità; ma siccome gli Ebrei, che abitano separatamente in campagna sogliono eseguire coteste cerimonie nella propria casa, così questi tali, e la Levatrice, che sarà presente, dovranno indicare all'

Agente superiore del luogo il giorno, ed il sito, in cui sarà nata la femmina Ebrea, unitamente al nome della medesima, ed il detto Agente prenderà in nota ogni cosa, e custodirà presso di se la detta nota, affinchè si possa rilevare ad ogni occorrenza l'età, e la patria del Sesso femminile ebreo.

ARTICOLO V.

Affari concernenti le pensioni, e cauzioni, cui si aggiungono anche gli oggetti di cassa, dell'arrha, delle diete, e delle rimunerazioni.

Num. I.

Delle Pensioni.

Decreto Aulico addì 31. Marzo 1781.

ESsendo giunti a notizia di S. M. i disordini, e le incongruenze, che regnano attesa la diversità dei soldi, delle gratificazioni, delle pensioni, dei sussidj per gli figli, ed a motivo delle pensioni per alcune donne ancora maritate; e riflettendo dall' altro canto alle inconvenienze, che pur troppo si danno, cioè, che trovasi un gran numero di persone più povere, ed in ispecie militari e di vedove riconosciute per qualificate assolutamente, e degne di pensione, le quali ciò non ostante, o non ne ricevono che la sola metà, o ne sono affatto prive, sicchè debbono vivere stentamente per più anni, fino a che possano sottentrare al godimento della pensione, quando altre Vedove all' opposto sebbene a ciò non qualificate, ne godono indebitamente; quindi la prefata M. S. si trova nella necessità di stabilire un Piano, ossia Regolamento fondamentale, che debba servire di norma invariabile all' avvenire,

circa la proporzionata esazione di tali pensioni, e segnatamente

Primo. Tutti i soldi, ed assegnamenti fatti da Sua Maestà Maria Teresa, giusta il carattere, ed il servigio prestato da ognuno, resteranno in avvenire immutabilmente nel vero loro essere di prima.

Secondo. Tutti gli aumenti, o le gratificazioni di soldo, od altrimenti fatte alla persona non avranno più luogo al l'avvenire, per quanto queste, unitamente al soldo regolare, sorpassassero la competenza annessa alla carica rispettiva.

Terzo. Tutti gli assegnamenti di pensioni, o di giubilazioni, che fossero maggiori di quanto resta disposto nella normale, dovranno egualmente cessare all'avvenire; E tutti quelli, i quali, sebbene generalmente incapaci di pensione, ciò non ostante ne godono, dovranno accennare alla I. R. Camera Aulica il motivo, per cui fu loro conferita la detta pensione, e produrre le prove di tale godimento.

Quarto. Niuno dovrà aspettarsi alcun assegnamento di pensione, o di giubilazione, nè per se, nè per alcuna Vedova, se non avrà servito allo Stato pel corso di 10. anni; e qualora alcuno morisse, oppure entrasse nello stato di giubilazione, o di quiete, prima di terminare i 10. anni di servizio, in tal caso il giubilato, o quiescente riceverà il soldo di un anno, e la Vedova il così detto Trimestre di mortorio (*Sterbquartal*).

Quinto. Gli Ufficiali giubilati, o trasferiti in uno stato di quiete, se avranno onorevolmente servito pel corso di 10. anni, ed anche di più fino agli anni 25., riceveranno vita durante un terzo del loro soldo; dai 25. fino ai 40. anni di servizio come sopra, ne riceveranno la metà; e se arriveranno all'anno quarantesimo due terzi; e quelli finalmen-

te, che avranno servito fedelmente oltre 40. anni, e saranno divenuti vecchj, e benemeriti nell' attuale servigio, goderanno dell' intero loro soldo; Quegli poi, che a motivo de' cattivi suoi diportamenti, o di scostumatezza si sarà allontanato dal servizio, non avrà a sperare alcuna giubilazione.

Sesto. Qualora alcuno, per una ispeciale sua abilità, disimpegnasse effettivamente le incumbenze di due Soggetti altronde necessarj, riceverà anche la metà del soldo annesso all' Ufficio da lui sostenuto, per tutto quel tempo, che lo avrà esercitato.

Settimo. Le Vedove degli Ufficiali inabilitati al godimento di pensione, o di persone pagate mercenariamente, non potranno godere alcuna pensione, come anche quelle, i di cui mariti fossero stati dimessi dal servizio a motivo di qualche mancanza, negligenza, incapacità, o di una cattiva condotta.

Ottavo. La moglie di quello, che si fosse congiunto in matrimonio, trovandosi nello stato di giubilazione, o di quiete, non goderà di alcuna pensione. (*)

Num.

(*) In data 7. Settembre 1782. fu ordinato, che in occasione di ricorsi per parte delle Vedove degli Ufficiali Regj, per ottenere pensioni, si debba rilevare ogni volta l' età della Vedova, e la quantità del soldo, che godeva il defunto, previo il diffalco delle spese d' Ufficio, e riferire ogni cosa alla Corte.

Le Leggi, che riguardano le pensioni degli Ex-gesuiti, od altri Ex-religiosi, ed Ex-religiose si trovano diffusamente spiegate nel Tomo III. della presente Collezione.

Num. II.

Della deduzione dell' Arrha.

Addì 21. *Aprile* 1781.

PEr rendere più facile il giro interno della cassa, e la revisione de' conti, in occasione de' pagamenti soggetti al diffalco dell' *Arrha*, questa non dovrà quindinnanzi mettersi più sotto la partita dell' *avere*, e quindi del *dare*, ma dovrà dedursi immediatamente dal totale dell' importo, e porsi in conto soltanto la somma pagata; ma rispetto alle Parti rispettive spiegheranno nella loro quietanza tutta la somma dell' importo, come per lo passato, indicando, previa la deduzione dell' *Arrha*, ciò, che vengono a percepire di netto espressamente.

Num. III.

Delle Tasse.

Addì 4. *Maggio* 1781.

QUe' Borgomastri (*Bürgermeister*), e Giudici della Città (*Stadtrichter*), i quali hanno un assegnamento regolare, e che nel corso dell' anno vengono confermati, ed anche per alcuni anni, pagheranno per la prima nomina all' Ufficio delle tasse il 5. per 100., oltre l' importo del dispaccio (*Papieraufschlag*); ma quelli però, che non hanno alcun soldo, o che possono essere cambiati più volte in un anno, non corrisponderanno altra tassa, fuorchè quella di 3. Fiorini per la mera spedizione, e rapporto alla loro conferma, che può accadere

più volte in un anno, pagheranno la detta taſſa di ſpedizione per ogni anno di conferma. (*)

Addì 26. Luglio 1781.

Non ſi rilaſcerà alcuna ſpedizione alle Parti, ſe non dopo che avranno pagato l' importo della taſſa, e del bollo, poichè i Contravventori a queſta Ceſarea diſpoſizione non ſolo verranno obbligati alla corriſpondenza del detto importo, ma ſaranno anche puniti colla ſoſpenſione. (**)

Addì 21. *Giugno* 1783.

Le taſſe, che vanno all' Erario Camerale, e che reſtaſſero inſolute, dovranno eſigerſi anche mediante eſecuzioni.

Num. IV.

Delle Taſſe per le licenze.

Addì 5. *Gennajo* 1781.

AD ogni Ufficiale, cui per fondate ragioni veniſſe accordata la licenza di poterſi aſſentare,

---

(*) Que' Borgomaſtri però, i quali non hanno alcun ſoldo regolare, e che non vengono eletti, nè confermati, ſaranno eſenti da ogni taſſa, in virtù di un Aulico Decreto 3 Dicembre 1781., ma i Giudici della Città all' oppoſto (*die Stadtrichter*), avendo eſſi un regolare aſſegnamento, pagheranno, come reſta preſcritto il 5., oppure il 2., e mezzo per 100.; e non godendo di alcun aſſegnamento regolare, pagheranno la ſola taſſa di 3. Fiorini per la ſpedizione.

(**) Boemia addì primo Settembre 1781. Su tale propoſito fu ingiunto agli Ufficj dei Circoli della Boemia per parte di quel Governo, che debbano ſollecitare, ed anche obbligare ſecondo le circoſtanze le Parti, che dalle Tabelle riſultaſſero tuttora debitrici delle riſpettive taſſe, per la più ſollecita ſpedizione, e pel pagamento delle medeſime.

verrà diffalcato, durante il tempo dell' affenza, il 10. per 100. del di lui foldo, ed anche un quartale intero, qualora alcuno reftaffe affente oltre il tempo ftabilito nella Normale. (*)

Num. V.

Delle Diete, od altre preftazioni (Liefergelder).

Decreto Aulico addì 13. *Gennajo* 1781.

TUtte le diete, che fi accordavano a qualunque fiafi perfona impiegata, tofto che fi allontanava dal luogo del fuo Ufficio in affari fpettanti al medefimo, vuole S. M., che fieno quindinnanzi affatto abolite, e ciò non folo a motivo delle fpefe enormi, ma eziandio perchè fi è venuto in cognizione, che appunto per una tale efazione veniva fovente ritardato il corfo degli affari, ed avevano luogo varie inutili commiffioni, le quali anche fi pro-

---

(*) Fu fogginnto in data de' 28. Febbrajo 1781., che la taffa debba foltanto corrifponderfi, allorachè l'affenza aveffe luogo fuori degli Imperiali, e Regj Stati, oppure preffo la Corte, od anche qualora fi foffe accordata la licenza al di là delle fei fettimane. L'ultima taffa però dovrà calcolarfi dal tempo, in cui l'Ufficiale refterà affente, oltre lo fpazio delle già dette fei fettimane, dal luogo del fuo ufficio. Rifpetto a quelli poi, che non ricevono dall' Erario alcun foldo, od altro, non avrà luogo alcuna taffa d'affenza.

Sua Maeftà fi è degnata di ordinare in virtù di un Aulico Decreto 22. Agofto 1782., che gli Ufficiali, i quali viaggiano fuori Stato, non debbano pagare la preferitta taffa del 10 per 100. per la licenza d'affenza, poichè verrebbero a foggiacere ad un doppio aggravio, uno cioè mediante la deduzione dei loro foldi, e l'altro col pagamento del 10 per 100, il che è affolutamente contrario alle fovrane intenzioni; Quindi è che rifpetto all'efatta efazione delle fopraccennate taffe fi dovrà offervare la Normale circa le giubilazioni, e le penfioni, avuto riguardo anche alla folita deduzione dell' *Arrha*, e del foldo medefimo per la licenza di trasferirfi fuori Stato.

tracano per diversi mendicanti motivi. Ciò stante resta da qui innanzi normalmente stabilito, che i Consiglieri intimi, e tutti gli Ufficiali salariati, senza eccezione, qualora venissero spediti per qualche commissione nella Provincia medesima, o alla Corte, non debbano esigere alcuna diete, poichè in questo frattempo eglino non hanno altra incumbenza, ed altronde pei loro servigi vengono pagati senza di ciò dallo Stato. In tali circostanze però verranno loro abbonate le spese particolari di viaggio, poichè sarebbe egualmente ingiusto, ch' eglino avessero a sentirne del danno, non meno, che a ricevere un doppio soldo, non potendo essi servire che in un luogo solo. Ne' casi affatto straordinarj si riserva S. M. di rimunerare i Benemeriti, a misura de' servigi da loro prestati, dello speciale loro zelo, e del vantaggio, che ne sarà derivato.

ARTICOLO VI.

Del Bollo.

Decreto Aulico addì 18. *Aprile* 1781.

AL Fisco si corrisponderà la quarta parte di quelle pene pecuniarie del bollo (*Stempelstrafgeld*), per cui tutto l'affare sia stato messo in giudizio contradditorio, e che per conseguenza in via di giustizia siavi stato complicato l'Erario.

Da ciò s' intende da se, che rispetto a quelle pene pecuniarie, le quali furono bensì imposte, ma che furono transatte mediante accomodamento, il Fisco non ne riceverà in verun conto la detta quarta parte, poichè questa non s' intende che possa esigersi, fuorchè dalla indicata pena pecuniaria da corrispondersi per intero.

Addì 30. *Novembre* 1781.

In occasione della rinnovazione dei Magistrati presso le Città suddite, la tassa del bollo non dovrà corrispondersi da ciascun Individuo particolarmente, ma il bollo verrà apposto soltanto al Piano rispettivo solito sottoscriversi dal Feudatario, o Magistrato (*von der Obrigkeit*) .

Patente de' 7. *Agosto* 1782.

Tanto gli estratti delle querele delle Parti registrate dal Giudice nel Protocollo giudiciale da comunicarsi al Reo , quanto i motivi della sentenza da comunicarsi pure dal Giudice alle Parti , verranno spediti col solo bollo di 3. *Kreutzer*, poichè tali cose debbono riguardarsi semplicemente, attesa la loro qualità , come mere copie , le quali , a tenore della Sovrana Patente toccante il bollo , appartengono alla quarta classe .

Addì 30. *Dicembre* 1782.

Siccome in virtù della Patente riguardante il bollo, in data de' 3. Febbrajo 1762., Articolo dodicesimo, Punto ottavo, resta chiaramente prescritto , che per favorire il commercio le lettere di cambio , e le proteste sieno esenti dal bollo , in modo però , che essendo presentate in giudizio qualche querela sopra una lettera di cambio , venga annessa al libello una copia delle dette lettere , o proteste, munita del bollo rispettivamente al loro importo , così ciò dovrà osservarsi in ogni sua parte . Che però tutte le copie di tali lettere , o proteste , che si produrranno in giudizio , soggiaceranno , senza alcun riguardo sieno o no vidimate al bollo , giusta la classe rispettiva del loro importo , poichè qualora l'ordine giudiziario richiedesse , che per la

maggiore legalità di esse copie dovessero essere vidimate, formando una tale autenticità un oggetto particolare, in tal caso oltre il bollo, che secondo la Patente dovrà apporsi alle dette copie, si farà uso anche dell' altro bollo di *Kr.* 15. per la vidimazione. Cotesta disposizione però non s' intende che per gli casi avvenire, e non già rispetto al passato, per cui non avrà luogo alcuna penale, nè pagamento de' bolli attrassati.

Addì 7. Gennajo 1783.

Tutte le quietanze, od i documenti, che riguardano la Cassa di Religione, dovranno essere munite del rispettivo bollo a misura della classe, cui appartengono, il di cui importo però sarà a carico del Fondo di Religione.

Addì 7. Gennajo 1783.

Quegli atteftati di congedo, o dimissione, che si rilasciano invece delle così dette lettere di commiato, (*Losbriefe*) le quali si accordavano a quelli, che passavano dall' una all' altra sudditanza, verranno segnati col bollo di 15. *Kreutzer*; ma rispetto agli attestati di congedo per la gente di servizio, non saranno i medesimi soggetti fuorchè al bollo di *Kr.* 3.

Vienna addì 16. Maggio 1783.

Le così dette Cedole civiche (*Bürgerzettel*) in Vienna non potranno rilasciarsi altrimenti, che mediante il foglio bollato di 15. *Kreutzer*, secondo resta prescritto nella Patente.

ARTICOLO VII.

Affari di partenza (Abfahrtsſachen) . (*)

Addì 23. *Febbrajo* 1781.

LA così detta *Traite Foraine*, oſſia il pagamento del 10. per 100., che, a tenore delle convenzioni, che ſi hanno fra i Ceſarei Regj Stati, e gli Stati eſteri, e ſpecialmente colla Polonia, e che in virtù di una Sovrana Ordinazione in data de' 30. Ottobre 1767., ſi corriſpondeva ſotto titolo di *Abfahrtsgeld*, reſta oggidì abolita reciprocamente fra queſti Stati, ed il Regno di Polonia, e ciò in vigore di una nuova convenzione; in modo però, che coteſta eſenzione debba aver luogo ſoltanto per lo ſpazio di ſei anni dal giorno del pubblicato, o naſcente diritto; ma riſpetto a quel danaro, che, dopo ſpirato due volte il termine di ſei anni, ſortiſſe dallo Stato, ſarà ſoggetto alla ſolita contribuzione di (*Abfahrtgeld*), preſcritta coll' Ordinazione del 1767. (**)

Addì 29. *Aprile* 1782.

L' eſazione della doppia taſſa di traslocamento (*doppeltes Abfahrtgeld*), riguardo a que' Sudditi, che dai Feudatarj, o Magiſtrati vengono conſegnati alla milizia, non avrà più luogo all' avvenire. Per lo contrario i Dominj potranno eſigere la detta taſſa ſemplice, (*einfache*, *Abfahrtgeld*) allora quando la Recluta ſteſſa raſſegnata alla milizia come ſopra, od

(*) *Abfahrtsſachen* ſono gli oggetti, che riguardano anche il danaro, che ſorte dallo Stato, per cui corriſpondeſi il 10. per 100.

(**) La detta Ordinazione 30. Ottobre 1767 altro non contiene, fuorchè la determinazione che di tutte quelle ſoſtanze, che dagli Stati creditarj paſſano in Polonia, ſi abbia il diritto di dedurvi il 10. per 100.

il rispettivo Reggimento intendesse di avere le sostanze a lui spettanti, o lasciategli in eredità, e le trasportasse seco fuori della propria giurisdizione. L'entrare però, che fa alcuno nello Stato militare, non potrà giammai autorizzare il Feudatario, o Magistrato a rilasciargli le di lui sostanze contro sua voglia, e detrargliene così il già detto *Absfahrtgeld*. Quindi ne viene in conseguenza, che fino a tanto che le dette sostanze non vengano trasportate volontariamente fuori della giurisdizione dominicale, non avrà il Feudatario alcun diritto di esigere veruna tassa a titolo di (*Absfahrtgeld*).

Decreto Aulico per la Moravia addì 23. Agosto 1782., e per la Boemia addì 20. Dicembre 1783.

La tassa di (*Abschoss-und Absfahrtgeld*), che si era solito di corrispondere per quelle realità, che dai Cesarei, e Regj Stati ereditarj passavano in *Osnabrück*, e così vice versa da *Osnabrück* in questi Stati, resta onninamente abolita. (*)

Addì 8. Febbrajo 1783.

Alla Signoria non si spetta in verun conto di esigere alcuna tassa di (*Absfahrtgeld*) sopra i Beni confiscati di un disertore militare, poichè dee essere della cura delle stesse Signorie di scegliere, e consegnare allo stato militare in qualità di reclute persone fedeli, e non già vagabonde.

Addì 28. Giugno 1783.

Resta stabilito come una Regola, e Norma generale, che la Città di Vienna, come anche tutti

(*) Quando i Feudatarj sieno autorizzati ad esigere la detta tassa d'(*Absfahrtgeld*) trovasi accennato nel Tomo I. Articolo II.

gli altri Luoghi ſoggetti al Sovrano, non abbiano il diritto di eſigere alcuna taſſa civica dell' (*Abfahrtgeld*) da alcun Poſſidente, che foſſe paſſato al ſervizio Ceſareo in qualità di Ufficiale, ſopra i loro Beni, conſiſtano queſti in realità civiche, in traffico, od altro fondo di commercio, oppure in capitali, o mobili ereditati eſiſtenti ſotto la cuſtodia della civica giuriſdizione, fino a che il Poſſeſſore di ſua ſpontanea volontà non eſtragga i detti ſuoi Beni dalla loro giuriſdizione; e queſta regola avrà luogo anche riſpetto ai Cadetti.

Addì primo Agoſto 1783.

La taſſa d' *Abfahrtgeld* così detta civica dominicale *Grundherrliche und bürgerliche Abfahrtgeld*, reſta ſtabilita al 5. per 100., oſſia a 3. *Kreutzer* per ogni Fiorino, ma quella ſpettante al Sovrano ſarà (riſpetto a' Beni ſoggetti già alla taſſa ſuddetta civica, e dominicale), del ſolo 5. per 100. Rapporto poi a tutti gli altri Beni, ſarà eſſa taſſa del 10. per 100.

Patente emanata ſu tale propoſito per l' Auſtria inferiormente al Fiume Ens *in data di Vienna primo Agoſto* 1783.

Affine d' introdurre negli Stati di S. M. una libera circolazione, e per rendere meno gravoſe le contribuzioni in tali circoſtanze, e ſopra tutto, affine di togliere di mezzo quegli oſtacoli, che s' incontravano nelle eſazioni dell' (*Abfahrtgeld*), reſta ſtabilito, che per tutta la Provincia dell' Auſtria inferiormente al Fiume *Ens*, in qualunque circoſtanza di ſiffatte eſazioni, tanto per parte dei Padroni, che del Sovrano, ſi debba oſſervare per unica regola, e norma quanto ſegue:

Primo. Al Padrone del Fondo s' aspetta l'esazione dell' *Absfahrtgeld* ogni qual volta venga estratto dalla di lui giurisdizione qualunque Bene appartenente ad un Suddito, o che per la di lui qualità sia soggetto al Padrone del Fondo, come un Bene di sudditanza. Cotesta esazione non potrà aver luogo altrimenti, che previa la deduzione di tutti i debiti, e di qualunque altra spesa necessaria, e non potrà oltrepassare la somma del 5. per 100., ossia di *Kreutzer* 3. per ogni Fiorino, e ciò senza eccezione, se la sostanza rimanga nell' Austria inferiore, o che passi in altre Provincie degli Stati ereditarj, od anche in esteri paesi.

Secondo. Il civico *Absfahrtgeld* appartiene alle Città, o Borghi del Sovrano, qualora si estragga un Bene appartenente ad un Cittadino artigiano, oppure che abbia le qualità di una civica realità, o di cose spettanti ad una professione, ossia come un fondo di commercio civico, dalla giurisdizione di una Città, o di un Borgo come sopra, al quale appartenga od il Proprietario, od il Bene medesimo. Tale esazione farassi, dedotti che si avranno tutti i debiti, e le altre spese necessarie col 5. per 100., ossia con *Kreutzer* 3. per ogni Fiorino, e senza alcun divario circa la traslocazione, come si è detto nell' antecedente paragrafo.

Terzo. Cotesta tassa dominicale, o civica può esigersi anche in que' casi, ne' quali, in virtù di una convenzione con estere Provincie, tanto generalmente, che particolarmente, fosse dal Sovrano accordato il diritto di libera estrazione, e che perciò il Suddito traslocante venga esentato dal già detto *Absfahrtgeld*; poichè tale privilegio non può ridondare in pregiudizio dei diritti di esazione per parte delle Città, o Borghi Sovrani.

Quarto. Qualora un Suddito, o Proprietario di

un Bene di sudditanza, siccome un Cittadino, o Proprietario di un Bene civico, sortissero dalla giurisdizione, o per prendere servizio nel Militare, o per servire in qualche altra maniera allo Stato; al Padrone non si aspetta altra tassa, fuorchè sopra quelle sostanze, che vengono estratte effettivamente dalla giurisdizione spettante alla Signoria della Città, o del Borgo Regio come sopra (*Landesfürstliche Stadt, oder Mark*). Ma di quelle sostanze, le quali restano soggette alla primitiva giurisdizione, sia perchè le realità civiche, o di sudditanza non vengano alienate, o perche i Beni mobili rimangano per uso delle arti civiche, o nel commercio, oppure perchè si lasciano in custodia del primo Padrone, non si esigerà alcuna tassa di (*Abfahrtgeld*).

Quinto. Non si potrà egualmente pretendere alcuna tassa di civico (*Abfahrtgeld*) sopra que' Beni, i quali non abbiano la proprietà di Bene civico, o di sudditanza, e che il Proprietario di essi non sia Suddito, o Cittadino, ma dimorante soltanto sotto un Dominio di una Città, o di un Borgo Regio.

Sesto. Resta eccettuata da questa regola la capitale di Vienna, la quale, fino a che non venga altrimenti disposto, ha il diritto, in virtù delle Sovrane concessioni dell' anno *1690.*, di esigere la sopraccennata tassa anche sopra i Beni di quei Proprietarj, che sono soggetti alla giurisdizione della medesima, soltanto come semplici abitanti, avvertendo però

a) che non sono da comprendirvisi quegli abitanti, sopra de' quali i Magistrati di Vienna hanno ottenuta la giurisdizione in virtù solamente del nuovo regolamento.

b) Che non si possa da quì innanzi oltrepassare giammai la tassa del 5. per 100., ossia di 3. *Kr.* per ogni Fiorino.

c) Che rispetto a quelli, che passassero al servizio dello Stato, o presso del Militare, si debba osservare quanto fu detto al §. terzo.

Settimo. La detta tassa pel Sovrano dovrà corrispondersi ogni qual volta si estragga qualche sostanza dall' Austria inferiore pei paesi esteri, eccettuato il caso di reciproche convenzioni di libera traslocazione con l'una, o l'altra città, od altrimenti di una espressa licenza; e cotesta tassa resta riservata al Principe, quantunque per l'estrazione di tali Beni dall' Austria inferiore agli Stati esteri, si avesse già esatta la così detta tassa civica, o dominicale.

Ottavo. Giusta la qualità della sostanza ne deriva anche una diversità nella tassa pel Principe, cioè per rapporto a que' Beni, i quali soggiaciono anche alla tassa civica, e dominicale, non si esigerà pel Principe che la tassa del 5. per 100., e per quelli all' opposto, che sono esenti dalla tassa dominicale suddetta, si pagherà il 10. per 100. di (*Absfahrtgeld*), ossia di *Kreutzer 6.* per ogni Fiorino.

Nono. I Magistrati dovranno pertanto rilevare diligentemente se quelle realità, che venissero trasportate, a motivo di eredità spettante ad un Suddito, od altrimenti, dall' Austria inferiore fuori Stato, sieno o nò soggette alla tassa dominicale, e renderne tosto informato l'Ufficio Fiscale di Vienna; e non se ne permetterà giammai l'estrazione, se non qualora se ne avrà la risposta dalla Corte. Que' Magistrati poi, i quali si rendessero colpevoli di totale trascuranza, o ritardo su questo particolare, saranno soggetti ad una rigorosa responsabilità, ed anche puniti secondo le circostanze.

Decimo. Toccante i Beni mobili, anche questi saranno sempre soggetti alla tassa del Principe, tosto che cadano in proprietà di un Suddito estero, o che il Proprietario si trasferisca fuori degli Stati

R., e I., e ciò quand' anche i detti Beni restassero in Paese; ma rispetto poi a' Beni stabili, non soggiaceranno alla tassa del Principe, se non in caso di vendita, o di alienazione.

Undecimo. Quelli, che oggidì si trovano in Vienna come Socj di commercio, restano liberi, come per lo passato, dal pagamento dell' (*Abfahrtgeld*), tanto rispetto alle loro persone, quanto alle mogli, ed ai loro figli; ma cotesta esenzione non potrà estendersi ai loro nipoti, od agli ulteriori discendenti, nè ai consanguinei laterali, od altri eredi.

Duodecimo. Non si esigerà alcuna tassa sopra i frutti provenienti da un Bene, che resta nello Stato, consistano essi in affitti, interessi, od altro.

Decimoterzo. Sono pure esenti dalla tassa del Principe i capitali provenuti da que' Beni, che fossero stati introdotti nello Stato da esteri paesi, eccettuato che il Proprietario de' medesimi, il quale intendesse di trasferirsi fuori Stato, avesse soggiornato in questi I. R. Stati pel corso di 10. anni consecutivi, o che mediante la compra di qualche Bene stabile avesse acquistata la proprietà di Possessore.

Decimoquarto. Per ciò, che concerne la già detta tassa del Principe, dovranno riguardarsi, e trattarsi come forestieri, i figli o figlie di que' Sudditi degli Stati I. R., i quali si maritassero fuori Stato, o vi si trasferissero di permanenza, come Proprietarj di qualche Podere.

Decimoquinto. Del resto poi, in ordine all' (*Abfahrtgeld*) del Militare, resterà in pieno vigore quanto è stato prescritto in data 18. Gennajo 1752.

ARTICOLO VIII.

Affari concernenti il Tabacco.

Boemia addì 8. Marzo 1781.

DUrante il servizio divino, ne' giorni di Domenica, od altre feste comandate, resta proibito agl' Impiegati presso le Gabelle del Tabacco di fare qualche invenzione, o visita nelle case.

Boemia addì primo Febbrajo 1783.

Quando, per contrabbando seguito di tabacco, venisse prescritta giudizialmente una pena pecuniaria, questa sarà tenuta in deposito giudiziario, e non verrà rilasciata all' Ufficio, o Gabella del Tabacco, fino a che per parte di esso non si rassegnerà la rispettiva quietanza stampata.

Decreto Aulico addì 20. Novembre 1783.

Coll' ultimo dell' anno 1783. resta abolita la Società dell' appalto de' tabacchi; poichè tale azienda viene da quì innanzi assegnata ad una propria Cesarea, Reale Direzione, alla quale si presterà dai Tribunali, e Magistrati ogni assistenza e protezione, come si faceva per l'addietro verso gli Appaltatori.

Boemia addì 3. Dicembre 1783.

Rapporto agl' Istituti Ecclesiastici, questi dovranno rassegnare col principio dell' anno 1784. una specificazione del tabacco, che possono abbisognare nel corso di tutto l'anno, accennando il numero degli effettivi Religiosi, che usano di tal genere, ed il nome di ciascun Individuo, unitamente alla quietanza sottoscritta da ognuno presso di ciascun Chiostro, Convento, o Comunità, oltre di che

dovranno anche indicare quanta provvifione effettivamente fi trovino avere coll' ultimo di Dicembre 1783.

ARTICOLO IX.

Affari Fifcali.

Decreto Aulico addì 18. *Marzo* 1782.

IL Fifco percepirà la quarta parte di quelle pene, che riguardano il bollo. (*Vedi l' Articolo VI.*)

Come debba contenerfi il Fifco quando fi affuma il padrocinio de' Sudditi, è ftato chiaramente fpiegato nel Tomo I., pag. *16*.

Que' depofiti, che veniffero dichiarati come decaduti, verranno incamerati, e farà della cura del Fifco, che vengano efattamente confegnati all' Ufficio Camerale.

Decreto Aulico addì 20. *Marzo* 1783.

In tutti i Paefi ereditarj della Boemia, ed Auftria, come pure in Galizia, e Lodomiria, gli Ufficj Fifcali dal primo di Maggio 1783. in avanti riceveranno un nuovo ftabilimento, e faranno muniti di particolari iftruzioni, e di un regolamento ftampato, fecondo il quale tutti i Dominj, e Tribunali di Giuftizia, dovranno contenerfi efattamente verfo l' Ufficio Fifcale, che fi erigerà in ogni Paefe.

ISTRUZIONE

Per tutti gli Uffici Fiscali degli Stati ereditarj Tedeschi della Boemia, ed Austria.

SIccome Sua Maestà ha creduto bene, non solo di limitare le incumbenze dell' Ufficio Fiscale, per ciò, che concerne gl' interessi del Sovrano, ma d' incaricarlo anche ad invigilare sopra le Leggi, così serviranno di norma ai detti Ufficj Fiscali le seguenti nuove Istruzioni.

§. 1.

Gli Ufficj Fiscali saranno in dovere di assumere a se il padrocinio di tutti gli affari di Banco, o Camerali, sieno questi soggetti alla propria azienda, ad una statica amministrazione, ad un appalto, o ad altra Direzione. E però dovranno i medesimi formare tutte le Relazioni, ed i Voti, che venissero richiesti, prestare agli Amministratori ogni possibile assistenza, e ritenere tutte le notizie, che risguardano l' amministrazione dell' azienda, affinchè venendo l' Ufficio Fiscale legalmente citato in tempo su tale oggetto dalla Parte decaduta, debba egli intraprendere regolarmente le parti di Patrocinatore, sollecitare il pagamento degli attrassati spettanti all' azienda, anche col mezzo delle regolari esecuzioni, ed incaricarsi *ex Officio* di tutte le circostanze, che possono riguardare tanto le attività, che le passività di tale azienda.

§. 2.

Incumbe egualmente all' Ufficio Fiscale di patrocinare le Regalie, tutti i diritti spettanti alla Maestà del Principe, alla Sovranità territoriale, ed anche alla persona privata del Sovrano; E per ciò sarà

farà dello speciale Ufficio del medesimo il sostenere le Parti del Principe allorchè egli si avvedesse, che alcuno mettesse mano alle Regalie Camerali, se ne decimassero, o se ne arrestassero gli utili, che alcuno, cui non s'aspetta, se le appropriasse, che si violassero i confini dello Stato, che alla Sovranità territoriale venissero accordati alçuni privilegj annessi alla Corona, o di particolare dominio della Regia Camera, o che si danneggiassero i Beni patrimoniali, e di privata proprietà, che alcuno se ne impadronisse, o che se ne diminuissero gli utili in qualsivoglia modo; e finalmente, che si volessero intaccare i diritti di caducità spettanti al Principe; cosicchè l'Ufficio Fiscale debba difendere tutto ciò, che riguarda l'interesse dello Stato, del Principe, o del Regio Erario, tanto direttamente, che indirettamente, avuta l'espressa precauzione però, che qualora si tratti di cose relative ai diritti della Maestà, alla Sovranità territoriale, od ai confini dello Stato, l'Ufficio Fiscale nulla possa giammai intraprendere, se non previa la partecipazione al Governo, e se non ne avrà da questo ricevute le rispettive istruzioni, le quali dovrà scrupolosamente osservare. Del resto dovrà l'Ufficio Fiscale sul proposito di tali sue incumbenze usare della massima attenzione, affine di scoprire i disordini, ed i danni; rassegnerà al Governo colla possibile prestezza le informazioni più esatte, e circostanziate intorno a quanto venisse dal medesimo incaricato; ritirerà e se tutte le minute riguardanti i contratti, od altri documenti, affine di custodirle colla maggiore cautela; e nascendovi qualunque siasi quistione, egli vi presterà il costante suo patrocinio.

§. 3.

Appartiene egualmente all' Ufficio Fiscale il

proteggere gli affari, le fabbriche, o le persone private, cui il Principe in virtù di convenzioni, di contratti civili, di privilegj accordati, o per altri titoli legittimi, fosse tenuto di guarantirne l'evizione, per quanto le Parti lo richiedessero entro il termine dovuto, eccettuato che elleno rinunziassero ai loro diritti, sià volontariamente, che per trascuranza dell' Ordine giudiziario.

§. 4.

Una ulteriore incumbenza dell' Ufficio Fiscale si è di prendere interesse in tutti gli affari concernenti i Feudi del Principe, poichè in caso, che gli giugnesse a notizia qualche caducità de' detti Feudi, egli sarà in obbligo di ciò riferire, di vindicare i Feudi decaduti, e di addossarsi il patrocinio in tutte quelle cause, le quali abbiano una tale relazione col Corpo feudale, o colla infeudazione, per cui lo stesso Padrone diretto del Feudo trovasi in dovere di conservare il suo diretto dominio, di difendere i suoi Feudi, e di sostenere i suoi Vassalli feudali. Bene inteso, che in tutti costesti affari, nulla debba intraprendere il detto Ufficio Fiscale, nè altrimenti, fuorchè dopo di avere ottenute da que' Tribunali incaricati alla cura de' Feudi del Sovrano, le debite istruzioni.

§. 5.

All' Ufficio Fiscale, resta pure addossato il patrocinio di quelle cause di pia Fondazione di qualsivoglia genere; sia che la detta pia Fondazione vi si trovi complicata in qualità di Attrice, o di Rea.

§. 6.

Si aspetta pure all' Ufficio Fiscale l' assumere la difesa in quegli affari concernenti le Parrocchie,

ed i Benefizj Regj, siccome anche circa i Beni provenienti dalle Fondazioni, dai Conventi, o da altre Comunità abolite, per quanto esse sieno sotto l'amministrazione dell' Erario.

§. 7.

Resta devoluta all' Ufficio Fiscale anche la direzione, e l'ispezione sopra gli Avvocati dei Sudditi, invigilando se eglino eseguiscano i loro doveri nella difesa dei detti Sudditi, giusta il tenore della patente primo Settembre 1781., e se loro prestino nelle cause assegnate al Giudice ordinario ogni possibile assistenza, senza alcun riguardo, ma con vero zelo, ed interessamento. Ciò stante resta l'Avvocato de' Sudditi talmente unito coll' Ufficio Fiscale, che qualora egli non sia occupato in affari di patrocinio de' Sudditi, possa servire d'ajuto ai bisogni dell' Ufficio Fiscale nelle cose spettanti al medesimo, secondo che stimerà appropostito il Procuratore Camerale, colla sola avvertenza, che non possa assumere il patrocinio contro de' Sudditi, nè in affari, che riguardassero la difesa di alto dominio, di una Signoria, o de' Beni di Monasteri soppressi.

§. 8.

L'obbligo ulteriore, anzi uno de' più essenziali dell' Ufficio Fiscale, egli è d'invigilare costantemente sopra l'esecuzione delle Leggi, e delle Ordinazioni, che furono, o vengono emanate, sibbene in affari politici, quanto in quelli di Giustizia, o Camerali. Che però l'Ufficio Fiscale dee procurare colla maggiore diligenza, non solamente di scoprire la contravvenzione, od innosservanza delle Leggi, ma di ammettere eziandio qualunque denunziazione gli venisse fatta, affine d'intentarne il giudizio, perchè il delinquente siane punito, oppure di farne relazio-

ne al Governo, e qualora la denunziazione fatta all' Ufficio riguardasse il Capo della Provincia, od il Presidente di giustizia, non mancherà egli di rivolgersi al Gran Cancelliere, od al Supremo Presidente di giustizia con una sua relazione, o rappresentanza. E siccome l'obbligo principale del Fisco, esser dee d'invigilare sopra tutto ciò, che concerne il Bene dello Stato, ed il buon servizio del Sovrano, così sarà pure dell' incumbenza del medesimo l' osservare sopra gli effetti delle Leggi, poichè, se dopo mature riflessioni, indagamenti, e fondate disamine, credesse, che ne possano derivare delle conseguenze dannose allo Stato, dovrà immantinenti renderne inteso il Governo.

§. 9.

In tutti que' casi senza eccezione, ne' quali l' Ufficio Fiscale venisse richiesto dagli Ufficj provinciali, o delle finanze di qualche informazione, o parere, sarà il medesimo tenuto di prestarvisi circostanziatamente colla possibile speditezza, attenzione, e con fondamento, dando mano a tutto ciò, che compatibilmente colla giustizia, ed equità, possa ridondare a vantaggio del Paese, del Principe, e dell' Erario. Il Fisco è pure autorizzato, anche in quelle cose, per cui non venisse interpellato, ma che riguardassero la contravvenzione degli ordini *in re*, *modo & tempore*, di rassegnarne la relazione *proprio motu*, e di somministrare, anche non interpellato, i rimedj, ed ajuti necessarj al miglior bene.

§. 10.

Siccome ad ogni Ufficio Fiscale, verrà assegnato un numero sufficiente di Ufficiali proporzionatamente alle circostanze, ed al bisogno del Paese, e

ſi uſerà ogni precauzione nella ſcelta di ſoggetti capaci, e che vengano queſti provveduti di un congruo aſſegnamento per mantenerſi. Quindi è, che all' Ufficio ſuddetto ſi laſcia anche all' avvenire l' eſazione della così detta *Quota Fiſci*, ritenuto, che debba avere ſempre preſenti le ſeguenti avvertenze.

a) La *quota Fiſci* avrà luogo ſoltanto riſpetto alle penalità pecuniarie di contrabbandi, caducità, traslocazione *Abfahrtgeldern*, od altre pene devolute all' Erario per via di proceſſure per parte dell' Ufficio Fiſcale, e per conſeguenza, anche circa quelle pene pecuniarie, che verranno ſtabilite ad iſtanza del Fiſco contro quegli Ufficiali maggiori, o ſubalterni, che foſſero diſubbidienti, o negligenti al diſimpegno delle loro incumbenze *ex Officio*, in modo però

b) che il diritto di eſigere la quota fiſcale debba rimanere nel ſuo vigore, ſempre che per la grazia del Sovrano l' azione fiſcale proceda effettivamente nel ſuo proprio corſo, o che a tenore di conoſciuto diritto veniſſe condonata alla Parte ſoccombente l' obbligazione; così che il diritto di coteſta quota allora ſoltanto abbia ad eſtinguerſi, quando per pubblica cauſa, o dello Stato, oppure a motivo di dubbietà di diritto, la totale azione fiſcale veniſſe abolita, o dichiarata nulla.

c) L' importo di queſta quota verrà calcolata, allorchè dalla ſomma ſoggetta alla medeſima ſarà ſtata preventivamente dedotta la taſſa Camerale del 20. per 100. All' incontro non potrà aver luogo il calcolo preventivo della competenza del denunziante, ſe non dopo la deduzione della quota del Fiſco.

d) Coteſta quota del 10. per 100., verrà calcolata ſulla ſomma rimaſtà, dopo la deduzione della taſſa Camerale fino all' unico caſo, che la quota

fiscale non oltrepassi la somma di 1000. Fiorini, poichè in riguardo all' importo maggiore sorpassante la detta somma la quota verrà calcolata solamente col 5. per 100., ed anche col temperamento, che da un unico caso la quota del Fisco non possa ammontare oltre a 2000. Fiorini.

e) Siccome la quota del Fisco, ove l' Ufficio non consiste, che in un solo individuo, cioè nel Procuratore Camerale, ella è a quest' ultimo soltanto devoluta, così, ove l' Ufficio è composto di un numero maggiore d' individui, il riparto della quota avrà luogo in modo, che se ne debba dedurre preventivamante la sesta parte da contribuirsi come un *Præecipuum* a quegli, che avrà maneggiato per se stesso l' affare dal quale proviene la quota, ed avrà lavorato nella compilazione delle scritture; Del rimanente della quota poi nel primo caso il Procuratore Camerale ne percepirà due terzi, e qualora presso dell' Ufficio vi fossero degli altri Individui, la metà sarà del detto Procuratore Camerale, e l' altra metà verrà divisa in egual porzione fra tutti gli aggiunti del Fiscalato.

§. 11.

Oltre la quota fiscale si contribuirà anche agli Ufficiali del Fisco la solita competenza di denunziazione in que' casi, ne' quali eglino stessi abbiano scoperta qualche cosa, e provato costantemente i diritti fiscali: bene inteso, che il riparto della sopraccennata competenza debba farsi soltanto fra quegli Ufficiali, senza ulteriore ripartizione, cui si debba a scoprimento della cosa.

§. 12.

Quando l' Ufficio Fiscale voglia soddisfare all' obbligo che gli corre, egli è necessario, prima di

tutto, ch' egli sia fondatamente informato delle Leggi, e delle costituzioni del Paese. A tal fine tutti gli Ufficj Fiscali, per quanto riguarda le Leggi oggidì veglianti, dovranno tosto provvedersi, qualora non lo fossero, di tutte le Gride, Leggi, od altre raccolte allibrate, siccome di tutte quelle Leggi Normali, o Generali, le quali non fossero comprese nei detti Libri, e che altronde si troveranno presso le Registrature di Corte, e dei rispettivi Governi, i quali ne somministreranno ai detti Ufficj Fiscali gli esemplari, ossia le copie.

§. 13.

Rispetto a quelle Leggi, che si emanassero all' avvenire, restano incaricati gli Ufficj aulici, o governativi di comunicare ad ogni Ufficio Fiscale un esemplare di quelle Leggi stampate, che sortiranno di mano in mano, ed una copia delle altre inedite.

§. 14.

Essendo pertanto dell' obbligo preciso dall' Ufficio Fiscale di procurarsi una perfetta raccolta di tutte le Leggi, come sopra, e di tenerla ben custodita presso l' Ufficio, quindi converrà tenerne un indice regolare, affinchè in qualunque oggetto, o circostanza, facile riesca il consultare la Legge emanata rispettivamente.

§. 15.

Ciò che è stato detto nei §. §. antecedenti circa le Leggi del Paese riguarda anche le Costituzioni negli affari politici, o di finanze, per quanto essi possano aver relazione colle incumbenze degli Ufficj Fiscali; e però questi procureranno di acquistarne le più accertate cognizioni. Restano per tanto i medesimi autorizzati di portarsi negli Archivj,

ed Ufficj di Registrature, e Spedizione, come pure presso le Ragionaterie, o Camere de' Conti, per ivi vedere gli originali documenti relativi alle costituzioni municipali, e chiederne le copie vidimate, od anche semplici, a misura del bisogno del proprio Ufficio. I detti richiesti documenti saranno anche comunicati al Fisco predetto, senza altro riflesso, fuorchè in caso di speciale segretezza, od altro particolare motivo; con condizione però, che qualora la comunicazione delle copie, o la lettura degli originali fosse soggetta a qualche riguardo, od eccezione, non si debba rilasciarle, nè permetterne la lettura all' Ufficio Fiscale, se non con intelligenza del Presidente di quell' Ufficio, o Tribunale, dal quale l'Ufficio Fiscale intenderà levare il documento in quistione. Lo stesso Ufficio Fiscale poi, venendogli comunicato qualche documento, il quale non sia generalmente palese, sarà in obbligo di tenerlo segreto, per quanto l'Ufficio suo non esiga di presentarlo ad un Giudice, od a qualche Regio Tribunale, oppure di comunicarlo alla Parte contraria, o per qualunque altro uso pel Sovrano servizio; del resto non potrà l' Ufficio predetto rilasciarne alcuna copia a chicchessia, nè permettere che alcuno lo legga.

§. 16.

Anzi ad oggetto che l'Ufficio Fiscale venga abilitato a compire con maggiore sicurezza alle proprie incumbenze, e ad agire *ex Officio* contro i negligenti, presso di qualunque Ufficio, o Tribunale essi sieno, il Procuratore Camerale, il quale avrà il titolo mai sempre di Consigliere Governativo, resta autorizzato di potere assistere ad arbitrio come assessore, od ascoltante, ma senza voto, a qualunque sessione riguardante il Politicò, come presso qualunque Tribunale di giustizia.

§. 17.

L' Ufficio Fiſcale ſarà bene attento circa le Leggi, e Coſtituzioni degli Stati eſteri, e ſpecialmente di confine, per tutti que' caſi, che riguardaſſero l'eſercizio *Juris reciproci*, e procurerà per quanto gli ſia poſſibile di acquiſtarne le più circoſtanziate cognizioni: avuto ſpeciale riguardo per quegli Stati, coi quali i noſtri Sudditi hanno commercio, o ſi trovano altrimenti ſeco loro collegati.

§. 18.

Dovrà pure conoſcere perfettamente i confini del Paeſe, pel quale egli è deſtinato, eſſere al fatto dei documenti, ſui quali ſono fondati i detti confini, e della diviſione della Provincia nel ſuo Circolo, ſapere tutti i Dominj di ciaſcun Paeſe, e chi ne ſia il Poſſeſſore.

§. 19.

Qualora poi l' Ufficio Fiſcale non trovaſſe i mezzi di renderſi iſtrutto dei documenti, nè di informarſi del loro circoſtanziato tenore, procurerà almeno di ſapere ſe eſſi eſiſtono, la data che hanno, ed il luogo ove ſi trovano, ad oggetto poſſano ricercarſi in ogni caſo, od almeno perchè una tale notizia valga a renderlo edotto di quanto poſſa eſſere all' uopo in circoſtanze di maggiore rilevanza.

§. 20.

Non baſta però che ogni Individuo preſſo l' Ufficio Fiſcale debba procurarſi coteſte cognizioni per ſe ſolo, ma, ſiccome dovranno comunicarſele l' un l' altro, quindi ſarà di meſtieri, che i detti documenti vengano bene cuſtoditi preſſo la Regiſtratura, e che tutte quelle notizie di maggiore rilevan-

za, e che possano essere dell' interesse del Principe, o dello Stato, sieno allibrate a memoria de' successori, ed in tal guisa perpetuate pel miglior bene del servigio.

§. 21.

Resosi l' Ufficio Fiscale edotto delle Sovrane veglianti Ordinazioni, non ommetterà di esaminare attentamente anche tutti gli oggetti del passato, per rilevare così se le dette Ordinazioni abbiano il loro effetto; essendo di speciale suo obbligo l' invigilare, per quanto glielo permetterà l' Ufficio suo, che non vadino impunite, nè che si tengano celate le contravvenzioni agli Ordini. Egli non è possibile di quì prescrivere i mezzi, di cui l' Ufficio Fiscale debba servirsi per iscoprire i Contravventori, poichè ciò può dipendere bene spesso dalla varietà delle circostanze, ed anche da picciole presunzioni, e però dovrà far conto sulla diligenza, sui doveri, e sulla prudenza degli Individui dell' Ufficio, operando seco loro di concerto; giacchè qualunque scoprimento di disordine, ridonderà sempre in merito dell' Ufficio Fiscale medesimo.

§. 22.

Siccome poi tutti i Tribunali Aulici, Provinciali, e di Giustizia restano incaricati di fare pervenire subito alla notizia dell' Ufficio Fiscale tutto ciò, che in qualunque circostanza potesse occorrere in affari spettanti a cotesto Ufficio, così pure non vi avrà veruna difficoltà, che siano ammesse presso l' Ufficio non solo le denunziazioni, che gli venissero fatte, ma potrà questi anche procurarsele coi premj in ogni modo; per cui si avranno di mira le seguenti prescrizioni.

§. 23.

Una denunziazione può succedere bensì presso di qualunque Individuo assegnato all' Ufficio Fiscale, nel quale il denunziante abbia riposta la sua confidenza, ma qualora il denunziante non siasi rivolto allo stesso Procuratore Camerale, saranno tenuti i detti Individui d' Ufficio di tosto partecipare al medesimo Procuratore Camerale la denunziazione che loro sarà stata fatta; e questi avrà la cura, che la detta notificazione venga registrata regolarmente nel rispettivo protocollo con brevità sì, ma senza ommettervi le circostanze essenziali.

§. 24.

La denunziazione potrà essere anche anonima, e l' Ufficio Fiscale non è autorizzato a sapere il nome del denunziante, ed in caso che il detto nome fosse alla di lui notizia, ma che il denunziante desiderasse di essere tenuto segreto, userà della maggiore cautela perchè non venga scoperto; anzi il Procuratore Camerale non avrà giammai a scoprirlo nè al Giudice, nè a qualunque altro Individuo dell' Ufficio.

§. 25.

Se la denunziazione seguisse in modo, che questa consistesse in una semplice verbale relazione, ed in una imputazione tale, che non abbia alcun sostegno di prova, in tal caso il Procuratore Camerale potrà ricusarne senz' altro riguardo l' accettazione, colla avvertenza però di accennare nel Protocollo delle denunziazioni un tale rifiuto; e qualora la denunziazione fosse seguita in iscritto, dovrà esso Procuratore conservarla sotto sigillo nella Registratura, per poterne render ragione, in caso di qua-

lunque dubbio contro la riputazione di persona dall' altra parte irreprensibile, e che la denunziazione non curata dall' Ufficio Fiscale venisse rassegnata al Trono medesimo.

§. 26.

In occasione di mera verbale denunziazione si eccettua il caso, che questa fosse di una tale rilevanza, per cui lo stesso Ufficio Fiscale potesse trovare facilmente i mezzi di indagare la verità; poichè in allora dovrà l' Ufficio suddetto, prima di rigettare la denunziazione, eseguire quelle pratiche, che valgano allo scoprimento della verità.

§. 27.

Ma se la denunziazione fosse circostanziata, ed appoggiata, ad asserzioni provanti, e conosciuto fosse il denunziante, l' Ufficio Fiscale in tal caso dovrà sentirlo, affine di rilevare dal medesimo tutto ciò, che possa servire alla affermazione delle ragioni provenienti dalla denunziazione, esaminandolo in modo, che rilevare si possa la verità, e per così assicurarsi dalle contraddizioni non meno del denunziante, che degli effetti di una denunziazione scaltrita, maliziosa, o fatta soltanto per un vile interesse.

§. 28.

In tutti i casi concernenti caducità, contravvenzioni alle Leggi, diminuzioni delle regalie, o le penalità, che ne derivano, saranno obbligate tutte le Signorie di offerirsi all' Ufficio Fiscale per ogni assistenza in rintracciamento delle prove. Ed a questo oggetto resta autorizzato l' Ufficio suddetto a rivolgersi immediatamente alle medesime; e qualora fra il termine proporzionato alle circostanze non

venisse a capo di un accertato riscontro, nè di una effettiva cooperazione, sarà tenuto di indicarne la negligenza ai superiori competenti, per la successiva loro responsabilità, ed affine di dare le ulteriori disposizioni per l'esito della cosa. S' incarica egualmente agli Ufficj dei Circoli di prestare ogni ajuto col maggiore impegno all' Ufficio Fiscale, sempre che ne venissero richiesti.

§. 29.

La corrispondenza per parte dell' Ufficio Fiscale coi Regj Tribunali di giustizia, e Governativi avrà luogo mediante la trasmissione delle regolari relazioni, o notificazioni d' Ufficio. Cogli Ufficj dei Circoli, od altri Ufficj Regj, come pure colle Signorie la corrispondenza seguirà con Note da farsi in nome dell' Ufficio, e da sottoscriversi dallo stesso Procuratore Camerale.

§. 30.

Prima che l' Ufficio Fiscale proceda in Giudizio sopra una scoperta fatta, e sopra le prove procuratesi, dovrà il Procuratore Camerale riflettere bene, se i diritti fiscali, che da tale scoperta risultano, sieno anche per se stessi fondati; oppure se a norma delle Leggi, e della giustizia, tutto sia sufficientemente provato; poichè è mente di S. M., che niuno debba soggiacere a veruna azione fiscale senza un sufficiente fondamento. In tali occorrenze sarà bene di consigliarsi cogli altri Individui d' Ufficio, dovendosi avere di mira soltanto la qualità della cosa, prescindendo da qualunque riguardo della persona, o da qualsivoglia altra circostanza secondaria.

§. 31.

Trovando l' Ufficio Fiscale l' introduzione della

lagnanza non soggetta a veruna dubiosità, o sospetto, e essendone egli abbastanza istrutto per intraprenderne il giudizio, in tal caso dovrà il medesimo operare come comporta l'Ufficio suo, senza che sia necesseria una relazione ai Superiori, nè di doverne aspettare uno speciale incarico; poichè l'obbligo primario d'Ufficio si è la sollecita trattativa.

§. 32.

Ma se l'Ufficio rilevasse dubbiose le ragioni, od insufficienti le prove, oppure che avesse bisogno di ulteriori informazioni, in tal caso si rivolgerà al Governo, od agli Ufficj di finanze, giusta la qualità dell'oggetto, per esserne maggiormente istruito; poichè l'Ufficio Fiscale non ha la facoltà, eccettuato il caso espresso al §. 25., di declinare dall'incamminamento delle sue querele.

§. 33.

Una siffatta insinuazione è pure necessaria in tutti que' casi, senza eccezione, ne' quali venga presentata all'Ufficio Fiscale una lagnanza da un' altra Parte, per cui l'Ufficio debba procedere in qualità di Reo, non essendo autorizzato l'Ufficio Fiscale d'impegnarsi in una contestazione di lite, senza previa istruzione per parte del Governo, o dell'Ufficio delle finanze rispettivamente.

§. 34.

Il processo di revisione, il quale presuppone già due sentenze non conformi, dovrà intraprendersi dall'Ufficio Fiscale senza altra domanda od insinuazione, come pure quello di appellazione in una lite già incominciata, semprecchè nella sentenza di prima Istanza non sia stato condannato nelle spese; ma se per lo contrario il primo Giudice lo avesse con-

dannato nelle ſpeſe, dovrà informarſi preſſo il Governo, ſe abbia da procedere alla appellazione, o no.

§. 35.

Qualora l'Ufficio Fiſcale intraprenderà un affare d'Ufficio, dipenderà dal Procuratore Camerale di aſſumere egli ſteſſo la condotta dell'affare, oppure d'incaricarne un altro Individuo del ſuo Ufficio. Ciò non oſtante dovrà avere preſente di non abbandonare gli affari di maggiore lavoro, ed importanza agli altri, ma di intraprenderne egli ſteſſo la trattativa; e che qualora un affare venga da lui rimeſſo ad un altro Individuo, debba prima eſſere certo della di lui abilità ſull'oggetto di cui ſi tratta; anzi in tali caſi il Procuratore Camerale dovrà darvi la prima mano, e comunicare il modo con cui debba intraprenderſi l'affare; ed affinchè non abbiano a naſcere delle difficoltà, nè ad ommetterſi alcuna circoſtanza relativa ai diritti di giuſtizia, paſſerà ſott'occhio egli ſteſſo le ſcritture più importanti. Avrà cura per ultimo, che gli affari vengano egualmente ripartiti, ſicchè alcun Individuo dell'Ufficio, non venga caricato di ſoverchio, ed un'altro all'oppoſto troppo riſparmiato. Il Procuratore Camerale poi reſterà ſempre reſponſale di tutte le operazioni, o minute, che ſi faranno dagli Individui dell'Ufficio Fiſcale.

§. 36.

Toſto che il caſo porterà un'azione fiſcale, uno de' primi doveri dell'Ufficio, ſarà di eſaminare attentamente, ſe per avvalorare i diritti del Fiſco, ſia neceſſario una interinale ſigurtà giudiziaria, e quando l'Ufficio crederà di eſſere a ciò autorizzato, paſſerà ſenz'altro riguardo alle pratiche più confacenti; e lo ſteſſo farà anche rapporto alla ſollecita

apprensione di un Bene resosi soggetto a caducità od a devoluzione per castigo.

§. 37.

In caso di esecuzione, od altro affare giudiziario, la di cui azione venga intrapresa dall' Ufficio Fiscale, il Procuratore Camerale avrà cura, che di tutto ne venga fatta l' annotazione nel Protocollo delle cause fiscali. Nel detto Protocollo si registrerà il giorno, in cui sarà stato introdotto il processo, e così successivamente ciò, che accaderà di mano in mano, brevemente sì, ma con chiarezza, affinchè l' Ufficio sia in istato di dar conto da un momento all' altro di tutti i proprj affari, ciocchè siane accaduto, fino a che segno trovisi la cosa, e da che ne derivi la dilazione. In codesto Protocollo si registreranno separatamente gli affari propriamente fiscali, e quelli feudali, e di Fondazioni. Ed ogni semestre se ne rassegnerà un succinto ma fondato Estratto al Governo.

§. 38.

Tutto ciò, che per parte dell' Ufficio Fiscale verrà portato in Giudizio in affari contenziosi, dovrà trattarsi nel *Foro Nobilium* del rispettivo Distretto, come una Istanza, o Tribunale privilegiato del medesimo Ufficio Fiscale, sia che questi proceda in qualità di Attore, oppure di Reo: coll' avvertenza, che la comparizione, o processura debba succedere in nome dell' Ufficio stesso, e non mai di alcun Individuo particolare, che ne sia stato incaricato.

§. 39.

Nell' intraprendere una lite, e nella perfezione del processo, o della esecuzione, siccome in qualsivoglia

voglia altro affare di giustizia, l'Ufficio Fiscale dovrà attenersi scrupolosamente all'Ordine giudiziario generale, e siccome dee osservare egli stesso i termini stabiliti dalla Legge, così non si potrà concedere alla Parte contraria alcuna proroga, ed in caso di trascuranza circa i termini prefiniti, si procederà occorrendo anche in contumacia.

§. 40.

Pronunziata che sarà una sentenza, dee l'Ufficio Fiscale fra il termine di tre giorni, dalla intimazione della medesima, rassegnarne una copia alla Camera de' conti, accennando se vi sia luogo, o no, ad una ulteriore procedura.

§. 41.

L'Ufficio Fiscale non è autorizzato negli affari affidati al suo patrocinio di esibire alla Parte contraria alcun amichevole componimento, senza l'intelligenza, e l'espresso assenso del Governo, nè di accettare vice versa dalla Parte contraria veruna amichevole trattativa; e qualora il Governo vi acconsentisse, dovrà effettuarsi colla di lui ratificazione altresì. In seguito sarà obbligo dell'Ufficio Fiscale di rassegnare alla Camera de' conti fra lo spazio di tre giorni una copia del seguito componimento.

§. 42.

Non è permesso egualmente all'Ufficio Fiscale di accettare alcun danaro proveniente dalle sue incumbenze, ma in que' casi, in cui le Parti fossero tenute a pagamento, questo dovrà eseguirsi alle Casse a ciò destinate, per la regolarità della cosa; e qualora il pagamento non dovesse farsi ad alcuna Cassa particolarmente a ciò destinata, verrà alla Parte assegnata a tale oggetto la Cassa Camerale. Affinchè

poi questa sia informata del pagamento, che le si dovrà fare, e che le pervenga tosto la rispettiva assegnazione per parte de' Superiori competenti, sarà tenuto l' Uffizio Fiscale di rendere intesa di volta in volta la Camera de' conti del pagamento, che dovrà seguire, presentando ad essa la sentenza, l' accomodamento, o qualunque documento, da cui proviene il detto pagamento, unitamente al conto dell' importo, ad oggetto che si possa quindi trasmettere alla Cassa l' assegnazione per ricevere il già detto pagamento, la quale dovrà dopo averlo esatto far tenere all' Ufficio Fiscale il duplicato della quietanza che sarà stata rilasciata alla Parte, affinchè sia informato di quanto sarà accaduto, e possa procedere così alle pratiche ulteriori, od insistere per l' esecuzione.

§. 43.

Col fine di ogni mese l' Ufficio Fiscale rassegnerà alla Camera de' conti una specificazione di quanto, a tenore delle relazioni, avrebbe dovuto corrispondersi, e di quanto sia stato, giusta le quietanze, effettivamente corrisposto, ed in conseguente del residuo da pagarsi tuttora.

§. 44.

Ogni Trimestre dovrà l' Ufficio Fiscale formare i conti del danaro effettivamente esatto, del quale, a tenore del §. 10. e 11., gli spetta la così detta *quota Fisci*, o qualche competenza a titolo di denunziazione; i quali conti formati sugli accennati principj, dovrà esso Ufficio rassegnare alla Camera de' conti, per quindi esigere contro quietanza dalla Cassa, in cui sarà colata la quota fiscale, od altra competenza di denunziazione, la somma dovutagli, e farne il riparto, secondo che fu prescritto al §. 10. e 11., fra gl' Individui rispettivi dell' Ufficio, a tenore della competenza di ciascheduno.

§. 45.

Col finire di ogni anno si dovrà rassegnare alla Camera de' conti la specificazione finale di quanto sarà entrato effettivamente, di quanto avrebbe dovuto entrare, ma che non è entrato, e che viene considerato come una restanza, e finalmente delle esazioni come *quota Fisci*, o competenza di denunziazioni, accennando la somma, che sarà toccata ad ogni Individuo dell' Ufficio.

§. 46.

A que' denunziatori, i quali non si dichiarano espressamente di voler essere tenuti segreti, l'Ufficio Fiscale non corrisponderà la loro competenza per la denunzia; ma verranno i medesimi indirizzati soltanto a quella Cassa, ove avrà avuto luogo l'affare denunziato, ed in tal caso il Procuratore Camerale rassegnerà alla Camera de' conti una nota d'Ufficio, la quale legittimi la di lui competenza, ed una copia al denunziante, con cui esso possa presentarsi alla Cassa, e ricevere il suo danaro contro quietanza.

§. 47.

Ma se il denunziante non volesse essere espressamente scoperto, allora il Procuratore Camerale dovrà indirizzarsi, per l'assegnazione di tale competenza, a quel Capo, cui è soggetta la Cassa, e gli notificherà, qualora lo richiedesse, il nome del denunziante, quindi si farà dare dal detto Capo una assegnazione per la suddetta competenza, la quale verrà da lui esatta, con una propria sua quietanza, dalla Cassa rispettiva. La quietanza del denunziante verrà rassegnata al Capo della Cassa, semprechè questi la volesse, per essere quindi riposta sigillata nella

Regiſtratura, coll' apporvi al di fuori la rubrica indicante qual affare di denunziazione riguardi.

§. 48.

Tutto ciò, che verrà ſpedito dall' Ufficio Fiſcale, dovrà ſcriverſi nella Cancelleria del così detto *Forum Nobilium* di quella Provincia, per la quale è deſtinato l' Ufficio Fiſcale, in modo che lo Speditore di detta Cancelleria ſarà reſponſale tanto della proceſſura, quanto della eſattezza delle copie. Comunque ſia però non verrà ſcritta alcuna coſa, la quale non ſia ſtata concepita o dallo ſteſſo Procuratore Camerale, o da un altro Individuo dell' Ufficio Fiſcale; ma in queſt' ultimo caſo non altrimenti, che previa l' eſatta reviſione del Procuratore Camerale, e mediante l' appoſizione del proprio *Vidit*.

§. 49.

Sarà dell' obbligo del Procuratore Camerale l' oſſervare, che la Regiſtratura dell' Ufficio Fiſcale ſegua colla debita regolarità. Alla detta Regiſtratura ſi raſſegneranno tutti i documenti, ſcritture, e concetti, ſenza eccezione, ſia che l'affare abbia avuto il ſuo termine per opera dell' uno, o dell' altro Individuo dell' Ufficio: intendendoſi da ſe, che una tale conſegna non debba aver luogo, ſe non ad affare finito, poichè durante il medeſimo tutti gli atti relativi alla cauſa debbono rimanere in mano di quell' Individuo d' Ufficio, il quale n' è incaricato della ſpedizione.

§. 50.

Si dovrà tenere un eſatto Elenco di tutti gli atti della Regiſtratura Fiſcale, nel quale dovrà accennarſi non ſolamente il nome delle Parti, ma eziandio l' oggetto dell' affare, affinchè per qualſivoglia acci-

dente che nasca, riesca agevole di rinvenire gli atti anteriori che possono servire di lume.

§. 51.

Gli atti che vengono esibiti alla Registratura al fine dell' affare, riguardanti soltanto alcun caso particolare, non si tratterranno presso la medesima più a lungo dello spazio di anni 10., e però degli atti più vecchj, e totalmente inutili, se ne formerà una nota da consegnarsi al Governo, od all' Ufficio delle Finanze, ed avutone l' assenso si annulleranno in modo, da non potersene fare alcun abuso, cioè si consegneranno tutti i pezzi lacerati, perchè sieno pistati, e convertiti in cartone. Nell' Elenco poi si accennerà la seguita distruzione capo per capo.

§. 52.

Ma quegli atti vecchj in affari delle Parti, i quali possono servire ulteriormente, affine che la Registratura dell' Ufficio Fiscale non venga troppo aggravata dalla custodia di essi pel soverchio numero, verranno bensì levati, ma dovranno consegnarsi in buon ordine a quell' Archivio, nel quale sono riposti tutti i vecchj atti Camerali; si avrà però la precauzione di indicare nell'Elenco tanto la seguita consegna, quanto il luogo, ove trovasi effettivamente l' uno, o l' altro capo, per poterlo rinvenire ad ogni caso.

§. 53.

Presso la Registratura dovrà l' Ufficio Fiscale avvertire;

a) Che gli affari spettanti effettivamente al Fisco, i feudali, e di Fondazioni, vengano separatamente custoditi;

b) Che gli atti, i quali hanno fra di loro

qualche relazione, non sieno per quanto sia possibile l'uno dall' altro disgiunti;

c) Che quegli atti d'importanza, i quali debbano essere tenuti segreti sia pel bene dello Stato, o del Principe, sia per conservare il buon nome delle famiglie, o di qualche persona privata, sieno sigillati, e conservati sotto chiave, nè sia lecito ad alcuno, fuorchè al Procuratore Camerale, di aprirli.

§. 54.

Tutto ciò, che venisse a cognizione di un Individuo assegnato all' Ufficio Fiscale, in cose spettanti al medesimo, per qualunque siasi modo, od accidente, non gli sarà lecito di palesarlo fuori dell' Ufficio a chicchessia, ma ogni cosa dovrà tenersi segreta.

§. 55.

Ogni Individuo presso l' Ufficio Fiscale resta talmente obbligato a suoi doveri, che non debbe ommettere diligenza, ma usare di tutto il possibile zelo, di tutta la sua abilità, forza, e buona volontà nell' adempimento delle proprie incumbenze. Ciò stante non gli sarà lecito l' immischiarsi in alcun affare particolare, nè mediatamente, nè immediatamente, e molto meno di assumere a se, o patrocinare una causa che non sia spettante all' Ufficio Fiscale.

§. 56.

Non sarà lecito ad alcun Individuo presso l'Ufficio Fiscale di assentarsi, sotto qualsivoglia pretesto, dal Luogo di quel Tribunale, al quale egli è assegnato, senza l' espressa licenza del Capo di Governo; e qualora venga incaricato di qualche affare d' Ufficio, avrà sempre di mira la spedizione dell' oggetto

per cui farà ftato incaricato; e ficcome gli converrà giuftificarfi con fondamento, circa il fuo operato, così terrà un efatto giornale di tutte le fue operazioni nell' affare addoffatogli, da cui fi rilevi in fuccinto, e con chiarezza le giornaliere occorrenze, e gli oftacoli alla ulteriore promozione della cofa, per i rimedj da praticarfi nel Luogo deftinato alla più pronta fpedizione dell' affare.

§. 57.

Il Procuratore Camerale tratterà l' Aggiunto fifcale affegnatogli colla maggiore pulitezza, e cortefia, ma ciò non oftante lo eforterà feriamente all' adempimento de' fuoi doveri, e ve lo terrà fempre obbligato, egualmente che al rifpetto dovutogli. Ed in egual guifa fi praticherà da tutti gl' individui dell' Ufficio, vivendo infieme in buona armonia, ed ajutandofi l'un l' altro con tutto l' impegno, affinchè il fervizio non abbia a soffrirne alcun danno, ma che venga promoffo col maggiore intereffamento.

§. 58.

Avvedendofi alcun Individuo d' Ufficio, che un altro fia negligente nel proprio dovere, o forfe anche ftudiatamente trafcurato, e potendofene accertare, fenza particolari riguardi, od altre tergiverfazioni, il che non anderà efente giammai da caftigo, ne dovrà fare tantofto il rapporto al Governo, affinchè, verificata la cofa, vi fi pongano i neceffarj rimedj, che fi caftighi proporzionatamente il colpevole, e che l' accufatore venga protetto, e rimunerato per lo zelo fuo al fervizio.

Articolo feparato pel Regno di Boemia.

Oltre di quanto refta quì fopra prefcritto, farà dell' obbligo dell' Ufficio Fifcale di aver cura dei

Beni liberi, così detti *Freysassengüter*, esistenti nel Regno di Boemia, de' quali l' Ufficio Fiscale

a) terrà un regolare Protocollo giurisdizionale, nel quale registrerà attentamente la qualità del Bene, il Possessore, gli obblighi annessi, i debiti, od altro qualunque peso.

b) Avrà anche l' ispezione sopra i Proprietarj di cotesti Beni, e dei così detti *Freysassen*, o Contadini liberi (*Freybauern*), e non solo amministrerà ai medesimi la debita giustizia a tenore delle Leggi, ma

c) s' incaricherà anche della personale loro giurisdizione negli affari spettanti al nobile Ufficio di Giudice, e finalmente

d) osserverà, che i detti (*Freysassen*, e *Freybauern*) vengano protetti contro qualunque oppressione, tanto rispetto alla propria, che alla loro economica amministrazione, ed al pacifico possesso de' loro Beni; nè sarà lecito all' Ufficio Fiscale di intraprendere, o stabilire qualche cambiamento coi detti *Freysassen*, senza l' intelligenza, ed il superiore assenso.

Articolo separato per gli Regni di Galizia, e Lodomiria.

Sarà inoltre dell'obbligo dell'Ufficio Fiscale di aver cura de' Beni regali *Bona regalia* esistenti nella Provincia, compresi sotto la Reale amministrazione, ossia sotto le così dette *Starosteien*, *Tenuzien*, *Advocaturen*, e *Skultezien*, sopra de' quali dovrà l' Ufficio Fiscale essere bene attento, affinchè

a) il Principe, ed i suoi Successori al Regno non abbiano ad essere danneggiati, sia nel possesso, sia nel diritto di riapprensione, od incamerazione, e che gli Stabili appartenenti alla Corona Reale non vengano goduti in virtù di qualche incompetente privilegio, o come una proprietà ereditaria;

b) Che i Sudditi esistenti sui detti Beni non vengano aggravati dai Possessori al di là degli obblighi annessi nei legali Inventarj, e Lustrazioni, o che in qualunque siasi altra maniera sieno contro ragione trattati;

c) Che dopo la morte di un *Starosten*, ossia di un Possessore *a tempo* di un tal Bene regale, segua la cessione del Fondo a chi s'aspetta, in buon ordine, e regolarmente; che il detto Fondo sia istrutto a dovere, e che le masserizie, o gli arnesi usuali vengano consegnati in buon essere;

d) Che durante il Possessore temporale, ossia *a tempo*, debbansi al medesimo lasciare gli utili, *salva semper rei substantia*, nel modo più economico, con impedire sollecitamente il devastamento de' Boschi, e dei Terreni;

e) Finalmente che non sia concesso ad una Vedova il godimento di un Bene regale, fuorchè qualora essa abbia ottenuto nel privilegio accordato su tale proposito, oltre il diritto ereditario di godere i frutti che godea il defunto Marito, anche l'attuale compossesso, ed usufrutto *pro parte indivisa*.

Boemia addì 30. Aprile 1783.

In avvenire non vi saranno che tre Aggiunti fiscali, i quali non debbono esercitare l'Avvocatura, nè altro servizio privato. E però l'uno di essi, come Avvocato de' Sudditi, goderà l'assegno di Fior. 1200., e gli altri due di 1000., ed inoltre la Quota fiscale, e la competenza di denunziazione, come resta prescritto al §. 10. e 11. Gli Avvocati provinciali pertanto, i Procuratori, od altre Persone capaci per cotesto Ufficio, potranno presentarsi per tale impiego.

Decreto Aulico addì 2. Maggio 1783.

Tutte le Signorie, ed i Tribunali di Giustizia

dovranno, sotto pena di rigorosa responsabilità, e di castigo, prestare col maggiore loro zelo ed impegno tutta la mano ed assistenza all' Ufficio Fiscale, non solo in ciò, che riguarda l'adempimento delle sue incumbenze, e specialmente ne' casi di caducità, di contravenzioni alle Leggi, diminuzioni di gabelle, e delle pene, che ne derivano, come pure all' indagamento delle prove, e nel dare al medesimo sollecitamente, e con fondamento tutte quelle notizie, di cui venissero richiesti, ma si faranno un dovere eziandio di fargli pervenire per qualunque siasi occasione, tutti gli affari di spettanza di esso; e per ciò, che concerne la corrispondenza cogli Ufficj dei Circoli, questo seguirà per via di Note dei detti Tribunali.

Decreto Aulico addì 29. Settembre 1783.

In seguito alle Istruzioni emanate per gli Ufficj Fiscali dei Paesi ereditarj tedeschi dell' Austria, e della Boemia, si dovrà fra le altre cose aver presente quanto segue.

Primo. Il Procuratore Camerale resta autorizzato ad assistere arbitrariamente a qualunque consiglio, o sessione presso qualsivoglia Tribunale, in qualità di Assessore, ma senza voto.

Secondo. Ad istanza dell' Ufficio Fiscale, gli si comunicheranno tutte le Ordinazioni, o Leggi emanate.

Terzo. Resta ognuno di nuovo incaricato, sotto pena di rigorosa responsabilità, e castigo, di assistere col massimo zelo gli Ufficj Fiscali per il più esatto adempimento delle loro incumbenze, siccome di comunicare ai medesimi, colla possibile premura, e senza alcuna difficoltà tutte quelle notizie, che venissero da essi richieste.

Fine della Parte ottava.

PARTE IX.

ARTICOLO I.

Ordinazioni per norma degli Ufficj dei Circoli, e di tutti i Regj Impiegati.

Num. I.

Del Danaro di Consegna, ossia delle Diete.
(Liefergelder.)

Addì 13. *Gennajo* 1781.

QUanto al danaro di consegna, ossia alle diete (*Liefergelder*), che gli Impiegati, chiunque essi sieno, esigevano, in occasione che si trasferivano dal luogo del loro Ufficio ad un altro per qualche incumbenza, Sua Maestà Imperiale, riflettendo dall'un canto, che bene spesso siffatte Commissioni sono affatto inutili, e dall' altro alle spese enormi, che ne derivano, come pure che sovente vengono con ciò a procrastinarsi gli affari, e non sono spediti, per insussistenti motivi, colla dovuta sollecitudine; così ha benignamente risoluto, che quindinnanzi debba aver luogo la seguente Normale, cioè che qualora alcun Consigliere intimo, od altro Ufficiale salariato, senza eccezione dell' una, o dell' altra Provincia, vengano spediti in qualche Commissione, o chiamati presso il Governo, oppure che si trasferiscano alla Corte, non abbiano in avvenire a ricevere alcun assegno (*Keine Liefergelder*), giacchè in tali congiunture sono esenti da altre incumbenze, ed i loro servigi vengono senza di ciò riconosciuti, e pagati dallo Stato. In tutti questi casi pertanto eglino non otterranno che il compenso delle spese di viaggio da rassegnarsi, e riconoscersi per legittime, essendo giusto, che siccome non hanno a percepi-

re un doppio pagamento, perchè non possono prestare i loro servigi che in un sol luogo, così vengano indennizzati dalle spese occorse. Quindi vuole S. M., che sia circoscritto il sopraccennato abuso delle diete; ma in occasione di particolari servigi prestati straordinariamente saprà S. M. riconoscere gl' incomodi, e ricompensare le fatiche sostenute.

Addì 22. *Marzo* 1782.

Dalla sopraccennata Norma restano eccettuati gli Aggiunti dei Circoli, ed i Commissarj, a' quali, dovendo essi girare nel loro Distretto, viene accordata, come una parte del loro stipendio, la dieta di due Fiorini per giorno, previa la giustificazione, e liquidazione per parte della Camera (bene inteso, che non sia loro lecito di ordinar vetture, nè di accettarle). Ciò s' intende solamente in occasione delle visite da intraprendersi nel Circolo, e non già in altre incumbenze d' Officio, le quali, egualmente a quelle, che riguardano interessi privati, debbono eseguirsi gratuitamente; ma in quegli affari poi, che concernono oggetti immediatamente relativi agli Abitanti di maggior *Estimo*, questi dovranno corrispondere del proprio le solite diete state finora in uso, e normalmente approvate.

Addì 16. *Novembre* 1782.

Affine di togliere l' abuso di prolungare le arbitrarie Commissioni degli Officj dei Circoli, e per non aggravare le Parti di diete eccedenti, fermo stante il Regolamento delle Tasse, resta ivi fissato l' importo per le Commissioni da intraprendersi dai medesimi in affari giudiziarj spettanti alle Parti. In tutti gli altri casi di Commissioni per parte degli Officj dei Circoli, o di visite in affari spettanti alle Parti, tanto in oggetti politici, che giu-

diziarj, comprefevi anche le revifioni locali della Ragionateria, offia Camera de' conti, dovranno gli Ufficj del Circolo tenere un efatto giornale, e regiftrarvi le loro giornaliere incumbenze, circa gli affari di revifione, o vifite, fino al loro totale compimento: con farfi carico di aggiungere ogni volta ai giornali le Relazioni, che loro verranno fatte full' efito delle dette vìfite, unitamente alla liquidazione circa l' importo totale delle diete. In vifta di tutto quefto farà dell' obbligo di que' Magiftrati, cui s' afpetta il dare paffo alle materie già difcuffe, di giudicare, fe le diete pretefe fieno eccedenti, oppure fe il tempo delle vifite fia ftato indebitamente prolungato, per quindi ftabilirne la taffa, e far sì, che la quota affegnata venga corrifpofta tanto al Commiffario della vifita, che alla Parte rifpettiva; e ciò ad oggetto, che qualora quel primo aveffe efatta una fomma maggiore del giufto, fia tenuto alla riftituzione del di più, il che, in cafo di neceffità, gli verrà anche dedotto o dai proprj affegnamenti, o da altre foftanze, e per rapporto alla Parte, verrà prefo in nota il debito rimafto, e fucceffivamente pagato. Oltre di ciò per tutte quelle Commiffioni di vifite, le quali duraffero oltre 14. giorni, dopo di quefti le diete verranno ribaffate alla fola metà. Si eccettuano però i cafi, ne' quali il Governo ftimaffe a propofito per motivi rilevanti, di prefcindere da quefta regola, e di prefiggere un termine più eftefo; anzi cotefte diete ribaffate alla fola metà, a mifura della provata maggiore diligenza dei Capitani dei Circoli, e dei Commiffarj, potranno, finita che farà la commiffione, anche aumentarfi fino all' intera competenza, e quindi efigerfi per intero.

Addì 24. Marzo 1781.

Tanto i Protofifici, quanto i Chirurghi dei

Circoli non potranno in avvenire esigere più alcuna dieta, ma dovranno prestarsi gratuitamente a tutte le occorenze, che possono darsi nel loro Circolo, spettanti ai loro servigi, mediante la sola vettura, che verrà loro somministrata *gratis*.

Addì 9. Maggio 1781.

In casi di necessità sono in dovere tanto i Dominj, quanto i Sudditi stessi di far condurre a proprie spese i Medici, ed i Chirurghi, al Luogo, ove lo richiede il bisogno. Ne' casi straordinarj poi, risultando della loro diligenza, e del vantaggio, che ne sarà derivato, essi verranno rimunerati a misura delle circostanze.

Num. II.

Delle licenze d' assenza.

(Vedi Parte VIII. Artic. V. Num. IV. pag. 66.)

Num. III.

Delle Liste dei diportamenti (Konduitlisten.)

Il Regolamento stato già in uso per l' addietro di rassegnare la Lista annuale dei diportamenti degli Ufficiali, vuole S. M. I., che sia di nuovo introdotto, come uno de' più vantaggiosi, ed essenziali oggetti al buon servigio del Principe; e però viene quì sotto prescritto un Formolare, secondo il quale dovranno quindinnanzi, non solo gli Ufficj dei Circoli, ma qualunque Tribunale, o Magistrato, rassegnare alla fine di ogni anno la Lista dei diportamenti dei rispettivi Ufficiali colla maggiore esattezza, e fedeltà.

ABOZZO

Della Lista ordinata da rassegnarsi circa i diportamenti degli Individui impiegati presso il Magistrato, od Ufficio N. N.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Carica, o Carattere	Nome, e Cognome	Età	Anni di servizio	Ove abbia servito antecedentemente	Se sia ammogliato, se abbia figli, o no	Se possegga qualche cosa del proprio o nello Stato, o fuori	Se nelle sue incumbenze usi una diligenza singolare, mediocre, o cattiva	Se abbia dello studio, e quali Lingue possegga	Se abbia cognizione di altri Paesi, e di quali	In che consista la sua maggiore abilità	Se egli meni una vita cristiana, ed onorata	Se verso de' suoi Superiori sia rispettoso, ed ubbidiente	Se sia di naturale pacifico, od inquieto, ossia fastidioso nelle sue incumbenze d' Officio	Se il medesimo sia dedito al giuoco, solito ubbriacarsi, a fare dei debiti, od altrimenti portato a qualunque altro disordine

Addì 15. Febbrajo 1781. in Boemia.

Anche i Capitani dei Circoli dovranno, rispetto alla loro persona, annunciarsi fedelmente sul tenore delle prime cinque rubriche.

Num. IV.

Delle Staffette.

Boemia addì primo Febbrajo 1781.

IN affari soltanto della massima importanza, ed ove siavi pericolo di ritardo, si potrà prevalersi delle Staffette, poichè altrimenti si cagionerebbe all' Erario una spesa del tutto inutile.

Num. V.

Dei diritti dei Capi di Provincia.

Addì 18. *Maggio* 1781., *e* 16. *Agosto* 1782.

AI Capi di Provincia viene concesso il diritto, di intraprendere gli affari senza alcuna formalità, tanto sedente il Consiglio, che fuori di esso, secondo che eglino stimeranno conveniente, non meno che di destinare gli Ufficiali all' una, o l' altra incumbenza, come più loro priacerà, giacchè la responsabilità degli affari cadrà sempre a carico speciale dei Capi medesimi; rispetto poi ai Consiglieri, ed al restante degli Ufficiali impiegati, saranno tenuti alla segretezza, alla fedeltà, alla diligenza, ed alla personale loro lealtà sotto una eguale responsabilità. Da ciò ne viene, che i Capi delle Provincie non debbano già essere garanti di tutte le azioni dei loro Subalterni, ma sibbene della loro condotta, circa l' esatta istruzione de' medesimi, e dei gastighi, o loro dimessione in caso che si sieno resi colpevoli, o risultando d' incapacità; ma in questi ultimi due casi dovranno sempre parteciparne preventivamente la Corte.

Num.

Num. VI.

Circa la sollecita spedizione degli affari, specialmente presso gli Ufficj dei Circoli, e circa il castigo de' rispettivi Ufficiali.

Addì 31. *Marzo* 1781.

PEr i casi di lagnanza sui difetti d' esecuzione contro le pubbliche Ordinazioni, e sopra la lentezza degli affari, che nella massima parte da ciò ne proviene, affine di eccitare sempre più la diligenza de' Subordinati nelle loro incumbenze d' Ufficio, è stato ordinato, che i Capitani dei Circoli debbano addossare a ciascuno de' loro Sostituti, e Commissarj del Circolo, una particolare incumbenza, affine di potere invigilare mai sempre, e con oculatissima diligenza, se gli ordini sieno eseguiti a dovere per ogni dove, e denunciare sul momento al Regio Capo del Circolo i difetti, che si venissero ad iscoprire. Esso Capo del Circolo poi passerà tantosto alla ulteriore disamina tanto della cosa indicatagli, quanto se per negligenza dell' Ufficiale accusato sieno rimaste ineseguite anche altre Ordinazioni; poichè risultandogli qualche punibile innosservanza, dovrà intimarne il castigo, *salvo regressu*, al rispettivo Dominio, o Feudatario, il quale dee essere responsale pe' suoi Ufficiali, in modo però che debba rilasciarsi ogni volta una Ordinazione (*Verbescheidung*) in iscritto, accennando in essa brevemente i motivi, e la qualità della pena, ad oggetto che credendosi alcuno aggravato, possa questi rivolgersi al Governo. Fuori di que' casi, per i quali si è già fatta particolare menzione nelle prescrizioni generali, coteste pene dovranno consistere in una certa, e proporzionata somma di danaro, di cui gli Ufficj dei Circoli terranno un Protocollo

regolare, registrandovi la qualità, ed i motivi del castigo, da rassegnarsi ogni tre mesi al Governo per sua notizia, e per le debite revisioni. Qualora poi alcun Ufficiale fosse solito commettere delle negligenze punibili, e che se ne rendesse colpevole per la terza volta, questi verrà segnato nel Protocollo particolarmente, ed a tenore delle circostanze verrà punito sensibilmente nella persona dal Governo medesimo, od anche dichiarato incapace a siffatti impieghi.

Boemia addì 16. Luglio 1781.

I castighi per gli Ufficiali in Boemia restano stabiliti, come segue.

a) In cose, che non ammettono dilazione, e per cui il Pubblico, od anche qualche Privato venisse a soffrirne del danno, come pure in affari di pubblico tumulto, o sollevazioni, occultazioni di mali epidemici, scoprimento di bande di fuorusciti, e simili, quell' Ufficiale, che non ne farà tosto il rapporto all' Ufficio del Circolo, soggiacerà per la prima volta alla pena di 20. Talleri.

b) Ommettendosi di rassegnare le consuete Relazioni mensuali, semestrali, od annuali, od altra qualunque a certo tempo stabilito, gli Ufficiali ne verranno par la prima volta ammoniti; per la seconda si spedirà un Messo a prenderle a loro spese; e per la terza volta la pena sarà di 2., 3., od al più di 5. Talleri, e questo danaro essendo destinato in beneficio della nuova Casa di lavoro, e dello Spedale, sarà dagli Ufficj dei Circoli rassegnato di tempo in tempo al divisato oggetto. In tutti gli altri casi poi avranno luogo i castighi già stabiliti nel Regolamento generale. (*Vedi Tomo I. Parte I. Articolo I.*)

Addì 17. *Luglio* 1782.

Toccante il danaro proveniente delle pene pecuniarie da riscuoterfi dai Dominj, o loro Ufficiali per difetto di trafcuranza delle Sovrane Ordinazioni, dovrà indicarfene l'importo dagli Ufficj dei Circoli al Governo, fempre alla fine dell' anno militare, perchè fia impiegato al pubblico vantaggio, facendone la Relazione alla Corte.

Boemia addì 25. *Maggio* 1781.

Gli affari preffo gli Ufficj dei Circoli, dovranno trattarfi in avvenire colla maggiore fpeditezza, in modo concludente, e conforme allo fcopo della cofa, fervendofi di quel minor numero di perfone, che fia poffibile, fchivando avvertitamente tutto ciò, che è di puro mecanifmo, ed inutile, e tendente foltanto ad una mera formalità. Quindi ne viene, che tutte le Commiffioni, ed incumbenze dovranno efeguirfi a norma delle già note veglianti Ordinazioni generali, o di quelle, che poteffero in feguito pubblicarfi. Le vifite, inquifizioni, od altro dovranno intraprenderfi, e terminarfi con cognizion della cofa, e fenza fpirito di partito. Ove doveffe aver luogo qualche Relazione, o Voto, fi dovrà far ufo della brevità, precifione, e chiarezza, accennando lo ftato della quiftione, unitamente alle caufe *decidendi*, *&* *dubitandi*, efaurendo tutte le circoftanze, neceffarie alla decifione dell' oggetto, e qualora l'affare contenga varj punti, fi darà paffo ad ognuno di effi brevemente, e fondatamente. I Regj Ufficiali dei Circoli debbono impegnarfi con tutte le loro forze pel buon fervigio del Sovrano, evitare tutte le inutilità, e tutto ciò, che non ha relazione alla cofa, promuovere inceffantemente ogni dì della fettimana, ed ogni ora del giorno, fenza mai ftancarfi, l' Utile

dello Stato, visitare eglino stessi il loro Circolo, attendere a tutti gli oggetti concernenti il pubblico Bene, ed il buon servigio, in qualunque siasi occasione, rilevare sul Luogo il vero stato della cosa, darsi ogni possibile premura per essere bene edotti di tutto il loro Circolo, e non trascurare qualunque fatica anche personale, rendendo inteso il Governo con brevità, ed esattezza di tutte le occorenze, avendo sempre a cuore l' osservanza delle Ordinazioni, senza alcun riguardo, rimediando ai difetti, ed alle opposizioni, e facendone di tutto il rapporto ai Superiori. Oltre di che vengono con ciò a procurarsi i mezzi ad ogni Ufficiale del Circolo, di far conoscere il suo zelo pel buon servigio, ed anche la sua abilità.

Boemia addì 30. *Maggio* 1781.

La sopraccennata Legge fu rinnovata più volte, coll' aggiunta, che sopra qualunque esibito, che fosse presentato all' Ufficio del Circolo, tanto ad effetto d' inquisizioni, che per farne la Relazione, se ne debba fare il rapporto fra il termine di 8., ed al più di 14. giorni, in quella forma già prescritta di sopra. Alle Relazioni degli Aggiunti del Circolo, o dei Commissarj, sopra un fatto disaminato dai medesimi, il Capitano del Circolo, che si troverà presente, vi aggiungerà una Relazione accompagnatoria, unitamente al suo voto; ma se le circostanze fossero tali, per cui avesse a differirsi la Relazione, si dovranno accennare i motivi della dilazione, ed il termine, in cui abbia a definirsi l' affare, ed a' piedi della successiva Relazione si farà menzione del seguito ritardo. Del resto poi tutti gli Esibiti dei Sudditi contro de' loro Feudatarj, Magistrati, od Ufficiali, concepiti in termini sconci, od incivili, o non verranno punto accettati, oppure trattenendo

la Supplica, si farà rilevare l'esposto per mezzo di una spedizione; giacchè tali sconcie imputazioni non valgono che a far nascere del mal animo, e del rancore.

Boemia addì 22. *Giugno* 1781.

Nella rinnovazione della surriferita Legge furono notificati agli Ufficj dei Circoli que' casi, i quali eglino stessi, *salvo recursu*, possono definire, ed accomodare previo l' averne rilevate le circostanze; coll' obbligo però di tenere un Protocollo particolare, registrandovi tutte le occorenze, pro, o contro, ed anche l' esito dell' affare, il qual Protocollo dovrà rassegnarsi *in duplo* ai Superiori rispettivi col primo corso di posta alla fine di ogni mese.

I casi, che possono definirsi dagli Ufficj dei Circoli, sono i seguenti.

1. Tutti gli eccessi militari, i quali concernessero soltanto persone particolari, e che non fossero di tale entità, per cui sia d'uopo la decisione del general Comando militare.

2. In caso di qualunque straordinario aggravio de' Sudditi, come sono

a) le collette fuori del riparto delle contribuzioni, o di altre concorrenze permesse,

b) le prestazioni di lavoro (*Robot*), o le rispettive reintegrazioni (*reluizion*),

c) i danni, che provengono alle acque, od al salvaggiume dal gonfiamento delle paludi dominicali,

d) i danni cagionati ai Boschi, ai Campi, e simili,

e) le percosse, le bastonate a motivo di liti, disubbidienza, od ingiurie verbali contro le Leggi,

f) i castighi pecuniarj,

g) lo sforzare ad accettare sui mercati i generi dominicali ad un certo prezzo, ed il levare via le sostanze de' Sudditi.

3. Tutti i crediti privati fra un Suddito, e l'altro.

4. Liberazioni, o Consegne in altre sudditanze.

5. Richiami di Beni già dati in possesso ad altri.

6. Cessione contraria alle Leggi di uno Stabile comperato, o non comperato.

7. Arbitrario riparto, distribuzione, ed incamerazione di Beni censuali (*Steuerbare Gründe*) a prò del Dominio; ma se ciò non potesse aver luogo senza la Superiore ratificazione, se ne dovrà fare speciale Relazione.

8. Pene pecuniarie.

9. Tasse eccedenti di Stola, ed altri Incerti.

10. Circostanze circa l'affitto dei Beni, interesse di danaro, prestazione di grani, e simili.

11. Eccessi sui pesi, e sulle misure.

Resta però ingiunto agli Ufficj dei Circoli in generale di rilevare sempre tutte le circostanze, e di giudicare a' termini di ragione; ed ai Dominj la pronta, ed esatta esecuzione delle Prescrizioni, sotto pena di grave loro responsabilità, di rassegnare i Rapporti, e le Informazioni con fedeltà, e senza raggiri, e di rilasciare alle Parti postulanti i Decreti, o le Ordinazioni in iscritto, nei termini prefiniti.

Del resto gli Ufficj dei Circoli dovranno unire ad ogni Relazione il loro voto, osservando, che in una sola Relazione non vi si comprenda una quantità di materie. Coteste separate Relazioni vogliono rassegnarsi fra lo spazio di 8., od al più di 14. giorni, eccetto che prima della scadenza del detto termine nascessero delle circostanze che richiedessero una proroga: cosa per altro, di cui se ne dovrà fare la rimostranza; poichè in caso contrario si spediranno dei Messi a loro spese, come si è detto di sopra

al (Num. IV. Lett. b). Oltre di che si avrà la precauzione di conservare le Minute delle Relazioni, di tenere i Protocolli ben ordinati, e distinti secondo i sette Capitoli, di dividere le materie in Fascicoli separati, in somma di registrare ogni cosa regolarmente a norma delle veglianti Istruzioni.

Boemia addì 16. Luglio 1781.

A maggiore intelligenza degli Ufficj dei Circoli, furono loro comunicate anche le seguenti avvertenze.

1. Quell' Ufficiale del Circolo, che venga spedito nel suo Distretto per commissioni, od altro, dovrà essere munito di credenziali; affine di potersi giustificare alle occorenze, se abbia eseguita a dovere, o no la sua commissione; e però non si ammetteranno dal medesimo rapporti in voce, ma soltanto in iscritto.

2. I Regj Capitani dei Circoli assegneranno ai loro Ufficiali le rispettive incumbenze con eguale riparto, a tenore della capacità di ciascheduno, dando mano per quanto sia possibile all' esito del loro Ufficio. Anzi in certi casi d'importanza si terranno delle adunanze, ove si proporranno i casi, ed a tenore dei voti da sentirsi in giro, si decideranno gli affari, secondo che si stimerà più conveniente.

3. Quì sotto si daranno i Formolari, circa il modo di formare le Relazioni mensuali, semestrali, ed annuali, i quali dovranno restare affissi nella Cancelleria a cognizione di ciascheduno. Qualora poi nulla fosse accaduto sopra alcune delle circostanze accennate nella solita Relazione, in tal caso non sarà necessario di rassegnare alcuna separata Relazione, ma basterà registrare nel Protocollo da subordinarsi alla fine di ogni mese, giusta le sopraccennate Ordinazioni de' 22. Giugno di quest' anno, qual-

mente non vi sia accaduta alcuna novità: *per esempio* : nella Tabella dei mali epidemici : *nel corso di questo mese nulla è accaduto di nuovo*.

4. S' introdurrano presso ogni Ufficio dei Circoli alcune Borse di pelle da chiudersi, per rinserrarvi i pieghi, e gli Ordini, ed ogni Magistrato, ed Ufficio politico avrà una chiave di esse, per rinchiudervi le loro Relazioni, od altro, che avessero in pronto, da spedirsi col corso ordinario al loro destino, eccetto che l'affare, di cui si tratta, meritasse una più pronta spedizione, e ciò per ischivare le spese arbitrarie.

5. Tanto i Protocolli generali, quanto i privati dovranno essere regolati, giusta le veglianti Costituzioni, e tenuti sempre in buon ordine.

6. E lo stesso avrà luogo anche rispetto ai conti di danaro, di grani, e delle contribuzioni, agli estratti dei ruoli, alle ripartizioni, alle liquidazioni dei danni cagionati da incendj, inondazioni, e simili, alle bonificazioni, ritirandone, e registrandovi le ricevute, ed a tutte le altre cose in somma, che vogliano essere registrate.

Formolare.

Delle Tabelle, e Relazioni ordinarie da rassegnarsi da tutti i Dominj, e Luoghi agli Ufficj dei Circoli, e da subordinarsi in appresso da questi ultimi agli Ufficj superiori.

Relazione mensuale.

Sopra la visita, o revisione seguita della Cassa Provinciale, a risparmio della spedizione di un Messo a proprie spese.

Relazione del Maestro di scuola.

Sopra gli aggravj dei Sudditi (*in virtù di Aulico Decreto de' 5. Giugno 1783.*)

Tabella.

De' mali epidemici nelle bestie, e se questi regnino effettivamente.

Circa le Istanze di liberazione, o rilascio.

Boemia addì 26. Febbrajo 1781.

Le Tabelle trimestrali circa lo Stato degl' Invalidi qualificati secondo la Patente, non dovranno più rassegnarsi all' avvenire dagli Ufficj dei Circoli, giacchè questo viene eseguito per parte dei Reggimenti, che hanno il reclutamento nel Circolo medesimo. Sarà però necessario, che i Capitani dei Circoli se la intendono coi suddetti Reggimenti, per munire le dette Tabelle anche della loro sottoscrizione.

Formolare .

Tabella di un Semestre .

	Mesi.	
1. Accettazione delle moglj, e figlj militari, coll' ultimo di	Aprile	Ottobre
2. Quanti Beni stabili sieno stati effettivamente rilasciati dai Feudatarj ai Sudditi, coll' ultimo di	Marzo	Settembre
3. Relazione degli Alberi fruttiferi, coll' ultimo di	Maggio	Novembre
4. Descrizione de' Sudditi Ottomani	detto	detto
5. Per la visita intrapresa delle armi da fuoco, coll' ultimo di	Giugno	Dicembre
6. Quanti Capitali di Fondazioni sieno stati ritirati per essere poco sicuri, e reimpiegati con maggiore sicurezza, coll' ultimo di . . . . (*Su questo punto è stato ordinato in data di Boemia primo Febbrajo* 1783., *che ove si tratti di un qualche Capitale di Fondazioni da assicurarsi, se ne debba fare tantosto la Relazione ai Superiori.*)	detto	detto
7. Consegna circa i mali epidemici delle bestie, coll' ultimo di	Giugno	Dicembre
8. E' stato fissato un Maestro di scuola, coll' ultimo di . . .	detto	detto
9. Tabelle di depurazione fedecommessaria a	S.Giorgio	S. Gallo.

Relazione annuale.

	Mesi.
1. Protocollo dei Bolli, e dei Pesi . . .	Dicembre
2. Tabella generale, circa il male epidemico delle Bestie, coll' ultimo di . . .	detto
3. Tabella d'ubicazione, e delle pensioni coll' ultimo di	Luglio
4. Tabella circa la coltivazione del lino, e fino a qual segno ne sia riescita la produzione, coll' ultimo di	Novembre
5. Quante Cavalle sieno state coperte dagli Stalloni Regio-Imperiali, e quanti Puledri ne sieno nati, coll' ultimo di	Settembre
(*E ciò in virtù di un Ordine emanato addì 7. di Dicembre 1782.*)	
6. Consegna delle sementi del Trifoglio, e delle Rape, aggiuntovi il luogo, e la quantità del Trifoglio coltivato, coll' ultimo di	Dicembre
(*In data del primo di Gennajo 1782., fu soggiunto, che nella Relazione si debba accennare tutto ciò, che concerne l' Agricoltura.*)	
7. Estratto de' conti delle Chiese, coll' ultimo di	detto
8. Conti dello Spedale, coll' ultimo di .	detto
9. Conti di Conscrizione, e del ricavato dai grani	Gennajo
10. Tabella di Licitazione, od Incanti .	Dicembre
(*Ciò avrà luogo soltanto, qualora si metta all' incanto una Casa in benefizio della Casa de' Poveri, o degl' Invalidi.*)	

	Mesi.
11. Tabella circa lo Stato pupillare, e di giustizia coll' ultimo di	Ottobre
12. Sommario di Conscrizione tanto del Sesso maschile, che femminile, e degli Ebrei, come pure circa le Bestie da attiraglio, coll' ultimo di	Dicembre
13. Conti dei Corpi degli Artefici, coll' ultimo di	detto
14. Danari commerciali, coll' ultimo di	Ottobre
15. Danari criminali, coll' ultimo di. . .	Luglio
16. Tabella d' accettazione commerciale, coll' ultimo di.	Dicembre
17. Descrizione delle Bestie da attiraglio, a tenore dei termini, giusta il Sistema di Conscrizione, coll' ultimo di. . . .	detto
18. Estratto dei conti municipali del Luogo, coll' ultimo di.	Febbrajo
19. Consegna, circa la partizione de' Fondi di sudditanza, coll' ultimo di. .	Dicembre
20. Lista de' diportamenti, coll' ultimo di	Novembre
21. Protocollo delle pene, coll' ultimo di	detto.
(*E ciò in virtù di Aulico Decreto de' 13. Luglio* 1782.)	

PRESCRIZIONE

Circa la pronta ſpedizione degli affari.

Addì 2. *Gennajo* 1782.

AFfine di accorciare all'avvenire il corſo degli affari, e le minute, che ſi coſtumavano per l'addietro, ſi è degnata S. M. I. di ordinare ai Governi, e a tutti gli Ufficj ſubalterni dai medeſimi dipendenti, che rapporto alle minute da eſibirſi da perſone private, e dai ſingoli Ufficiali, come pure circa quelle, che da un Magiſtrato ſi paſſano ſcambievolmente all'altro, o che ſi rilaſciano in forza di Ordini, o preſcrizioni, ſi debba oſſervare quanto reſta quì ſotto ſtabilito, come una norma invariabile; cioè

1. Non ſarà lecito a verun Ufficio, o Magiſtrato ſuperiore l'accettare alcuna Supplica, che riguardi un oggetto di un altro Ufficio, o Magiſtrato inferiore, e molto meno deciderlo, ſe non vi ſi trovi unita la ordinazione del Magiſtrato inferiore, come una prova della praticata regolarità.

2. Le Suppliche verranno concepite, e raſſegnate ſecondo il ſeguente Formolare, che ſeguirà ſotto il Num. I., e come ſpiegano chiaramente le preſcrizioni pubblicate per notizia di chiunque.

3. Le Relazioni ſull'eſecuzione degli Ordini, che vengono raſſegnate dagli Ufficiali inferiori di Polizia, o da altri ſimili ſubalterni, ai loro Superiori, ſarano fatte all'avvenire ſenza alcuna formalità; anzi una ſola Relazione potrà comprendere tutti i fatti ſeguiti in quel giorno colla riſpettiva numerazione 1. 2. 3. 4. ec. Anche in occaſione di altre rappreſentanze, di Rapporti, ſpecie di Fatto, o ſimili, eccettuato l'indirizzo al di fuori, ſi preſcinderà da ogni cirimonia, e corteſia, come coſe

inutili. Le minute segnate Num. II., e III. serviranno di modello per tali accorciamenti.

4. Nelle Ordinazioni, nei Decreti, o simili, ommettendovi ogni superfluità, si osserverà soltanto, che i punti enunciati in dette Ordinazioni, o nei Decreti, servano di norma tanto alla Parte nominata, quanto all' altra Parte, od all' Ufficio, da cui le venisse ingiunto, accordato, o ricusato qualche cosa. Col Formolare Num. IV. si danno i necessarj schiarimenti circa le diverse qualità delle suddette Ordinazioni, o dei Decreti.

5. Trovansi pure sotto il Num. V. alcuni esempj come debbano concepirsi i Decreti colla maggiore brevità. L' essenzialità di un Decreto dee consistere nel nome dell' Ufficio, o della Parte, cui è diretto il Decreto, nella informazione, nell' incarico, o nella ordinazione, in una parola, nella cosa per cui si rilascia il Decreto, e nel nome del Tribunale, Magistrato, od altro, dal quale viene rilasciato, ommettendo assolutamente le solite superfluità, ed inutili eleganze.

6. In ordine alla corrispondenza fra i Magistrati, o Tribunali, che non sono subordinati l'uno all' altro, resta riservato ai Capi di servirsi di quelle intitolazioni, le quali sembrino loro più confacenti, secondo la natura della cosa, a promuovere il servigio. Se l' affare avrà luogo in forma d' insinuazione, e reinsinuazione, non si useranno più le solite formole. „ *L' inclito Magistrato, Tribunale, Ufficio R. I. di N. N. resta cortesemente avvertito, risconrato ec. qualmente ec. ec. . . . . . Del resto il R. I. Tribunale, od Ufficio N. N. rimane sempre disposto ad ogni occorenza ec.*, giacchè dalla Soprascritta si rileva senza di ciò a chi sia diretta l' insinuazione, o reinsinuazione, e dalla firma, donde provenga. E ciò s' intende anche rispetto alle Scritture dette (*Kom-*

pafs und Remifsfchreiben). Ma fe fi trattaffe di eftratti de' Protocolli, in tali cafi non farà neceffario di fare al piego, in cui farà contenuto l'Efibito, un eftratto circoftanziato del medefimo, ma bafterà di defcrivere il tenore in fuccinto fopra l'eftratto del Protocollo. Siccome poi il modo più fpedito fi è quello delle indoffazioni vale a dire di dare un fuccinto eftratto della cofa ful doffo della carta (*Indoffazionen*), così in tutti que' cafi, ne' quali fia fattibile, che un Efibito fi debba comunicare per mera notizia, e cognizione, fi farà ufo delle dette indoffazioni.

7. Effendo fuori di ogni dubbio, che col mezzo della ftampa egli riefce più acconcio il notificare quelle cofe, che vogliono effere bene intefe da molti, quando per lo contrario le circolari in ifcritto paffano lentamente dall'uno, all'altro, e che, oltre il grande rifparmio di fcritture, colla fpeditezza della ftampa fi hanno dei vantaggi non indifferenti, in ifpecie in que' cafi, ove il ritardo può far dubitare di danno; quindi refta ftabilito, che fiffatte lettere circolari, quando fe ne richiegga un buon numero, debbano farfi ftampare. Rifpetto poi alla fpefa converrà diftinguere, che le fpefe di quelle cofe, che veranno ftampate *ex Officio*, anderanno a conto dell' Erario, e per le altre all'oppofto, che non fono *ex Officio*, o che veniffero ftampate ad iftanza delle Parti, fi corrifponderà il pagamento dalle Parti medefime.

8. Siccome le informazioni, che fi richieggono dai Tribunali, od Ufficj inferiori, non riguardano fempre l'intero tenore di una Scrittura prefentata, ma il più delle volte folamente l'uno, o l'altro dei punti, che vi fi contengono, quindi farà di meftieri di efprimerfi precifamente, e con chiarezza ful punto in quiftione, affinchè il Tribunale inferiore non abbia a diffonderfi inutilmente ful merito

totale; restando però in libertà del Relatore di aggiungere tutto ciò, che crederà del caso, anche fuori dell'oggetto, di cui si tratta.

9. Le Relazioni, così dette accompagnatorie, come per esempio quelle, che accompagnavano i Protocolli delle Commissioni ordinate nelle Sessioni, le Tabelle dei prezzi, che si sono fatti sui mercati, il Giornale delle Sessioni, gli Estratti di Cassa, e simili, non saranno più necessarie all'avvenire, eccetto che si dovessero accennare delle particolari circostanze, e basterà, che le minute sieno vidimate col *Vidit* dell'Ufficio del Circolo, e del Governo, e munite della data rispettiva.

10. Le stesse Relazioni si scriveranno sempre in colonna, ed alla sinistra del foglio, e tanto per quelle dirette alla Corte, quanto pelle altre, che passano da un Tribunale inferiore ad un altro superiore, si servirà della rispettiva Titolatura sì al di fuori, che internamente, a norma di quanto resta prescritto per le Suppliche da presentarsi. Sieno le dette Relazioni sopra una Supplica, od altra qualunque circostanza, dovrà il Concepista attenersi semplicemente all'oggetto, ai fondamenti, ed al voto, ommettendo tutte le formalità, ed amplificazioni.

La brevità, che si vuole in coteste minute, richiede specialmente, che la Relazione dei primi Tribunali non venga concepita con prolisse circolocuzioni.

L'oggetto, sopra di cui si fa la Relazione, dovrà formarne l'immediata introduzione. Se una Supplica sarà breve, secondo che resta prescritto, e che nulla vi si contenga d'inutile, sarà annessa alla Relazione, e quando la detta Supplica non avesse tuttavia la forma prescritta, questa verrà aggiustata da quello, che scriverà la Relazione, per quindi aggiungerla alla medesima.

In

In ogni altra circostanza si procurerà di attenersi, per quanto sia possibile, ai Formolari prescritti per le Suppliche, ed in guisa, che tutto debba consistere nei soli fondamenti ossia motivi dell' oggetto; e così le Relazioni conterranno i vantaggi, od i danni provenienti dall' una, o dall' altra disposizione, ed in occasione di proposte, quali sieno le condizioni, e le misure prese, in tanti articoli segnati con numeri. A cotesti numeri si riporteranno espressamente i fondamenti, o motivi ai quali sarà appoggiato il voto, ed in tal guisa si potrà verificare con facilità l' esattezza del contenutovi, o comprovarne l' irregolarità, ed i difetti.

Qualora si avessero a fare delle avvertenze, che non avessero veruna relazione coll' oggetto antecedente, ciò verrà indicato separatamente coll' ultimo numero.

Il Voto, od il così detto Parere, ne formerà la conclusione, e secondo i casi consisterà ne' brevi termini seguenti. = *Resta la Parte istante ammonita ec. Si esorta per la ricusa ec.*, e simili.

Sopra una Relazione di un Tribunale inferiore, fatta giusta le prescrizioni, non sarà di mestieri, che il Tribunale superiore rassegni una Relazione separata, ma basterà che alla parte vota, cioè alla colonna destra della stessa Relazione, senza ripetere il contenuto, egli vi aggiunga quanto crederà necessario, in un col suo parere in fine; e quando nulla vi sia da rilevare, sarà sufficiente l' apporvi „ *il Vidit circa il merito della domanda, se possa o no aver luogo* " (*auf die Gewährung oder Anweisung verstanden*).

Qualora il Tribunale superiore avesse bisogno di uno spazio maggiore per le di lui avvertenze, di quello che vi sarà nella prima Relazione, o che questa dovesse passare dal secondo ad un terzo, o quarto Tribunale, quello, che forma la Relazione avrà l' avvertenza di aggiungervi un foglio partico-

lare, affine di scrivervi sopra tutte quelle annotazioni, che si crederanno del caso senza ripetere il contenuto della prima Relazione.

Sotto i Numeri VI. VII., e VIII. si accennano i Formolari delle Relazioni, da' quali si rileva ove tendono le prescrizioni.

Affine di non lasciare gli atti imperfetti alla Registratura, la Relazione originale del Primo Tribunale, od Ufficio, dovrà rimanere sempre presso di quello, che sarà autorizzato alla decisione dell' affare, col ritornare però gli allegati al primo. I Tribunali, od Ufficj intermedj, per cui dovesse passare la Relazione, ne prenderanno copia, ommettendo tutte le formalità, ed il primo ne riterrà la minuta originale.

Circa la diversità delle Relazioni è stato ordinato, che debbano da quì innanzi ommettersi le sottoscrizioni di proprio pugno de' Consiglieri, o del Presidente, come si costumava per l'addietro presso di alcuni Tribunali, bastando che l'Attuario, o Segretario accenni i nomi di quelli, che si troveranno presenti; Per lo contrario se presso i Governi vi sarà un Capo, ed un Vice-Capo, la Relazione dovrà essere firmata d'amendue, unitamente al Relatore, e qualora un Consigliere, che fa le veci del Presidente sottoscrivesse la Relazione, dovrà anteporre al proprio nome le parole „ *in assenza del Presidente*. "

Finalmente se l'uno, o l'altro Consigliere presente non fosse d'accordo colla Relazione, dovrà aggiungere alla propria sottoscrizione di suo pugno, qualmente egli non sia persuaso dell' altrui sentimento, adducendone però anche i motivi. Per ciò, che concerne poi l'inscrizione esteriore delle Relazioni, resta disposto, che per una maggiore facilità del Protocollo, e della Registratura, si debba rubricare l'oggetto in succinto, come per lo passato, accen-

gando tanto ſulle Relazioni, che ſopra i Decreti, il Tribunale, o l'Ufficio, cui ſono diretti, ſenza punto nominare nè il Preſidente, nè chi fa le ſue veci.

Formolare Num. I.

SEmpre intenta S. M. I. a promuovere generalmente la pronta ſpedizione degli affari, in prevenzione dei pregiudizj, i quali ne derivano alle Parti dalla proliſſità, ha ſtimato opportuno, per togliere ogni impedimento a un sì ſalutare oggetto, di ammonire gli Avvocati, Agenti, pubblici Notaj, tutti quelli in ſomma, che s'impegnano nella formazione di Memoriali, o Suppliche per le Parti, a doverſi attenere ſcrupoloſamente alla regolarità, giuſta le preſcrizioni, ordinando ai medeſimi, che ſenza ommettere ciò, che può avvalorare l'iſtanza, debbano concepire le loro minute in modo ſoſtanziale, e ſuccinto, preſcindendo da tutte le ripetizioni, o proliſſità, le quali ſe non tendono, a rendere la coſa il più delle volte oſcura, e ſoſpetta, ſono per lo meno affatto inutili.

Vuole pertanto Sua Maeſtà rinnovato l'Ordine, che niuna Supplica, che riguarda un oggetto dipendente da una Iſtanza, o Tribunale inferiore, poſſa preſentarſi ad un Tribunale ſuperiore, ſe non coll' unirvi l'Ordinazione di quel primo, per giuſtificazione, che non ſiaſi uſato alcun raggiro. E perciò reſta anche incaricato l'Ufficio del Protocollo di non accettare alcuna Supplica, con cui ſi voleſſe preſcindere dal Tribunale inferiore.

Inoltre rinunzia S. M., tanto riſpetto alle Suppliche dirette immediatamente alla Sacra ſua Perſona, che a qualunque Tribunale, od altro, a tutte

le intitolazioni, introduzioni e chiuse praticate per lo passato, come alle così dette pratiche curiali; volendo espressamente che sia ritenuto soltanto ciò, che possa servire di guida all' affare, e di norma all' Ufficio del Protocollo, e della Registratura, e segnatamente, giusta il seguente modello.

Di fuori.

„ La denominazione del Tribunale, od Ufficio, cui è diretta la Supplica, cioè
A Sua Maestà, ossia
Al Governo di N. N.
Al Tribunale di N. N.
Al Magistrato, od Ufficio di N. N., e simili.

Quindi il nome, e cognome del Supplicante, lo stato, la condizione, e l' impiego del medesimo, e finalmente la sostanza della Supplica più brevemente che sia possibile. "

Di dentro.

„ In capo della Supplica "
Vostra Maestà, oppure
Rispettabilissimo Governo di . . . . (Hochlöbliches Gubernium)
Inclito Ufficio del Circolo di . . . . (Löbliches Kreisamt), e simili, senza altre aggiunte.

La sottoscrizione dovrà consistere nel nome, senza i soliti aggettivi: *Ossequiosissimo, Obbedientissimo*, od altri. "

„ Al fine della Supplica però si dovrà sempre indicare il Luogo: cosa che non si costumava per l' addietro, ove trovasi il Ricorrente, e la data della seguita presentazione.

„ La Supplica dovrà scriversi in colonna alla destra, e s' incomincierà immediatamente dall' oggetto, colla maggiore chiarezza, e semplicità, adducendo però brevemente anche i motivi della Supplica medesima; ma qualora poi la petizione fosse fondata sopra

alcune circostanze implicate, queste verranno esposte prima della petizione, quindi seguiranno i motivi in un articolo separato, sopra i quali è appoggiato il fatto, e se i motivi fossero diversi, dovranno accennarsi l' uno dopo l'altro, ciascuno però sotto di un articolo particolare, e numerato, e con ciò avrà fine la Supplica.

„ Contenendo la istanza diversi punti, provenienti però da eguali fondamenti, potranno esporsi in una sola Supplica, ma separatamente l' uno dall' altro coi numeri 1. 2. 3. ec.; Qualora poi anche i fondamenti fossero diversi, in tal caso si dovrà presentare sopra ciascun punto una Supplica separata (*). "

Formolare Num. II.

„ 1. A Tenore dell' Ordinazione . . . . toccante . . . . si è usata tutta la diligenza.

„ 2. In virtù dell' Ordinazione Governativa di . . . . . è stato arrestato alle ore 3. N. N., dal che ne avvenne, che . . . .

„ 3. Secondo gli Ordini ricevuti è stato comandato un Sargente, e sei soldati comuni, i quali sono partiti per Vienna per iscortare N. N. . . . .

N. N. . . . .

(*) Vedi ciò, che si è detto su tale proposito Tomo I. Parte I. Num. I., ove si veggono i varj Formolari per la formazione delle Suppliche.

Formolare Num. III.

Al Tribunale Civico-Provinciale di . . . . .

„ LA sera del dì 27. dalle ore 8. alle 12. dal Guardiano N. N. fu trovato dormendo in una stalla un uomo sconosciuto, nel di cui fardello erano alcuni ferri, i quali dubitavasi potessero servire a fare rotture; Il detto Guardiano s'impadronì del fardello, e quindi svegliò lo sconosciuto, il quale al ravvisare del Guardiano parve oltremodo spaventato; Il sottoscritto, innanzi il quale fu condotto lo sconosciuto, fece aprire il fardello in presenza del proprietario, e trovò, che vi si contenevano alcuni scarpelli, grimaldelli, ed altri stromenti sospetti, quindi, attese anche le ambigue risposte dello sconosciuto, ha creduto a proposito di consegnarlo alla Giustizia in un collo stesso suo fardello per le ulteriori perquisizioni. "

Praga addì . . . .

N. N.

Formolare Num. IV.

Ordinazioni, o *Decreti diversi*.

Avvertenze.

S'Intimerà all' Ufficio della spedizione, come una Regola costante, che tutte le Ordinazioni, o Decreti, sieno essi diretti alle Parti, oppure a qualche Ufficio, o Tribunale, quando non siavi opposta la clausula speciale = *da serbarsi presso l'Ufficio della Spedizione* = debbano rilasciarsi a quelli, dai quali sarà stata prodotta la minuta ordinatoria; E con ciò resta abolita l'infinita ripetizione = *da restituirsi, da ritornarsi alle mani di N. N.*, e simili.

In caſo di ricorſi, o di richieſte di relazioni, reſta ſenza di ciò indicato ne' Decreti, o nelle Ordinazioni, a chi debba raſſegnarſi la minuta riſpettiva.

Del reſto i ſeguenti modelli riguardano ſoltanto le circoſtanze, per cui ſia neceſſario qualche cambiamento, giacchè in tutti gli altri caſi ognuno ſi regolerà ſecondo, che reſta ſtabilito.

I Decreti ſono o interlocutorj, o definitivi, ed in entrambi i caſi vogliono eſſere diretti o alle Parti, o a qualche Tribunale, od Ufficio.

Decreti, oſſia Sentenze interlocutorie dirette alle Parti.

In tutte le circoſtanze, fuorchè negli affari giudiziarj, non vi ſono che tre caſi, in cui poſſano aver luogo i Decreti, o le Sentenze interlocutorie dirette alle Parti, cioè *citazioni*, *indirizzamenti ad altri Ufficj, o Tribunali*, e *nuove produzioni*.

Citazioni.

„ Reſta citato N. N. a comparire il dì . . . . . . avanti N. N. ſotto pena di . . . . ;
Da commetterſi all' Attore perchè abbia a preſentarſi pel giorno . . . . ;
L' Attore dovrà comparire, e farſi annunciare per mezzo di N. N.;
L' Attore, ed N. N. reſtano citati pel dì . . . . . . a comparire preſſo . . . .
Amendue le Parti, compreſovi il Magiſtrato, o ſimili, per mezzo di Grida, o Bando.

„ Amendue le Parti reſtano citate a dover comparire il dì . . . . . avanti di N. N. . . . . , conducendo ſeco ognuno i riſpettivi Teſtimonj. "

Indirizzamento ad altri Uffiзj, o Tribunali.

„ Non sarà lecito in avvenire di declinare dai Tribunali competenti; e qualora accadesse, che alcuno per ignoranza della giusta traccia si rivolgesse senz' altro a un Tribunal Superiore, si dirà. == *Il Supplicante si rivolga a* . . . ., oppure == *l' Istanza sia presentata a* . . . . "

In caso di nuove produzioni.

„ S' incarica il Supplicante, che debba presentare prima del dì . . . . . e. g. *la Fede del battesimo; il risultato dell' affare N. N.*, o simili. == In virtù di ciò, dovrà il Supplicante riprodurre la prima sua Istanza, colla sola annotazione: *trovasi unito.* "

Decreti, o Sentenze definitive alle Parti.

Di assenso:

„ Quando resti accordata la richiesta nell' Istanza, sarà necessario, che ciò sia partecipato, ad un Ufficio, o Tribunale coll' aggiunta: *di ciò rendasi inteso il* . . . ., oppure *ciò è stato partecipato al* . . . .

„ Se l' assenso sarà condizionato, si dirà. „ *Resta accordato mediante il deposito di* . . . ., oppure: *Resta accordato con condizione, che* . . . . . . "

„ In caso di *temperamenti*, *limitazioni*, o *cambiamenti*, si aggiungerà: per esempio == *colla limitazione di mesi* 3, od altro; oppure. == *Si concede solamente per quanto* . . . ., ossia. == *Resta accordato colla limitazione però, che* . . . .

„ Qualora l' Istanza concernesse varj punti, e che non potesse aver luogo l' assenso sopra tutti i punti, in tal caso si dirà: *Rispetto al punto primo, e terzo ec. si concede l' assenso, e si rigettano gli altri;* ossia *di ripulsa: rigettato:*

„ Se l'Istanza fosse di tale specie, che vi fossero complicate varie Parti, alle quali premesse, per qualunque siasi fondamento, di essere intese del Decreto, od Ordinazione, oppure di averla nelle mani, ed in que' casi egualmente, ne' quali varie Parti, e varj Ufficj debbano essere istruiti, e che però si abbiano loro a comunicare delle determinazioni, non si potrà ommettere la clausula = *da serbarsi*.

Decreti, o Sentenze interlocutorie dirette ad altri Ufficj, o Tribunali.

„ Quando per risparmiare le Relazioni si chiedessero gli atti anteriori (*Priora*) dicasi = *Magistrato* ec. *Tribunale Civico*, e simili = *si aggiungano gli atti anteriori*.

„ Essendo necessario di avere una Relazione da un Ufficio, o Tribunale inferiore sopra un oggetto applicabile in varie guise, e che la disamina non avesse a seguire effettivamente, fuorchè su di una parte sola, sicchè il detto Tribunale, od Ufficio inferiore dovesse dar contezza di una sola circostanza, in tal caso il Decreto interlocutorio sarà del tenore seguente.

„ *All' Ufficio del Circolo N. N.*, oppure *al* . . . . . *per la disamina del* . . . . . . , ossia, *per quanto lo comportano le circostanze si rassegni la Relazione*, *ed il Voto*. " (*)

(*) Stante l'Ordine di non poter prescindere dal presentare i ricorsi ai Tribunali, od Ufficj inferiori, restano con ciò generalmente diminuite le Relazioni; ma ciò non ostante si danno molti casi, ove le Relazioni sono indispensabilmente necessarie.

Egli era di costume presso de' Tribunali inferiori di alcune Provincie di chiedere le informazioni per via di Decreti, ai quali si univa la Supplica, ossia la Minuta; e però da qui innanzi, ogni qual volta non vi corra qualche difficoltà per la comunicazione della Minuta, la Relazione verrà chiesta coll' apporvi immediatamente un Decreto interlocutorio.

Decreti, o Sentenze definitive sopra Ricorsi, o Relazioni.

„ Qualora venga approvato il Giudicato del Tribunale inferiore, si dirà : == *Si dichiara illegittima l'Istanza del Ricorrente presentata contro il Tribunale N. N.*

„ Se venisse giudicato diversamente, si farà uso della solita formola, ommettendovi però l'inutile Clausula. == *Per cui N. N., dovrà renderne inteso, od intimare ad N. N.*, oppure *a tutte le Parti interessate.*

„ Siccome in virtù della presente Prescrizione le Relazioni presso tutti i Governi rimangono indietro, e le intimazioni succedono per via di Decreti, così non potrà aver luogo alcuna sentenza definitiva diretta a' Tribunali, od agli Ufficj, fuorchè sopra deposizioni sommarie, denunzie, informazioni, per cui i Tribunali, o gli Ufficj sogliono aggiungervi il loro Voto.

„ Quando il Tribunale, al quale perviene una tale Minuta, convenga nel parere, o nel partito proposto, dicasi: == *Giusta il parere.* == *Si approva il partito proposto.*

„ Se il Voto venisse in massima approvato, ma però modificato in qualche parte, si dirà : == *Giusta il parere, colla diversità però, che . . . .*, oppure. == *Si approva il Voto colla aggiunta però, che . . . . . .*

„ Contenendo il voto diversi punti, l'uno, od alcuni de' quali dovessero mutarsi, e gli altri approvarsi, non si accenneranno che i soli cambiamenti, quindi si aggiungerà: == *Nel resto si approva, o si conferma il Voto.*

„ Ma se poi il Voto dovesse cangiarsi interamente, il cambiamento formerà l'oggetto, ed il tenore del Decreto. "

Formolare Num. V.

Modelli per Decreti.

I Decreti vengono rilasciati o a Persone in particolare, oppure a qualche Ufficio, o Tribunale, e simili. Il loro tenore consiste in una semplice *Informazione*, od anche con qualche aggiunta; in un *Comando*, con cui riportasi alla rispettiva esecuzione, o si chieggono ulteriori notizie; in una *Commissione*, ed in altra *Ordinazione* da comunicarsi ulteriormente.

I Decreti si rilasciano dagli Ufficj, o Tribunali di loro propria determinazione, o per comando di un Tribunale superiore; su di che giova avvertire, che rispetto a que' Decreti, che vengono rilasciati per Ordine superiore, vuole essere espressamente accennato ne' medesimi, da che parte sia provenuto un tale comando. Ciò stante i Governi comunicheranno le risoluzioni della Corte agli Ufficj dei Circoli, ai Magistrati, ed alle Persone private, nel modo seguente.

„ *Sua Maestà si è benignamente degnata di ordinare, che* . . . . . . , oppure

„ *Sua Maestà, in considerazione* . . . . . . *si è degnata di conferire ad N. N.* . . . . . . , od altra simile espressione.

„ L'Ufficio del Circolo rescrive. = *Per parte del rispettabilissimo Governo di* . . . . . . *ci fu comunicato l'Ordine di S. M., che* . . . . . . , oppure = *è stato ordinato, che* . . . . . . "

E si fatti modelli serviranno per tutti gli altri Ufficj, o Magistrati.

Decreto sopra una mera informazione, ossia intimazione ad un Privato.

„ Sua Maestà, in considerazione dei meriti, e servigi prestati da N. N., si è benignamente degnata di conferire ad esso N. N. la carica di Consigliere presso il Governo, resasi vacante colla morte, *od altrimenti*, di N. N., in un cogli annessi assegnamenti, per cui si sono abbassati alla Cassa di . . . . gli Ordini opportuni. "

Ex Consilio Gubernii.
N. N. addì . . . . 178 . .

Con una aggiunta.

„ Pertanto il Sig. N. N. dovrà insinuarsi presso di chi si deve, perchè gli sia assegnato il giorno, e l'ora per la prestazione del giuramento. "

Insinuazione ad un Ufficio di Circolo con una aggiunta.

„ Sua Maestà, in virtù di una Sovrana sua risoluzione in data di . . . si è compiaciuta di abo-

lire la limitazione finora vegliante, circa la vendita dei commeſtibili ne' giorni di Domenica, ed altre feſte comandate, per quanto . . . . . . L' Ufficio del Circolo di N. N. reſta pertanto incaricato di rendere inteſi tutti i Magiſtrati, Feudatarj ec. di queſta Sovrana determinazione, ad oggetto, che ne vengano informati anche i Parrochi riſpettivi per la debita diſtribuzione delle ore ec. "

Ex Conſilio ec.

Coteſto modello ſerve in que' caſi, ove ſia neceſſaria una intimazione ai Tribunali, od Ufficj ſubalterni. Poichè in altre circoſtanze, ove dalla natura dell' oggetto ſi rileva l' ulteriore procedura, ſi ommetteranno le ſolite formole. = *Reſta pertanto incaricato il Capitano del Circolo alle pratiche ulteriori.* = *Ciò ſi rende alla notizia del Magiſtrato N. N., affinchè egli* . . . . = *Il che ſerva ad N. N. per di lui notizia, e ſicurezza* . . . . . *per la più pronta, ed eſatta eſecuzione di quanto gli viene ingiunto* . . . . Tali, e ſimili aggiunte non avranno luogo all' avvenire fuorchè ove ſia neceſſario tanto ne' Decreti diretti alle Parti in particolare, che ad altri Ufficj.

Intimazione di una Risoluzione Aulica con annotazioni.

„ *Sua Maestà ha risoluto in data de'......* *qualmente ec.* (quì seguirà il tenore dell' Aulica Risoluzione di parola in parola, per quanto abbia relazione all' eseguimento dell' Ufficio, o Tribunale inferiore.) *In seguito di tale Sovrana determinazione, il Governo N. N. trova bene di avvertire; Primo. Che ec. Secondo. Che ec.;* e così ulteriormente.

Per una Commissione a qualche Ufficio ec.

„ Il Rispettabilissimo Governo di...... ha ordinato in data de'.... d'incaricare il Magistrato, che debba dar fine, fra il termine di 7. settimane ai conti arretrati, e rassegnarli successivamente all' inclito Governo per le pratiche ulteriori. "

Dall' Ufficio del Circolo N. N. addì......

N. N.

Ad un Ufficiale, perchè riferisca sul merito di una Commissione avuta.

„ Il Sig. N. N., Inspettore del Corpo degli Artefici, resta in virtù del presente incaricato, a dare esecuzione a quanto egli . . . . , ed a riferirne l'esito rispettivo. "

Il Borgomastro, ed i Consiglieri addì . . . . ,

N. N.

Con altre domande.

„ S'ingiunge al Magistrato, che preso ad esame . . . . debba perfezionare un progetto, circa il modo di . . . . finito il quale, dovrà insinuarsi presso N. N. per avere le ulteriori istruzioni. "

Dall' Ufficio del Circolo di N. N. questo dì . . . .

N. N.

Succedendo, che l' introduzione di un Decreto, debba farsi col mezzo di un racconto, dopo del quale segua l' Ordinazione, servirà il seguente modello.

„ Stante che il questuare sulla pubblica strada verso . . . . . si va aumentando da qualche tempo in quà oltre l' usato, nasce il dubbio, che . . . . , e però resta incaricato l' Ufficio del Circolo di . . . . , *oppure*, quindi il Governo incarica l' Ufficio del Circolo di . . . . , a volere . . . .

Formolare Num. VI.

Rispettabilissimo Governo di . . . .

„ N. N. Supplica colla presente per la carica di primo Segretario presso il Tribunale, Magistrato, od Ufficio N. N. resasi vacante colla morte di N. N.; Per cui adduce egli.

„ Primo. Qualmente essen-

essendo il Supplicante il secondo Segretario, pare possa competergli il rango, e gli assegnamenti del defunto.

„ Secondo. Per avere ottenuto un Decreto in occasione di . . . . ., in virtù del quale egli fu assicurato di essere promosso alla prima vacanza.

„ Terzo. Perchè si lusinga, sulla soddisfazione de' Superiori, e sui loro attestati, di avere adempiuto mai sempre, e col maggiore possibile zelo, alle proprie incumbenze pel corso di 18. anni di servizio; e perciò di potere aspirare ad una tal carica. "

Sul supposto della verità della sopraccennata esposizione, e che da veruna altra parte nulla siavi al contrario, il voto, ossia il parere del Tribunale, od Ufficio, che dee riferire, altro non esprimerà, fuorchè

„ L' esposto dal Supplicante trovasi conforme alla verità, e però si è di sentimento di acconsentire alla domanda. "

Quando l'Ufficio, od il Tribunale volesse aggiungervi un attestato particolare, circa lo zelo, e

l' abilità del Ricorrente, questo dovrà consistere in poche parole, cioè

„ Si verifica tutto ciò, che fu esposto dal Supplicante, e siccome rispetto al suo zelo, ed alla sua abilità, merita tutta la lode, e distinzione, quindi si è di parere, che si possa acconsentire alla domanda. "

Ciò potrà servire di modello anche per gli Relatori, i quali credessero di aggiungervi nuovi motivi, e segnatamente come segue:

„ Oltre i motivi, e le ragioni indicate dal Ricorrente, aggiungasi anche, qualmente . . . . ., e perciò il parere si è di acconsentire alla domanda. "

Quando poi la carica, di cui si tratta, non dovesse più rimpiazzarsi, in virtù di qualche Ordine superiore, in tal caso si dirà:

„ Stante un Ordine superiore, con cui resta vietato all' avvenire il conferire cotesta carica, non può aver luogo la domanda. "

Modelli de' quali dovrà farsi uso in caso, che i motivi addotti meritassero qualche avvertenza.

„ In primo luogo il Ricorrente vive in errore rispetto al rango, che crede competergli, poichè evvi ancora N., ed N. Ufficiali amendue di molta abilità, diligenti, e di una condotta irreprensibile, e però per non essere ingiusti verso di questi, non si può acconsentire alla domanda, *oppure*

„ Nonostante la verità dell' esposto al num. 1., e 2.; pure atteso che . . . ., non può aver luogo la domanda, *oppure*

„ Giova avvertire, che per la poca abilità, diligenza, ed attività del Ricorrente, si è dovuto più volte ammonirlo, e minacciarlo anche di sospensione dall' impiego; quindi si crede, che riescirebbe di sommo pregiudizio, se a motivo del rango si dovessero preferire Ufficiali indolenti ad al-

tri Ufficiali di maggior merito. "

Dato addì . . . .

I presentanei Borgomastri, e Consiglieri N. N.

Al Rispettabilissimo Governo di . . . .

Relazione

del Magistrato N. N.

Sulla richiesta promozione di N. N. alla carica di primo Segretario. "

Formolare Num. VII.

Modello di una Relazione, che dee passare per la trafila di tre Ufficj.

Inclito Ufficio del Circolo.

" N. N. supplica colla presente, che gli sia conceduto di potere costruire sul Fiume N. N., in sito di sua proprietà, un mulino da macinare i grani, composto di due macine, e ciò

" Primo. Per non esservi nelle vicinanze, fino ad una lega, e mezzo, altro mulino, il che riesce di grave incomodo a tutto il Distretto.

„ Secondo. Perchè al mulino N. N., che è il più vicino, manca sovente l'acqua necessaria, e segnatamente nei tempi del gran caldo, e de' ghiacci, per cui tutto il Vicinato trovasi spesse volte in grande costernazione.

„ Terzo. Perchè il Fiume N. abbonda di acqua in qualsivoglia stagione, sicchè il nuovo mulino non apporterebbe alcun pregiudizio agli altri mulini, che si trovano inferiormente, come dall' attestato . . . . . .

„ Quarto. Per essere il Ricorrente figlio di un Mugnajo, e riconosciuto Maestro, come dall' annesso documento, presso l'Università di . . . . ., come pure per avere il medesimo esercitata la sua professione pel corso di anni sei, presso uno stabile mulino, e di non avere altrimenti sospeso l'esercizio della sua professione, se non per una malattia sofferta per lo spazio di tre anni. "

Citati i Mugnaj a dire le loro occorrenze sulle ragioni addotte dal Supplicante, fecero presente, come dal Protocollo della Commissione, quanto segue.

„ Al primo: Il mulino esistente a N. N. non è distante, che un' ora sola di cammino.

„ Al secondo: Furono prodotti varj attestati, coi quali si prova, che il Vicinato è sempre stato provveduto del bisognevole.

„ Oltre di tutto questo il Ricorrente è un cattivo economo, e per varj debiti contratti gli fu tolta l'amministrazione di.... E però pregarono che gli sia rigettata l' istanza. "

Voti, ossia Pareri.

„ Rispetto al primo punto è stato rilevato, qualmente il Mulino di N. N. non sia troppo servibile in tempo d'Inverno, per essere troppo concentrato, ed a' piedi de' monti.

„ Circa il secondo punto. Le testimonianze prodotte dai Mugnaj sono di persone singole, quando all' opposto i cinque attestati del Supplicante sono

ſottoſcritti dalle Comunità, le quali confermano, che tanto nell'Eſtate, che nell' Inverno, manca ſovente l' acqua neceſſaria per macinare.

„ Viene confermato il terzo, e quarto punto.

„ Il Supplicante ha inoltre eſibito un documento per parte della Cancelleria d' Ufficio . . . . . . , con cui diſtrugge l'accuſa fattagli in ordine alla ſua domeſtica economia. Ciò ſtante il ſentimento ſi è, che ſi poſſa acconſentire alla domanda. "

Dato in . . . addì . . .
I preſentanei Borgomaſtro, e Conſiglieri N. N.

Relatore N. N.

Riſpettabiliſſimo Governo.

„ Sopra il terzo motivo addotto da N. N. giova avvertire;

„ Che ſebbene il nuovo mulino non poſſa arrecare alcun pregiudizio agli altri mulini inferiormente eſiſtenti, per non eſſervi mancanza di acqua, ſi rileva però dai Protocolli delle viſite fatte, che le legna, che ſi ſpediſcono a gala del fiume in. . . ., in occaſione di poca acqua non potrà avere il ſolito ſuo corſo, per cui ne avverrebbe della penuria. E però non è da accordarſi l' iſtanza. "

Dato in . . . addì . . .

N. N.
Capitano del Circolo.

L' Ufficio del Circolo . . . .
Relazione
del Magiſtrato di . . . .

Col parere dell' Ufficio del Circolo al Governo Provinciale di . . . . . .

Sull' iſtanza di N. N., affine di potere coſtruire un mulino.

Formolare Num. VIII.

Vostra Maestà.

„ Colla consulta dell' Ufficio del Circolo N. N. perchè sia rigettata l' istanza del Supplicante N.“

Dato in . . . addì . . .

I presentanei Supremo Burgravio, N. N., ed il Presidente del Governo N. N.

Relatore N. N.

A Sua Maestà
Relazione
del Governo di . . . . .

Circa l' istanza di N. N., affine di potere costruire un mulino sul Fiume N. N.

DISPOSIZIONE

Di Sua Maestà Imperiale GIUSEPPE II. comunicata con Lettera Circolare a tutti gli Ufficj, e i Dipartimenti de' suoi Stati sul fine dell' anno 1783.

SOno ormai tre anni, dacchè ho assunto il governo della Monarchia, ed in questo frattempo, non senza mia grave fatica, sollecitudine, e pazienza, ho esposto i miei principj, e le mie intenzioni. Non mi sono accontentato di comandare agli altri, ma mi sono occupato io stesso per iscoprire, e togliere i pregiudizj derivati da inveterate consuetudini; ed ho cercato d' insinuare a tutti l' amore, che nutrisco pel Bene generale dello Stato, e lo zelo, che ciascuno dee avere pel di lui servigio.

Io ho donata la mia confidenza ai Capi dei Dipartimenti, siccome tutta l' autorità sopra i loro Subalterni, e la scelta de' medesimi. Mi sono sempre fatto un piacere di porgere orecchio alle rappresentanze dei Capi, egualmente che di chicchessia, poichè la verità mi fu sempre cara.

Giorno, e notte fu sempre libero a tutti l' accesso alla mia Persona, per sentirne i Rapporti, e dilucidarne i dubbj.

Ma oltre di ciò, trovo di mio dovere, per quel vero zelo, che in tutte le mie operazioni ho consacrato al Bene de' miei Sudditi, di promuovere seriamente l' esecuzione di quelle massime, ed ordini, che pur troppo veggo tuttora cotanto negletti. Si ordina, e si spedisce, è vero, ma non si attende gran fatto all'esatto adempimento. Da ciò ne deriva poi la necessità di dover dare molti Ordini, ed anche replicatamente, senza essere sicuri della loro

esecuzione, perchè i Capi de' Dipartimenti danno passo alle loro incumbenze così meccanicamente, e servilmente, che ben lungi di avere a cuore il Bene dello Stato, e renderne impegnato chiunque, altro non operano, che quanto appena possa bastare, per non essere processati, o fors' anche deposti dai loro impieghi. Chi opera in tal guisa non è possibile, che possa promuovere gli affari con profitto, e però chiunque brama continuare nel servizio dei Dicasterj Aulici, o Provinciali, sia Presidente, Vice Presidente, Cancelliere, Consigliere, Capitano di Circolo, Intendente, od altrimenti, tanto nell' Economico, quanto nel Civile, o Militare, dovrà

Primo. Rilevare dai Registri, a misura dell' Impiego confidatogli, tutte le Normali, e Sovrane Risoluzioni, raccoglierle, e leggerle con quello studio, ed attenzione, che basti, onde mettersi al fatto del vero, e legittimo loro tenore, e degli oggetti, cui sono le medesime dirette.

Secondo. L'esperienza ci ha mostrato pur troppo, che molti, invece di cercare nelle Sovrane Ordinazioni il Sostanziale, e di penetrarne il vero senso, spiegarlo, giusta le massime generali dell' equità, e sollecitarne l'eseguimento, le prendono sovente in senso opposto, senza darsi la pena di chiederne le opportune spiegazioni, e renderne intese le persone, che vi potrebbero contribuire; anzi per lo contrario, contenti di fare dell'inutile schiamazzo, si rilasciano talvolta Istruzioni senza principio, oscure, ed ineseguibili, senza riflettere, che il Sovrano palesa con i suoi Ordini, i suoi sentimenti soltanto, lasciando agli Aulici Dicasterj, e Provinciali, l' incarico di meglio spiegare i suoi voleri, e di mettere in pratica tutti que' mezzi, che possono contribuire al loro più sollecito, ed esatto adempimento. Se non si ponesse riparo a tanta indolenza, non solamente inutile

farebbe, ma anche dannofo alla economia dello Stato, il mantenere tanti Dicafterj Aulici, e Provinciali, e tanti Subalterni con sì gravi fpefe, non ad altro oggetto, che per produrre maggiori confufioni, ed arreftare, anzi che promuovere il corfo degli affari.

Qualora dunque i Tribunali fi attengano alla mera efecuzione materiale, fe non agifcono con maggiore impegno, e non attendono meglio alle loro funzioni, farebbe migliore efpediente il congedarli, rifparmiare così alcuni milioni, e diminuire le contribuzioni dei Sudditi. In tal cafo, fenza che facciano di bifogno tanti, e tanti Impiegati, le Relazioni potrebbero inoltrarfi direttamente alla Corte dai Governatori, e Capitani dei Circoli; quindi ftampate le Sovrane Ordinazioni, fi potrebbe decidere degli affari de' Particolari con maggior vantaggio del prefente fiftema, fecondo il quale, dopo una lunga circuizione, viene alla luce talvolta una Relazione infipida, ed infignificante di qualche Capitano di Circolo, e quefta fi raffegna tal quale al Governo, e da effo alla Corte, e fenza punto approfondirne le materie, fi paffa alla fpedizione dell' affare. Una tale pratica ad altro non ferve, che a perdere il tempo inutilmente, ed a pagare un gran numero di perfone, per minutare, rivedere, copiare, e fottofcrivere.

Ma fe in avvenire tutti quefti Impiegati fi applicheranno, come mi giova fperare, anzi come così voglio affolutamente, con tutte le loro forze allo ftudio delle loro incumbenze, all' efeguimento degli ordini, ed allo fchiarimento degli affari loro affidati, allora sì che tanto il numero, quanto il foldo de' medefimi, farà un effetto della paterna cura del Sovrano, da cui ciafcun Individuo dello Stato dee trarne, e fentirne il Bene, ed i vantaggi.

Terzo. Da ciò ne viene in conseguenza, che ciascun Ufficiale deve avere una tale premura, e talmente interessarsi negli affari del suo Ufficio, da non misurare il suo lavoro a ore, a giornate, o a foglj; ma da impiegare tutte le sue forze all'adempimento delle proprie incumbenze, come è in obbligo di fare in virtù del prestato giuramento. Qualora poi non abbia incumbenze pressanti; gli sarà lecito di prendere quel sollievo, che permetteranno le circostanze: sollievo, che qualunque sia, gli sarà sempre più dolce, quando sia certo di aver fatto il suo dovere.

Chi non ha premura pel servizio della Patria, e de' suoi Concittadini, chi non ne procura il Bene con particolare zelo, questi non è fatto per gl' impieghi pubblici, ed in conseguenza non è degno di portare titoli onorifici, nè di conseguire assegnamenti.

Quarto. L' interesse proprio è la rovina degli affari, ed il delitto più incompatibile in chi serve allo Stato. Sotto nome d' interesse proprio; non s' intende la sola avidità del guadagno, ma vi sono anche varj altri riguardi, che inducono gli Ufficiali a tacere, od a palliare la verità; a negligentare i proprj doveri, a procrastinare gli affari, ed a sconcertare il vero Bene dello Stato. Chiunque è reo di tali mancanze è un soggetto pericoloso nel servizio della Patria, siccome lo è quegli, che vede il disordine, e non lo palesa, o va di concerto col Reo sì per interesse, che per connivenza. Un Capo, che tollera tali mancamenti in un Subalterno è uno spergiuro, che non merita compassione, o riguardo; ed un Subalterno, che non denunzia un suo Superiore mancante, opera contro i proprj doveri, e tradisce il Sovrano, e la Patria.

Quinto. Chi vuole servire, o serve attualmente allo Stato, dee dedicarvisi affatto, come si è già

detto di ſopra, dal che ne viene, che non ha da occuparſi in oggetti eſtranei alla ſua carica, in affari perſonali, od in divertimenti, per quanto queſti lo poſſano diſtogliere dall' Ufficio ſuo principale. I puntiglj, le conteſe d'autorità, le etichette di cerimoniali, la preminenza di rango, ſono frivolezze, che non ſi debbono curare. Chi opera meglio per ottenere il fine primario, chi è il più zelante, chi ſa conſervare il miglior ordine fra i ſuoi Subalterni, quegli è il più diſtinto, il più riſpettabile.

Deve importar poco ad un Uomo di buon ſenſo, ſe nelle trattative degli affari ſi faccia uſo piuttoſto dell' una, che dell' altra formalità di Cancellerie, ſe chi ſi preſenta al medeſimo ſia pettinato, o no, cogli ſtivali, o ſenza, ſe in abito di cirimonia, o di confidenza; ma deve piuttoſto procurare di guadagnarſi la piena confidenza de' Subalterni, avere dei riguardi coi deboli, e cagionevoli, ed eſſere paziente cogl' inferiori; e ſiccome non ha da ſorpaſſare come bagatelle le coſe eſſenziali, così non deve far caſo di tutte le minuzie. In tal guiſa deve comportarſi chi vuole eſſer degno di preſiedere ad un Dipartimento, ſiccome qualunque altro Individuo, che ne forma i varj rami, ognuno a tenore delle proprie incumbenze.

Seſto. Egli è egualmente dovere di ciaſcheduno di riferire i fatti, e di giudicarli dietro le maſſime fondamentali di ragione, coll' aggiungervi liberamente il proprio parere, come lo è di qualunque Ufficiale di penſare alla abolizione degli abuſi, che impediſcono il corſo regolare delle coſe, e l' eſatta eſecuzione degli ordini, di ſcoprire i traſgreſſori, e finalmente di promovere tutto quello, che può eſſere del maggior vantaggio de' ſuoi Concittadini, al ſervizio de' quali noi ſiamo tutti deſtinati.

Eſige il buon ordine delle coſe, che ad ogni

Subalterno sia lecito di produrre il suo sentimento a' suoi Superiori, i quali debbono convenirlo, e correggerlo di buona grazia, se s' inganna, ma se trovano, che il parere del Subalterno sia bene appoggiato, dovranno approfittarsene senza vergognarsi.

Qualunque Capo si renderebbe degno di grave punizione, se si comportasse altrimenti verso de' suoi Subordinati, e se per un mal inteso amor proprio, o per mero capriccio rigettasse le utili riflessioni de' suoi Subalterni, e non facesse loro quella giustizia, che essi meritano.

Settimo. Qualunque Capo d' Ufficio è in dovere di prender nota di quanto possa essere inutile, o superfluo, affine di proporne l'abolizione, come pure è dovere del Subalterno di proporre al Capo d'Ufficio tutte quelle cose, che sono d' imbarazzo alla spedizione degli affari, che gli allontanano dallo scopo primario, e cagionano inutili scritture, e perdita di tempo, affinchè sieno tolti gl' impedimenti, e non vengano inutilmente impiegate le mani di quelli, che hanno bisogno del tempo, onde riflettere ad oggetti di maggiore importanza.

Ottavo. Siccome il Bene non può essere che un solo, quello cioè, che costituisce la pubbblica felicità, e tutte le Provincie della Monarchia formano un solo Tutto, e tendono ad un solo fine; così dovranno cessare da quì innanzi nelle Provincie, fra le varie Nazioni, e fra i Dipartimenti, tutte le gelosie, ed i pregiudizj, che regnano pur troppo, ed hanno cagionate tante inutili scritture. Tengasi dunque per massima costante essere il Corpo civico eguale al Corpo dell' uomo, in cui ogni parte dee contribuire alla salute del Tutto, ed il Tutto alla salute delle parti; che però non si dee aver riguardo alcuno alla diversità della Nazione, o Religione, ma tutti debbono vivere insieme, ed

amarsi come fratelli di una sola Monarchia, e prestarsi l' un l' altro ogni ajuto, ed assistenza.

Nono. Male si conoscono, e vengono sovente confuse fra di loro le diverse parti di una Monarchia. Principiando dal Sovrano, non basta, ch' egli si creda il più moderato col non riguardare come sua la proprietà dello Stato, e dei Sudditi, e quando non s' immagini già, che la Providenza abbia creati per lui tanti milioni di uomini; ma egli deve riflettere, che appunto per servire a questi milioni di persone è stato elevato egli stesso dalla Providenza all' eminente suo grado. Fra i Ministri poi quegli si vuol credere di coscienza più dilicata, il quale per rendersi grato al suo Sovrano, d' altro non si studia, che di aumentare il di lui Tesoro:

Tanto l' uno, che questi altri credono di adempire bastevolmente i loro doveri, se considerano le Entrate dello Stato, come un interesse, che a loro compete a giusto titolo, come proveniente dalle interne ricchezze dello Stato medesimo, e pertanto si danno ogni pena possibile, onde portare l' interesse del loro Capitale, in ogni circostanza, al maggior grado possibile.

Lo Stato civile considera il Militare come un corpo destinato soltanto alle conquiste, ed a tener lontani i nemici, ed in tempo di pace, come una Sanguisuga dello Stato contribuente, ed il soldato all' opposto si crede autorizzato di conseguire dallo Stato ogni possibile vantaggio.

Il Doganiere non pensa che ad accrescere le entrate delle confidategli finanze; e lo stesso procura di fare il Direttore delle miniere, dandosi ogni studio per aumentare il metallo liquefatto, e cavarlo con poca spesa; ed il Giudice finalmente si aplica soltanto a mantenere l' autorità delle Leggi, e le formalità della Giustizia.

Tali sono i principali Soggetti amministratori di uno Stato, i quali, unitamente a tutti i loro Individui, non pensano, che a se stessi, e non mai al pubblico Bene, giudicando con massime fallaci il punto, che riguarda il maneggio degli affari..

Lo Stato militare consiste in più migliaja di persone disciplinate, e addette al servizio dello Stato. Quel poco di salario, che ricevono, lo consumano nel Paese, quindi vogliono riguardarsi come persone consumanti; circa quel tanto poi, che il Paese loro somministra in natura, cioè i viveri, ed il vestiario, ad eccezione di pochi capi, egli è di prodotto, di manifattura, e di fabbrica nazionale; anzi colle licenze, che si danno ai soldati, si offre alle arti, ed alla agricoltura un maggior numero di lavoratori, e si facilitano i matrimonj, e la popolazione.

Le finanze, che sono immediatamente amministrate dai Principi Sovrani, e dirette ai varj usi, non vengono da me considerate sotto lo stesso aspetto, che vengono prese dalla maggior parte; ma io rifletto, che, siccome le imposizioni, e l'uso delle entrate dipendono dall' arbitrio del Sovrano, e del Dipartimento delle sue finanze, cosicchè ciascun Individuo, sia ch'egli possegga, od abbia i mezzi di proccacciarsi la sussistenza nel Paese, non debba confidare con cieca fiducia le sue sostanze lasciategli dai Parenti, od acquistate col suo sudore, o coll' industria, nelle mani del Principe; ma dee per lo contrario contribuire soltanto ciò, che è assolutamente necessario per mantenere l' autorità, la sicurezza, l'amministrazione della Giustizia, il buon ordine intrinseco, e l'avanzamento di tutto il corpo, di cui ognuno forma una parte. Quindi è, che eccettuati i surriferiti oggetti, io son d'avviso, che il Monarca non debba esser prodigo di nulla, esigere

le

le contribuzioni nel modo meno gravoso, ed avere a cuore il bene dello Stato in tutte le sue parti; ch' egli sia in obbligo di renderne conto al Pubblico, ed a ciascun Individuo; che non debba lasciarsi trasportare dalla predilezione di generosità verso l'uno, o l'altro, e nè anche verso gli stessi Indigenti, sebbene questa sia una delle principali virtù dei Facoltosi, non essendo il Sovrano, che un mero Amministratore delle rendite dello Stato; e quando egli voglia procurarsi la soddisfazione di soccorrere i bisognosi, dee farlo col proprio suo patrimonio in qualità di Particolare.

Che se dopo di avere provveduto ai bisogni della Monarchia in tutte le sue parti, gli venisse fatto di diminuire le spese ragguardevolmente, egli è in obbligo di farlo, e di diminuire così anche le contribuzioni; poichè ciascun Cittadino non è tenuto, che a contribuire ai bisogni dello Stato, e non mai al superfluo.

In egual maniera dee un Capo finanziere riguardare i dazj, e le gabelle, come una guida del commercio, e della industria nazionale, e riflettere, che quand' anche l' introito venga a diminuirsi in qualche porzione, può assicurarsi di trarne doppio vantaggio, quando abbia accresciuti i mezzi all' interno sostentamento, dilatata l' industria nazionale fra molti Sudditi, promossi i loro vantaggi, e tolti tutti gli ostacoli a ciò, che riguarda il sostentamento de' Sudditi, e l' industria nazionale, come sono i contrabbandi, e l'introdursi delle merci forastiere.

Anche il Direttore delle miniere dee pensare come pensa ciascun Particolare, e riguardare la produzione del metallo come una Fabbrica, dalla quale ognuno, che s' impiega nel di lei lavoro, o vi ha diritto nella produzione, deve trarne il dovuto profitto, e le competenze, senza che si vegga sforzato

a rinunziare a quanto gli si compete, per fornire una maggiore quantità di metallo, o di sali.

Così finalmente il Giudice non dee curare tanto le formalità del Giudizio, quanto il retto esercizio della Giustizia; e siccome la parola *Giustizia* comprende in se la maggiore equità, così deve essergli a cuore il più pronto, e meno dispendioso disbrigo degli affari pel servizio dello Stato.

Decimo. Negli affari concernenti il servizio dello Stato, vuol essere sbandita affatto qualunque inclinazione, od avversione personale, ed in quella guisa, che i diversi caratteri degli uomini, e le varie maniere di pensare dell'umana società, non impediscono, che gli uni contraggano amicizia, e conversino cogli altri, egualmente negli affari l'unico scopo di chi serve quello esser dee di promuoverne il Bene, e la migliore esecuzione, in buona armonia; poichè quegli sarà il più caro, e più degno di stima, il quale sarà il più capace, e diligente.

Questo è il dovere de' Superiori verso dei loro Subalterni; quelli poi, che servono insieme in un rango, o carattere eguale, debbono avere la stessa attività, ed uno zelo eguale negli affari, e senza riguardo di rango, di preminenza, di etichette, o puntigli, andare di concerto nel trattare gli oggetti, promuoverli, e spedirli. Si faranno visita l'un l'altro, se la intenderanno insieme, e l'uno istruirà l'altro senza addurre lagnanze, ma tutto manderanno in obblivione per l'incamminamento dell'affare. Debbono scambievolmente perdonarsi le debolezze, le malattie, e le imperfezioni, compatirsi a vicenda, ed impiegarsi in tutte le ore del giorno, per quanto loro sia possibile; in somma debbono comportarsi da amici, e da fratelli, e tutti tendere di conserva allo scopo medesimo. Questo s'intende specialmente dei Capi d'Ufficio, e questi procureranno, che lo stesso succeda fra i loro Subalterni.

Undecimo. L'amor proprio non deve accieca-re niuna persona addetta al servizio dello Stato, in guisa, che l'uno abbia da vergognarsi, di dovere imparare qualche cosa dall'altro, sia questi un suo eguale, od anche inferiore. La buona riuscita delle cose per l'opera di taluno dee essere di soddisfazione tanto agli altri collega, e confratelli, quanto a lui stesso, per aver contribuito alla meta principale, cioè al miglior Bene in servizio dello Stato.

Duodecimo. La spedizione degli ordini, come pure le informazioni da prendersi, ed i rapporti da farsi in oggetti d'importanza, non debbono riservarsi materialmente per i soli giorni destinati alle conferenze, ed alle spedizioni; ma quello stimolo stesso, che dee muovere ognuno all'adempimento de' proprj doveri, dee animarlo egualmente ogni giorno, in ogni tempo, e circostanza.

Decimoterzo. Essendo un punto essenzialissimo, che gli ordini vengano bene intesi, ed eseguiti a dovere, e che gli Ufficiali sieno conosciuti a fondo, e quindi impiegati, a tenore di quanto si avrà giudicato, circa la maggiore o minore loro abilità, perciò ogniqualvolta nascesse il dubbio, che in l'una, o l'altra Provincia, non vi regnasse il buon ordine, o che si operasse lentamente, od al contrario del fine proposto, sarà indispensabile, che il Capo stesso, o per lo meno un di lui Commissario si trasferisca tosto in quella data Provincia, sia presso il Governo, che presso il Comando Generale, esamini sul luogo le circostanze, ed i Soggetti da impiegarsi, ascolti le rappresentanze di ognuno, tolga i disordini all'istante, ammonisca tutti, ed essendovi delle difficoltà rilevanti, ne faccia a Me la relazione, e nello stesso tempo trovandovi dei Soggetti incapaci, dia le necessarie disposizioni, perchè sieno dimessi dal loro impiego.

Nella stessa guisa dovranno procedere i Governi Provinciali verso i Comitati, e Capitaniati dei Circoli loro sottoposti, andando annualmente in visita, od il Capo di Governo in persona, od un suo fido Commissario, osservando tutto ciò, che per parte della Corte viene praticato con esso loro, e segnatamente circa l'esatto registro de' Protocolli, e l'adempimento degli ordini, e delle prescrizioni.

In occasione di tali visite si dovranno rettificare specialmente le solite Liste dei diportamenti degli Ufficiali (*Konduitlisten*), rilevando in quale estimazione sieno presso del Pubblico i diversi Impiegati.

Lo stesso eseguiranno anche i Capitani dei Circoli, i Comiti, e Vice Comiti (*die Ober-und Vicegespänne*), invigilando sopra la condotta dei Commissarj, e Giudici locali (*Stuhlrichter*) loro subordinati, e portandosi in visita de' Dominj di loro giurisdizione. Presso dei Circoli si formeranno egualmente le sopraccennate Liste, circa i diportamenti di ciascun Agente, o Prefetto di una Signoria, o Dominio, ma specialmente riguardo ai due punti seguenti, cioè se abbiano data esatta esecuzione agli ordini avuti, e se sieno persone ragionevoli, e di equità; giacchè que' Signori, o Feudatarj, i quali non possono amministrare in persona i loro beni, e perciò debbono abbandonarsi ai loro Agenti, o Prefetti, facendosi mallevadori delle loro azioni, in caso che si trovassero dei disordini, verranno costretti, per parte dello Stato, a congedarli.

Decimoquarto. Chiunque serve allo Stato con lealtà, e pensa da uomo onesto, in tutti i progetti, o miglioramenti tendenti al Bene generale, sia in materia d'imposizioni, o contribuzioni, sia in affari economici, dee riflettere ai mezzi più utili, semplici, e regolari, e non mai al suo personale interesse, o comodo, col proporre quello, che più

gli torna in acconcio, e rigettando ciocchè gli è gravoso, ma deve avere per iscopo mai sempre quel gran principio, essere egli una sola parte del Corpo intero, che il vantaggio di molti vale assai più del proprio vantaggio, e di quello di ognuno in particolare, e finalmente più di quello eziandio del Sovrano medesimo in qualità di persona particolare. Dee per ultimo persuadersi, che procurando egli il Bene comune, procura anche il suo proprio, e quand' anche non partecipasse sul principio dell'utile universale, ne sarà certamente partecipe col tratto successivo.

Queste sono in succinto le mie intenzioni, alle quali mi obbliga il dovere, e la persuasione. Io sarò il primo a metterle in pratica sicuramente, affinchè il mio esempio valga a comprovare la realtà delle mie parole.

Chi penserà pertanto, come penso io, e come pensar dee chiunque serve fedelmente allo Stato, si dedicherà interamente al servizio del medesimo, rinunciando ad ogni particolare riguardo, ed allora comprenderà facilmente ove tendono queste mie massime, e non vi troverà, come io non vi trovo alcuna difficoltà nell' eseguirle.

Quegli però, che altro non ha di mira, fuorchè il proprio vantaggio, e l'onorifico della carica che copre, considerando il servizio dello Stato, come una cosa accessoria, fia meglio per lui l'annunciarsi in tempo, e rinunziare ad una carica, per la quale non è fatto; e che non è degno di coprire; poichè il servizio dello Stato richiede un anima fervida, ed una rinunzia totale di se stesso; e di una vita agiata.

Questo è quanto io trovo opportuno di far sapere a tutti, ad oggetto, che il Governo tanto essenziale dello Stato, venga portato a quel maggior

grado di perfezione che fia poffibile mediante l'opera, e l'intereffamento di chiunque è deftinato al fervizio del medefimo.

Boemia addì 18. *Dicembre* 1781.

Toccante le Relazioni da raffegnarfi tuttavia per parte dei Governi Provinciali in oggetti militari, come fono i reclutamenti, le confcrizioni, il mantenimento delle truppe, le licenze, i congedi, i quartieri, i difertori, rifpetto alla taglia ftabilita per i medefimi, od altro fimile, fi dovrà apporre alla fopra Carta „ *in Militaribus alle mani della Commiffione militare* ", poichè tali oggetti vogliono effere definiti dalla Commiffione militare. In tali circoftanze fi avrà di mira di non frammifchiare molti oggetti in una fola Relazione. (*Del refto vedi Num. VI. Articolo I. di quefta Parte IX.*)

Boemia addì 27. *Giugno* 1782.

Gli Ufficj dei Circoli, in tutti i cafi di confcrizione, ne' quali refta prefcritto di paffarfela d'intelligenza coi Reggimenti del Diftretto, raffegneranno le loro Relazioni non altrimenti, che di concerto col rifpettivo Comandante del Reclutamento, e quando queft' ultimo ricufaffe di fottofcriverfi, fe ne renderà tantofto intefo il Governo.

Boemia addì primo Agofto 1782.

Per ifchivare ogni proliffità, i Protocolli comuni, circa i cafi d'immigrazione, dovranno effere ogni volta fottofcritti anche per parte del Reggimento del Luogo, quand' anche il Ricorrente appartenefle al Cantone di un altro Reggimento.

Num. VII.

Circa i Beni di Maggiorato, o soggetti a Fedecommesso.

Aulico Rescritto addì 25. Maggio 1781.

SI concede la facoltà ai Governi di accordare l'assenso, che venisse loro richiesto, per aggravare (*onerirung*) i Beni di Maggiorato, o Fedecommessarj, fino ad un Terzo del loro valore, e ciò senza altra replica, come pure di accondescendere sempre, e senza altra difficoltà alla permuta di un Bene immobile di Maggiorato, o di Fedecommesso come sopra in un Bene pecuniario da riporsi ne' pubblici Fondi, come cosa più vantaggiosa, ed anche alla onerazione fino ad una terza parte come sopra. Sopra tali ricorsi però di onerazioni, rassegnati ai Governi dal Sopravivente più prossimo, si dovranno interpellare le Commissioni dei Registri municipali, ossia Catastri (*Landtafel*), e dei Fedecommessi, come pure gli eletti Curatori del Fedecommesso, o Maggiorato, ed anche dei Nati, o Nascituri, osservando generalmente, e praticando *ex Officio* tutto ciò, che a tenore delle prescrizioni è stato fino ad ora praticato; e quando vi concorra il comune consenso, si potrà, stimandolo a proposito dar passo all'affare, oppure in mancanza di unanimità per parte degli Interessati, quando la cosa sia stata regolarmente proposta, resterà sempre libero alle Parti, che si credessero aggravate dalle determinazioni Governative, di ricorrere ulteriormente.

Num. VIII.

Dei Messi Camerali.

Boemia addì 11. *Gennajo* 1782.

AFfine di assicurarsi, che i Messi Camerali, od i così detti Fanti giurati eseguiscano i loro doveri, rassegnando in persona le Spedizioni di cui sono incaricati, i Capitani dei Circoli al ricevere delle Spedizioni, che dal Governo vengono loro trasmesse per mezzo dei Messi Camerali, si faranno mostrare l' arma, ossia l' insegna, e quindi accenneranno nella ricevuta la detta arma, ed il nome del Messo medesimo.

Num. IX.

Dello stabilimento regolare delle Casse figliali, o subalterne.

Addì 3. *Luglio* 1782.

SIccome i Revisori delle Casse, così detti *Controlorri* debbono rassegnare colla fine di ogni mese all' Ufficio del Circolo la nota esatta tanto dell' Ordinario, e Straordinario, quanto di tutte le altre pubbliche prestazioni (*Publica præstanda*), affine di poter rilevare con fondamento di mese in mese la loro regolarità, od irregolarità, così que' Dominj, che per mera trascuratezza degli Agenti, non rassegneranno in tempo debito agli Ufficj del Circolo le quietanze de' pagamenti fatti dalle Casse subalterne, ne verranno obbligati per mezzo di esecuzioni militari a proprie spese, e degli Agenti medesimi.

Boemia addì 23. Novembre 1782.

Per troncare la strada ai maneggi viziosi, che pur troppo accadevano, rispetto ai denari da consegnarsi agli Ufficj dei Circoli, tutte le percezioni si deporranno da quì innanzi immediatamente nelle Casse subalterne, come qualunque altra contribuzione, od imposizione, ed ivi si custodiranno fino al tempo opportuno del loro trasporto, per non abbandonare alcuna somma alla infedeltà dei Subalterni.

Num. X.

Oggetti, che concernono i viaggi da farsi nei Distretti dei Circoli.

(Cotesti punti sono già stati abbastanza spiegati, e segnatamente al Num. I., e VI. di questa Parte IX., ed anche altrove.)

Num XI.

Dei danni, che ne risente il servigio Sovrano; Obbligo di denunziarli.

Addì 22. Giugno 1782.

QUualunque Ufficiale subalterno, il quale si avvegga di qualche doloso maneggio, occultazione, ingiustizia, od altro, che possa ridondare in danni del Sovrano servizio, sarà in obbligo di farne il rapporto a chi si dee, poichè oltre una larga ricompensa, che un tale dovrà aspettarsi, proporzionata all' entità dell' oggetto, verrà anche a godere della grazia di S. M. I.

Num. XII.

Delle Corrispondenze tra i Tribunali.

Addì 2. Giugno 1783.

GLi Uffici dei Circoli, non solo terranno sempre una viva, immediata corrispondenza coi Regj Tribunali, ma si offriranno anche a prestar loro ogni possibile assistenza in difesa, e sostegno della Giustizia, sia colle opere, che colle informazioni. In tali congiunture di corrispondenza dei detti Regj Tribunali cogli Ufficj dei Circoli, non dovranno quelli far uso giammai di Decreti, ma bensì per mezzo di Insinuazioni.

Addì 21. *Novembre* 1783.

Resta vietata, sotto pena di cassazione qualunque corrispondenza fra i Consiglieri stabiliti in Vienna, e gli Ufficiali de' Dicasterj Provinciali, ossia colle Parti sopra lo stato degli affari, per oggetti attinenti al servizio, per raccomandazioni, per informazioni de' Relatori Provinciali; circa il modo di formare le relazioni, od altro di tal natura.

Num. XIII.

Dell' impiegarsi in due, o più servigi.

EGli è proibito agli Ufficiali di attendere a più di un servigio, eccettuati i casi però, che le incumbenze di un Ufficiale fossero di tale natura, che senza mancare all' una potesse da se solo, e senza sostituirvi alcun' altro, disimpegnare anche una seconda incumbenza.

Fine dell' Ottavo, ed ultimo Tomo.

SOMMARIO

Di quanto si contiene in questo Tomo VIII.

per ordine d'alfabeto.

(*) *Abfahrtgeld*. Certa contribuzione, che si paga per trasporto di danaro, e Beni fuori Stato, come anche per la traslocazione personale.

Fine del Sommario.

LIBRI CHE TROVANSI VENDIBILI

PRESSO GIUSEPPE GALEAZZI

Regio Stampatore e Libraro.

LA Scienza della Legislazione del Cavaliere GAETANO FILANGERI, in 8. tomi 10., *li quali contengono tutto ciò, che il celebre Autore ha pubblicato, e quallora sortano altri Tomi, saranno tosto ristampati in questa Stamperia.*

Apologia della Giurisprudenza Romana, o Note Critiche al libro intitolato dei Delitti, e delle Pene. *Opera del Sig. Don Antonio Giudice Regio Professore ec.*, in 4. Milano 1784.

Della Politica, e Regolata Podestà Giuridizionale della Chiesa, descritta da Don *Niccolò Frichignono* di Queregna, Cavaliere Gran-Croce, Consigliere, Auditore Generale ec. nell' Ordine Militare de' SS. Maurizio, e Lazzaro, in 4 tom. 3. Torino 1783-1785.

Le Leggi Civili nel lor ordine naturale del Sig. *DOMAT* Avvocato del Re in Clermont, con le note de' Sigg. *Berroyer*, e *Chevalier*, e con un supplimento del Sig. Jouy Avvocato al parlamento, adattato a ciascun articolo, traduzione dal Francese ec., in 8. Napoli. *Si stampa per Associazione, e finora sono usciti* Tomi 3.

Su l' abolizione della Tortura del Sig. di Sonnenfels Consigliere di S. M. I., e Professore di Politica, tradotto dal Tedesco, con alcune Osservazioni ec., in 8. 1776.

Scienza del buon Governo scritta dal Sig. di *Sonnenfels*, e recata dal Tedesco in Italiano in 8. 1781. suddetto.

Delle Leggi Civili Reali, in 8. 1769.

Codice Civile Universale, in 8. Parte prima 1787.

De' Giudici e de' Magistrati. Trattato Filosofico Legale dell' Avvocato Giuseppe Fornari di Mentone, in 8. 1780.

Noghera Giambattista. Risposta al libro *Cosa è il Papa?* con altra appendice al Soggetto relativa, in 8. 1782.

Piano di Riforma per le Scuole di Teologia negli Stati ereditarj di S. M. I. aggiuntovi un Elenco dei Libri da prescieglierfi in ciascuna delle classi Teologiche, in 8. 1781., tradotto dal Tedesco.

Riflessioni sopra l' Autorità dei Vescovi, e de' Principi della Chiesa di V. B in 8. 1782.

Articoli proposti da S. A. R. il Gran Duca di Toscana per il Sinodo Nazionale in 8. 1787.

Vera Idea della Santa Sede. Operetta divisa in due Parti, in 8. Pavia 1784.

Spirito della Corte di Roma o Considerazioni sul Diritti, suoi Sistemi, Opinioni, ec. in 8. 1781.

Analisi del Libro delle *Prescrizioni di Tertulliano* con alcune Osservazioni, in 8. 1781.

La Moneta. Oggetto Istorico Civile, e Politico, in 4. Milano 1769.

Memoria sulla Bastiglia del Sig. Linguet, in 8. Londra 1783.

Lettera Pastorale di Monsig. Vescovo di Pistoja, e Prato al Clero, e Popolo della Città, e Diocesi di Prato, in 8. 1788.

Le Leggi Ecclesiastiche cava te da soli Libri Santi, in 8. Pavia 1786.

Cosa è un Vescovo in 8.

* *

Esame delle Riflessioni teologiche, e critiche sopra molte censure fatte al Catechismo composto per Ordine di Clemente VIII., ed approvato dalla Congregazione della Riforma ec. *di Gio. Battista Guadagnini* Arciprete di Cividate di Valcamonica, in 8. tom. 2. Pavia 1786.

La Verità della Chiesa Cattolica Romana dimostrata illustrata e difesa da Fr. Antonio Valsecchi del Ord. de' Predic. Pub. Prim. Professore di Teologia nell' Università di Padova, in 4. Padova 1787.

Cosa devesi tenere intorno le *Dispense Matrimoniali*, niente più di quello esigono la Religione, il Diritto, l'Utile, la Prudenza, ed il Dovere: *L' EIBEL: E' meglio che nasca scandalo, che tacere la verità*. S. Greg. M., in 8. Pavia 1788.

Dialoghi tra un Cavaliere Tedesco, e un Teologo Lombardo sopra il Voto di Castità delle Monache secolarizzate di *Tolindo Sellina*, in 8. tom 3. 1784-1787.

Nuovo Esame di alcuni Testi del Concilio di Trento relativi all' Assoluzione de' Casi riservati, ed all' approvazione de' Confessori, in 8. Pavia 1787.

Prediche dell' *Abate Giuseppe Luigi Conte Pellegrini* Edizione corretta, e riveduta dall' Autore, in 8. tom. 2. Milano 1787.

Ragionamenti sopra Tobia dello stesso Autore, in 8. tom. 2. *ivi* 1788.

Storia della Letteratura Italiana del Cavaliere Abate Girolamo *TIRABOSCHI* Consigliere di S. A. S. il Sig. Duca di Modena, Presidente della Ducal Biblioteca ec. ec. Seconda Edizione Modonese riveduta, corretta ed accresciuta dall' Autore, in 4. Modena 1787. *Si stampa per Associazione, e finora sono usciti li primi due Tomi*.

Elementi di Storia Generale dell' Abate *MILLOT*, tradotti in Italiano ed arricchiti dell' Introduzione allo studio della Storia dell' Abate *di Condillac* Seconda Edizione di Napoli, in 8. *Si stampa per Associazione, e sono usciti li primi* 9. *Tomi della Storia Antica: la continuazione è sotto al Torchio*.

Storia de' Viaggi intrapresi per Ordine di S. M Brittanica dal Capitano *Giacomo COOK* ricavata dalle autentiche relazioni del medesimo, e dalle osservazioni di varj Filosofi Inglesi come una Introduzione generale contenente la notizia de' più celebri viaggi precedenti, colla Vita di questo celebre Viaggiatore, il tutto arricchito di Note, e di altre interessanti Osservazioni, in 8. 1786. tomi 13., oltre ad un Tomo di Carte Geografiche, e figure relative all' Opera.

Delle Rivoluzioni d' Italia Libri XXIV. di Carlo Denina, in 8. tom. 4. Napoli 1785.

Storia della Vita di Federico II. il Grande Re di Prussia di Brandemburgo ec. ec. tratta da Originali, e Classici Documenti da Domenico Caminer, adornata di Aneddotti e Ritratti, in 8. tom. 5. Venezia 1787.

Storia Naturale generale, e particolare del Sig. *di Buffon*. *Si stampa quest' Opera per Associazione, e ne sono usciti tomi* 58. *dell' Edizione Diffusa, e tomi* 38. *dell' Edizione Ristretta, come dal Manifesto ec.*

Storia Naturale della Regina delle Api coll' Arte di formare gli Sciami del Sig. A. G. Schirach ec. in 8. 1774.

Educazione delle Api per la Lombardia (*pubblicato dalla Società Patriotica di Milano*), in 8. 1788.

Guida perfetta per governare le Api in tutto il corſo dell' anno, di Daniele Wildman Ingleſe, con Annotazioni, in 8 1775.

Maniera di far naſcere e nutrire i Bachi da Seta, del Sig. Abate de Sauvages. Con due Trattati, uno della coltivazione de' Gelſi, l' altro ſull' origine del Mele, tradotto dal Franceſe, Aggiuntevi alcune Note, tom. 4. in 8. 1765.

Regola pratica, e compiuta di allevare facilmente i Bigatti, in 8. 1777.

Corſo compiuto di Agricoltura Teorica, Pratica, ed Economica. Opera pubblicata a Parigi dall' *Abate Rozier* in forma di Dizionario, migliorata, e ridotta in Italiano a Trattati dalla Società Letteraria di Napoli. *Si ſtampa per Aſſociazione: finora ſono uſciti* Tomi 2. *che trattano* dell' Economia degli Animali, e Tomi 3. della Coltura delle Piante. *L' Edizione è* in 8.

Medicina domeſtica, o ſia Trattato completo di mezzi ſemplici per conſervarſi in ſalute, impedire, e riſanare le malattie. Opera utile, e adattata all' intelligenza di ciaſcuno di GUGLIELMO BUCHAN ec. tradotto dall' Ingleſe ec., in 8. tom. 5. 1786.

Saggio ſopra gli Alimenti per ſervire di Commentario ai libri dietetici d' Ippocrate del Sig. *di Lorry* traduzione dal Franceſe, in 8. tom. 2. Milano 1787. *Queſt' Opera ſerve di ſupplimento alla* Medicina Domeſtica del Sig. Buchan.

Trattato delle Malattie Veneree del Sig. FABRE, Edizione riviſta, corretta, ed accreſciuta dall'Autore, ed ora tradotta dal Sig. *Dottor Gherardini*, con Note, ed Appendice di alcuni Metodi, e preſervativi della Lue Venerea 8. tom. 2. 1787.

Spielmann Iſtituzioni di Chimica, tradotte in lingua Italiana dall' ultima edizione Franceſe dell' anno 1770. rivedute, ed approvate dall' Autore, in 8. tom. 2. Milano, con fig. 1776.

Maniera di ſoccorrere i ſommerſi, 8. gr. 1770.

Oſſervazioni ſulla digeſtione, tradotte letteralmente dall' Ingleſe, in 4. 1787.

Eſame del Magnetiſmo Animale, o ſia Rapporto de' Commiſſarj incaricati dal Re di Francia circa l' eſiſtenza del Fluido Magnetico, ed i mezzi impiegati per metterlo in azione. in 8. 1784.

Diſcorſo Accademico dei Vantaggi dell' Educazione Filoſofica nello ſtudio di Chimica del Regio Profeſſore Don *Pietro Moſcati* ec. 8. 1784.

L' Educazione del Contadino; Opera utile ai Parrochi, e Signori di Ville e loro Caſtaldi: del R. Sig. Obl. Giudice, in 8.

Dell' Educazione del minuto Popolo. Diſſertazione del Sig. Abate Soreſi, in 8. 1775.

L' Educazione del Volgo, del Abate Giuſ. Ant. Pozzi, in 8. 1771.

Saggio ſopra la neceſſità, o la facilità di ammaeſtrare le fanciulle, del Sig. Abate Soreſi, in 8. 1778.

Novelle piacevoli ed iſtruttive per ſervire all' educazione della Gioventù dell'uno e l' altro ſeſſo, raccolta dal Sig. Abate Soreſi, in 8. tom. 2.

Il Maeſtro de' Conti, oſſia il Direttore de' Principianti nella via d' Aritmetica. Opera dell' Aſtronomo Lombardo, in 8.

Eſemplare per la pratica della Scrittura doppia economica, ove ſi ha il vero modo di regolare qualſivoglia Libro doppio maeſtro, co' ſuoi Libri auſiliarj, ed Inventario de' Mobili; di Giuſeppe Vergani. Nuova Edizione, in fol. tom. 2. 1780.

Trattato de' Cambj, e degli Arbitrj di *Pietro Sennebier*. Opera nella quale si è studiato al possibile l'ordine, e l'esatteza; pubblicata principalmente in favore di quelli, che si sono destinati al Commercio, in 8. gr. tom 2. 1784.
Idrodinamica, ossia scienza delle Acque Teorico-Pratica esposta in un Corso Elementare dal Proposto Castelli Membro di diverse Academie, in 8 Tomo primo *con cinque Tavole in Rame*. Milano 1788.
Raccolta di varie Operette del P. Gio. Battista Roberti della Compagnia di Gesù, in 8. tom. 6. Bologna 1767 al 7187.
La Sacra Scrittura giusta la Vulgata in lingua Latina, e Volgare colla spiegazione del senso Letterale, e del senso Spirituale tratta dai Santi Padri, e dagli Autori Ecclesiastici del Sig. le *Maitre* de *Sacy* Prete ec., in 8. tom. 46. Venezia. *Questa celebre Opera si ristampa nuovamente per Associazione*.
Mezzangui, *Ab Franc Filippo*, Compendio della Storia e della Morale dell'antico Testamento, con spiegazioni e riflessi, trad. dal Francese, in 8 tom, 22. 1782.
Il Latinista, ossia la Sorte de' Letterati, in 8. 1774.
Passeroni Ab Gian Carlo Favole Esopiane in 12. tom. 6. 1787.
Rudimenti della Lingua Italiana, del Sig. Abate Pier Domenico Soresi. Ediz. accresciuta, in 8.
Dizionario delle Favole per uso delle scuole, dove compendiosamente descriveli tutto ciò che è necessario alla intelligenza de' Poeti, de' Quadri, e delle Statue ec. 12. 1787.
Dizionario Geografico portatile. Prima Ediz. Milanese, in 8. 1778.
Geografia de' Fanciulli, ovvero Metodo breve di Geografia, accomodato alla capacità de' Giovanetti, diviso in Lezioni, in 8. ec., Edizione rissata e corretta fino al giorno d'oggi per le mutazioni de' Dominj in 8. 1784. fig.
Il Giuoco delle Carte, Poemetto dell'Abate Bettinelli, in 8. 1778.
Il Segretario Francese ec., ossia Raccolta di varie Lettere del Conte Bussy, ed altri in 12.
Le Stagioni con altre Poesie del Canonico Don Gaetano Guttierez, in 8. figurato.
Trattato dei Fiori che provengono da cipolla, in cui si contiene tutto ciò che è necessario per ben coltivarli, in 12. Cremona 1773.
Trattato di Miniatura per imparare a dipingere senza Maestro, con i segreti per far i colori, in 12.
Vignola, Architettura, in 8 grande fig. Rame.
Dell'Astronomia, Poema in Libri sei, in 8. 1774.
Chinki Storia Concincinese in 12. 1770
La Cattiva Matrigna, Commedia in verso sciolto in 8. 1773.
Il Cavalier del Dente, Poemetto, in 8.
Clary, Commedia in verso sciolto, in 8. 1773.
La Clemenza vinta dal pubblico bene, in 8.
Filosofia Morale Cristiana, Opera del Canonico Giuseppe Guerreri, in 8. tom. 4. 1781.
Idee sull' indole del piacere, in 8. 1778. *Opera di S. E. il Sig. Conte Pietro Verri*
Notti di Papa Clemente XIV., in 8
Favole e Novelle del Dottor Pignotti 18. 1787.
Arte di Scrivere senza Maestro, ossia Esemplare intagliato in Rame, e stampato in Caratteri Rossi, e Neri, in 4. 1786.
Geografia per gli Giovanetti di D. Vincenzo Rosa, in 8. 1787. Milano.

